

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

—————

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALEMANNO. — *Al Ministro dell'interno e per la famiglia e gli affari sociali.* — Per sapere — premesso che:

all'ingresso della XVII circoscrizione del comune di Roma è presente una barriera architettonica che impedisce ai disabili l'accesso ai locali di via del Falco 6;

con ordine del giorno n. 2 del 20 gennaio 1995 del consiglio della XVII circoscrizione, è stato richiesto l'abbattimento della barriera architettonica in oggetto;

l'UPT della XVII circoscrizione è stato incaricato di produrre un apposito progetto di abbattimento e/o riconversione;

tale ufficio tecnico è stato più volte sollecitato a produrre in tempi relativamente brevi il progetto sopracitato (ultimo sollecito in data 1 SD febbraio 1996, prot. n. 3744, della XVII circoscrizione, a firma del presidente della XVII circoscrizione e del presidente della commissione circoscrizionale dei servizi sociali);

la delibera del consiglio comunale n. 331 del 27 novembre 1995 prevede, anche per la XVII circoscrizione, un piano finanziario relativo alle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

alla data odierna l'UPT della XVII circoscrizione non ha ancora prodotto nessun progetto in merito;

la gravità di questo problema penalizza ingiustamente centinaia di cittadini disabili residenti e non sul territorio della XVII circoscrizione del comune di Roma —:

se non ritengano opportuno conoscere quali siano i motivi che inducono

l'UPT della XVII circoscrizione del comune di Roma a non produrre un apposito progetto tecnico di riconversione e/o abbattimento della barriera architettonica presente all'ingresso della sede circoscrizionale;

se non ritengano opportuno intervenire nei confronti di tutti quegli enti locali che non abbiano ancora adeguato le proprie sedi ad accogliere presso i propri uffici i portatori di *handicap* ricordando che la normativa vigente prevede l'adeguamento e la fruibilità dei servizi degli uffici pubblici ai cittadini disabili. (4-01055)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.*

Il Comune di Roma comunica che da informazioni assunte presso gli Uffici competenti, sono stati realizzati gli interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche esistenti all'ingresso della Circonscrizione XVII, in Via del Falco, n. 6 — Roma; in particolare, sono stati installati l'elevatore per i carrozzati ed i servizi igienici per gli handicappati.

Per quanto riguarda un eventuale intervento nei confronti degli enti locali che non abbiano ancora adeguato le proprie sedi al fine di renderle accessibili ai cittadini disabili, in quanto Ministro per la solidarietà sociale esercito in materia esclusivamente funzioni di coordinamento e promozione degli interventi in favore delle persone in condizioni di handicap.

L'eliminazione delle barriere architettoniche è comunque obiettivo di civiltà che costantemente deve essere perseguito, anche grazie alle possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico, affinché la nostra società, eliminando ogni forma di impedimento a compiere le azioni della vita quotidiana, rimuova le discriminazioni a danno delle persone portatrici di handicap, offrendo così pari opportunità a tutti i cittadini.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

ALOI e VALENSISE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che: la complessiva situazione dell'amministrazione della giustizia nel distretto di Reggio Calabria versa, ormai da anni, in uno stato di grave paralisi;

detto stato si è ulteriormente aggravato anche sotto il profilo strutturale, atteso che mancano locali idonei alla custodia dei fascicoli processuali, mentre un sopralluogo condotto dall'ufficio d'igiene ha dichiarato inagibili molti ambienti del palazzo di giustizia, e l'amministrazione giudiziaria spende cifre colossali per fitti di altri locali in cui i vari uffici sono distribuiti nelle zone più disparate della città;

i magistrati ed il personale delle strutture giudiziarie reggine sono assolutamente sottostimati rispetto ai carichi di lavoro, e, per ciò stesso nell'impossibilità di garantire, nel rispetto dei tempi richiesti dalle vigenti normative, la celebrazione dei processi contro pericolosi esponenti della criminalità organizzata —:

se non si ritenga urgente ed indifferibile adottare, o promuovere l'adozione, delle seguenti misure: applicazione extradistrettuale di almeno quattro magistrati per mesi sei, rinnovabili;

estendere l'applicazione dei due sostituti procuratori nazionali, già operanti in sede, ad alcune inchieste pendenti nella fase di indagini preliminari;

ampliare gli organici dei magistrati onorari, e coprire le relative vacanze;

sopperire alle carenze di organico del personale amministrativo a mezzo di misure straordinarie ed urgenti;

estendere alla Calabria ogni utile disposizione intesa ad assicurare anche a Reggio ed alla Calabria l'indispensabile funzionalità della macchina giudiziaria.

(4-01065)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si ritiene utile proporre una sintesi della situazione degli uffici del*

Distretto di Corte d'Appello di Reggio Calabria e delle iniziative di carattere amministrativo e normativo assunte al riguardo.

UFFICI DEL CIRCONDARIO DI REGGIO CALABRIA.

CORTE D'APPELLO.

Personale di magistratura.

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

1 Presidente presente;

4 Presidenti di sezione 3 presenti;

17 Consiglieri 14 presenti.

Con telex del 28.11.1997 è stato pubblicato il posto vacante di Presidente di sezione.

Due dei posti vacanti di consigliere risultano pubblicati: uno con telex del 14.11.1996 (la relativa procedura è ancora in corso), ed uno con telex del 28.11.1997.

Nessun aspirante per il posto vacante di consigliere pubblicato con telex del 15.5.1997.

Personale amministrativo.

Con particolare riferimento al personale amministrativo, in data 23.4.1997, in attuazione del D.P.C.M. del 31.1.1997, sono stati firmati i decreti ministeriali che hanno determinato le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo nei singoli uffici giudiziari di ciascun distretto.

La dotazione organica del personale amministrativo presso la Corte di Appello di Reggio Calabria prevede, complessivamente, 99 posti, dei quali 25 sono scoperti.

PROCURA GENERALE.

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

1 Procuratore Generale presente;

1 Avvocato Generale presente;

5 Sostituti 2 già presenti e 3 in entrata.

Nessun posto è attualmente vacante. È stato, infatti, coperto il posto vacante di Procuratore Generale pubblicato con telex del 28.3.1996 e del 13.12.1996.

È stato anche coperto il posto di sostituto pubblicato con telex del 14.11.1996.

Con delibera C.S.M. del 12.11.1997 è stato coperto il posto di sostituto pubblicato con telex del 15.5.1997.

Personale amministrativo.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 42 posti, 9 dei quali sono scoperti.

TRIBUNALE.

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

1 Presidente di Tribunale presente;

5 Presidenti di Sezione 4 presenti ed uno in entrata;

26 Giudici 21 presenti, 5 in entrata ed uno in uscita.

È stato coperto il posto vacante di Presidente di sezione, pubblicato con telex del 14.11.1996.

Sono stati coperti anche i tre posti di giudice pubblicati con telex del 14.11.1996.

Il posto di giudice attualmente vacante è stato pubblicato con telex del 28.11.1997.

Con decreto ministeriale dell'11.7.1996 la dotazione organica del personale di magistratura dell'ufficio in questione è stata ampliata con l'aggiunta di un posto di presidente di sezione.

Sono applicati in questa sede:

Un pretore della Pretura di Reggio Calabria (dal 6.2.1997);

il Consigliere Pretore della Pretura di Reggio Calabria (dal 9.1.1997).

Personale amministrativo.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 110 posti, 15 dei quali sono scoperti.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE.

Personale di magistratura.

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

1 Procuratore presente;

1 Procuratore Aggiunto presente,

15 Sostituti 12 presenti e tre in entrata.

Sono stati recentemente applicati presso la locale Direzione Distrettuale Antimafia:

Un sostituto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi (dal 2 agosto 1997 al 1° febbraio 1998);

Un sostituto della Direzione Nazionale Antimafia (dal 16.9.1997 al 16.12.1997).

Personale amministrativo.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 89 posti, dei quali 19 sono scoperti.

PRETURA CIRCONDARIALE.

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

1 Consigliere Pretore Dirigente presente;

1 Consigliere Pretore presente;

15 Pretori 11 presenti, 4 in entrata, uno in uscita.

Il posto di pretore pubblicato con telex del 14.11.1996 è stato nuovamente pubblicato con telex del 15.5.1997 ed è stato coperto.

Sono applicati presso il Tribunale di Reggio Calabria il Consigliere pretore e un pretore, rispettivamente dal 9.1.1997 e dal 6.2.1997.

Personale amministrativo.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 50 posti, 10 dei quali sono scoperti.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PRETURA.

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

1 Procuratore presente;

8 Sostituti 3 già presenti, 3 in entrata, uno in uscita.

Nessun aspirante per il posto di sostituto pubblicato con telex del 14.11.1996.

Con telex del 28.11.1997 è stato pubblicato un posto di sostituto.

Personale amministrativo.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 38 posti, dei quali 3 sono scoperti.

TRIBUNALE PER I MINORENNI.

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

1 Presidente presente;

3 Giudici presenti.

Nessuna domanda per il posto di giudice pubblicato con telex del 14.11.1996.

Personale amministrativo.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 18 posti, 2 dei quali sono scoperti.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORI.

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

1 Procuratore presente;

1 Sostituto presente.

Personale amministrativo.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 12 posti, tutti coperti.

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA.

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

1 Presidente presente;

2 Giudici uno presente.

Personale amministrativo.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 22 posti, dei quali 3 sono scoperti.

SEZIONI DISTACCATE DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI REGGIO CALABRIA.

La dotazione organica complessiva del personale amministrativo delle sezioni distaccate di Bagnara Calabria, Melito di Porto Salvo e Villa S. Giovanni prevede 12 posti, 5 dei quali sono scoperti.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE.

Sede: Reggio Calabria.

La pianta organica dei Giudici di Pace è costituita da 30 unità. I presenti sono 18 e 12 posti risultano vacanti.

La dotazione del personale amministrativo prevede, complessivamente, 23 posti, dei quali 4 sono scoperti.

UFFICI DEL CIRCONDARIO DI LOCRI.

TRIBUNALE DI LOCRI.

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

1 Presidente presente,

2 Presidenti di Sezione uno presente;

12 Giudici 11 presenti, 2 in entrata ed uno in uscita.

Il posto vacante di Presidente di Sezione, pubblicato con telex del 14.11.1996 è stato nuovamente pubblicato con telex del 15.5.1997. La pubblicazione è risultata senza aspiranti legittimati. È stata aperta la procedura per il trasferimento d'ufficio.

La pubblicazione, con telex del 14.11.1996, di un posto di giudice è risultata senza aspiranti.

Il Consiglio ha pertanto ritenuto di coprire il posto vacante con l'assegnazione di un uditore. I posti di giudice sono attualmente interamente coperti.

Personale amministrativo.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 51 posti, 10 dei quali scoperti.

**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE.**

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

1 Procuratore presente;

8 Sostituti 3 già presenti e due in entrata.

Nessun aspirante per la copertura dei tre posti di sostituto pubblicati con telex del 14.11.1996. Due dei suddetti sono stati nuovamente pubblicati con telex del 17.4.1997, ancora senza aspirante.

Sono stati, pertanto, assegnati all'ufficio in questione 2 uditori. Un posto di sostituto è stato pubblicato con telex del 28.11.1997.

Personale amministrativo.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 60 posti, 12 dei quali scoperti.

PRETURA CIRCONDARIALE.

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

1 Consigliere Pretore Dirigente presente;

9 Pretori 6 presenti.

Personale amministrativo.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 24 posti, dei quali uno solo è scoperto.

**SEZIONI DISTACCATE DELLA PRETURA
CIRCONDARIALE DI LOCRI.**

La dotazione organica del personale amministrativo delle sezioni distaccate di Pretura di Ardore, Bianco, Caulonia e Siderno prevede, complessivamente, 18 posti, 7 dei quali scoperti.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE.

Sede: Locri.

La pianta organica dei Giudici di Pace è costituita da Otto unità. Sette posti risultano vacanti.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 8 posti, tutti coperti.

UFFICI DEL CIRCONDARIO DI PALMI.

TRIBUNALE.

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

1 Presidente di Tribunale presente;

3 Presidenti di sezione 2 già presenti ed uno in entrata;

17 Giudici 7 presenti e 7 in entrata.

Nessuna domanda è stata presentata per la copertura dei 3 posti di giudice pubblicati con telex del 16.5.1996.

Nessuna domanda è stata presentata per i 5 posti di giudice pubblicati con telex 14.11.1996.

Il Consiglio ha, quindi, ritenuto di assegnare all'ufficio in questione 3 uditori con funzioni.

La pubblicazione di 2 posti di giudice, con telex del 17.4.1997 è risultata senza aspiranti legittimati. Sono stati, pertanto, assegnati a questa sede altri due uditori con funzioni.

Con telex del 28.11.1997 sono stati pubblicati 2 posti di giudice.

Un Giudice del Tribunale di Messina è applicato in questa sede in qualità di Giudice dal 4.4.1996 al 4.4.1998.

Personale amministrativo.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 52 posti, 7 dei quali scoperti.

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE.

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

1 Procuratore presente;

11 Sostituti 8 presenti ed uno in entrata.

Con telex del 28.11.1997 è stato pubblicato un posto di Sostituto. Un sostituto di questa sede è stato applicato in qualità di sostituto distrettuale antimafia presso la Procura del Tribunale di Reggio Calabria dal 2.8.1997 all'1.2.1998.

Personale amministrativo.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 75 posti, dei quali 10 sono scoperti.

PRETURA CIRCONDARIALE.

La dotazione organica del personale di magistratura prevede:

1 Consigliere Pretore Dirigente presente;

8 Pretori 6 già presenti ed uno in entrata.

Nessuna domanda per il posto di Pretore pubblicato con telex del 16.5.1996.

Il posto è stato, pertanto, assegnato ad un uditore.

Personale amministrativo.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 22 posti, dei quali 3 scoperti.

SEZIONI DISTACCATE DELLA PRETURA CIRCONDARIALE.

Personale amministrativo.

La dotazione organica del personale amministrativo delle sezioni distaccate di Pretura di Cinquefrondi e Taurianova prevede, complessivamente, 11 posti, dei quali uno solo è scoperto.

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE.

Sede: Palmi.

La pianta organica dei Giudici di Pace è costituita da 10 unità. I presenti sono due.

La dotazione organica del personale amministrativo prevede, complessivamente, 12 posti, tutti coperti.

MODALITÀ DI COPERTURA DEI POSTI VACANTI NELLE PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO.

In ordine alla copertura delle vacanze nelle piante organiche degli uffici giudiziari in oggetto, si procederà con le seguenti modalità.

I posti vacanti di dirigente nelle piante organiche della Corte di Appello e della Procura Generale di Reggio Calabria sono stati pubblicati con telex del 2 ottobre 1997. Gli ulteriori posti vacanti — e gli stessi posti pubblicati qualora l'interpello risultasse senza aspiranti legittimati — potranno essere coperti all'esito del relativo concorso pubblico per esami, a 22 posti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 1997 ed all'esito del concorso riservato, a 23 posti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre u.s.

I posti vacanti di direttore di cancelleria, funzionario di cancelleria, collaboratore di cancelleria, stenodattilografo, capo servizi vigilanza e custodia, addetto ai servizi di portierato e custodia ed addetto ai servizi ausiliari e di anticamera (per i quali non si sia già provveduto alla pubblicazione o — per i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo — alla individuazione per l'avvicinamento al lavoro mediante assunzione di iscritti nelle liste di collocamento con la procedura di cui agli articoli 23 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994), e quelli degli altri profili professionali ancora vacanti all'esito dei relativi concorsi, saranno coperti mediante trasferimenti a domanda, previa pubblicazione, compatibilmente alle esigenze degli altri uffici giudiziari.

Al fine di garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'Amministrazione nei confronti di tutti gli aventi diritto è stata raggiunta, con le Organizzazioni sindacali, l'intesa volta a regolamentare l'attività dei trasferimenti nella quale, tra le altre disposizioni, vi è quella che prevede due pubblicazioni l'anno per la copertura dei posti vacanti.

Il posto vacante nel profilo professionale di funzionario statistico potrà essere coperto all'esito del concorso riservato a 17 posti, il cui diario di espletamento delle prove di esame è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1998. Per lo stesso sono state presentate 1.401 domande.

Il posto vacante nel profilo professionale di analista di organizzazione potrà essere coperto all'esito del concorso pubblico a 28

posti, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20.6.1997. Per il concorso in questione, il cui diario d'esame è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre pv., sono state presentate 6.251 domande.

I posti vacanti nel profilo di funzionario amministrativo-contabile potranno essere coperti all'esito del concorso riservato a 62 posti, il cui diario delle prove di esame è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1998.

Il posto vacante nel profilo professionale di collaboratore statistico potrà essere coperto all'esito del concorso pubblico a 62 posti, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno u.s.

Il posto vacante nel profilo di collaboratore amministrativo-contabile potrà essere coperto all'esito del concorso pubblico a 56 posti, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno u.s. Per lo stesso sono state presentate 5.470 domande di partecipazione. Il diario delle prove di esame è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre scorso.

I posti vacanti nel profilo professionale di addetto al personal computer potranno essere coperti all'esito del relativo concorso pubblico, recentemente avviato.

I posti vacanti di analista potranno essere coperti all'esito del concorso pubblico per complessivi 73 posti, le cui prove scritte si sono svolte nei giorni 26 e 27 maggio 1997. Le prove orali dei 118 candidati idonei si sono svolte dal 21 ottobre all'11 novembre.

I posti vacanti, nel profilo professionale di programmatore di sistema, potranno essere coperti all'esito del concorso pubblico a 70 posti, le cui prove orali si sono tenute nei giorni 23, 24 e 25 settembre u.s. La graduatoria dei 52 vincitori è stata approvata con P.D.G. 29.9.1997.

I posti vacanti di assistente giudiziario — per i quali non si sia già provveduto alla pubblicazione — potranno essere coperti all'esito della procedura di concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a complessivi 500 posti, il cui bando è stato pubblicato nella G.U. del 3.6.1997. Il diario di esple-

tamento delle prove di esame verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1998.

Sono stati riservati ai distretti di Corte di Appello di Catanzaro e Reggio Calabria 51 dei 500 posti messi a concorso.

Per la copertura dei posti vacanti di ragioniere, si fa presente che la Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per la Funzione Pubblica ha indetto un concorso pubblico unico per il reclutamento, nel profilo professionale predetto, di 400 unità, per far fronte alle esigenze delle amministrazioni pubbliche.

I posti vacanti nei profili professionali di consollista e programmatore potranno essere coperti all'esito dei relativi concorsi pubblici, rispettivamente a 99 e 243 posti, le cui prove selettive si svolgeranno dal 2 al 4 marzo 1998 per il primo, dal 23 al 27 febbraio per il secondo.

I posti vacanti nei profili professionali di operatore amministrativo per dattilografo potranno essere coperti all'esito dei concorsi, rispettivamente a 368 e 954 posti, di prossima pubblicazione, per soli titoli, riservati a coloro che abbiano prestato servizio a tempo determinato presso questo Ministero — Amministrazione giudiziaria, successivamente all'1.1.1991, nella quinta e quarta qualifica funzionale.

È, inoltre, opportuno rammentare che, ad iniziativa dei Capi degli Uffici, gli ulteriori posti vacanti nei profili della quinta e quarta qualifica funzionale, tra le cui attività siano previste mansioni di digitazione, potranno essere temporaneamente coperti con l'assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 364/1993 convertito in L. 458/1993 e secondo le direttive impartite da questa Direzione Generale con le circolari del 29.9.1993, del 5.10.1993 e del 25.10.1994.

I posti vacanti nel profilo professionale di conducente di automezzi speciali, qualora non siano coperti a seguito della pubblicazione, potranno essere coperti mediante assegnazione di idonei del relativo concorso pubblico a 752 posti, indetto con decreto ministeriale 5.8.1989, la cui graduatoria è stata riaperta fino al 31 dicembre scorso.

I posti vacanti nel profilo di collaboratore U.N.E.P. potranno essere coperti all'esito del relativo concorso pubblico a 315 posti, le cui prove orali dei 339 idonei si sono concluse in data 11 novembre scorso.

Il posto vacante di operatore U.N.E.P. potrà essere coperto con assegnazione di un idoneo del relativo concorso pubblico a 481 posti, indetto con decreto ministeriale 21.1.1993 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 — IV serie speciale — del 6 agosto 1993.

AMPLIAMENTO DELLE PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA.

Con nota in data 30 luglio 1996 è stato chiesto al C.S.M. il prescritto parere in ordine all'aumento della pianta organica magistratuale nella misura di:

4 giudici per il Tribunale di Reggio Calabria;

1 procuratore aggiunto e 2 sostituti per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.

Con delibera del 19 dicembre 1996 il C.S.M. ha espresso parere favorevole all'ampliamento della pianta organica del Tribunale e della Procura presso il Tribunale di Reggio Calabria, indicando la necessità di reperire i posti da portare in riduzione all'interno dello stesso distretto, con particolare attenzione agli uffici di pretura.

Allo stato, vista la difficoltà di reperire i posti da portare in riduzione per fronteggiare i suddetti ampliamenti e la necessità di disporre l'aumento di un posto di sostituto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, si è ritenuto opportuno limitare la richiesta di ampliamento ai seguenti posti:

Procura presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria:

1 sostituto;

Procura presso il Tribunale ordinario:

1 Procuratore Aggiunto.

In attesa di una revisione degli indici di lavoro dei magistrati che consenta interventi generali di riordino ed equilibrio delle piante organiche, gli uffici ministeriali hanno proceduto ad una approfondita analisi delle possibilità di intervento sulle piante organiche degli uffici requirenti del distretto di Reggio Calabria, mediante raffronto dei rispettivi carichi di lavoro, del numero dei posti vacanti e del tempo trascorso da quando le predette vacanze si sono create. Dall'esito della predetta valutazione comparativa si è desunta la possibilità di disporre la riduzione, in ragione di un posto ciascuna, delle piante organiche delle Procure presso i Tribunali di Locri e Palmi.

Con nota in data 2 luglio 1997 è stato richiesto al C.S.M. di esprimere il proprio parere al riguardo.

Il C.S.M. non si è ancora pronunciato in proposito.

In data 10.10.197 il competente Consiglio Giudiziario, interpellato in proposito dal C.S.M., ha espresso parere favorevole all'ampliamento.

Pertanto in relazione agli organici, assumono particolare rilievo novità legislative e disegni di legge all'esame del Parlamento.

GIUDICE UNICO.

In data 8 luglio 1997 è stata approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati la legge di « Delega al Governo per la realizzazione del giudice unico di primo grado ». Il predetto provvedimento normativo delega il Governo ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e prevede una ristrutturazione degli uffici giudiziari civili e penali.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado sarà soppresso l'ufficio del pretore e le relative competenze saranno trasferite al Tribunale.

Saranno, inoltre, sopprese le attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali e, ove occorra, saranno trasferite al Tribunale.

L'ufficio della procura della Repubblica circondariale sarà soppresso e le relative

funzioni saranno trasferite alla procura della Repubblica presso il Tribunale.

Allo scopo di meglio individuare le esigenze degli uffici giudiziari interessati dalla riforma predetta, gli uffici ministeriali hanno avviato una serie di incontri con i rappresentanti delle Autorità locali, della Avvocatura e della Magistratura.

L'istituzione del giudice unico comporterà, inoltre, la revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari (tale revisione sarà tendenzialmente operata entro il 20.4.1998) ed in questa sede saranno attentamente valutate le richieste e le eventuali proposte formulate dai Capi degli uffici, al fine di realizzare una migliore distribuzione del personale nell'ambito degli uffici.

SEZIONI STRALCIO.

Nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 1997 è stata pubblicata la legge sulla istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari, per la definizione del contenzioso civile pendente.

Con circolari 2088/s/ipp/5143 e 1964/s/dg/5142 sono state diramate le necessarie indicazioni al fine di realizzare il progetto nazionale per la rilevazione delle pendenze civili. Entro il 4 settembre presso ogni tribunale è stato istituito un ufficio spoglio per la ricognizione dei procedimenti civili pendenti. Ciascun tribunale ha ricevuto, a cura del Gabinetto del Ministero — Coordinamento servizi statistici e di gestione, una scheda cartacea di rilevazione ed un dischetto contenente un programma finalizzato al caricamento dei dati ed all'estrazione dei risultati che dovranno essere stati inviati entro il 30 settembre u.s. Sulla base dei dati pervenuti con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia in data 18.11.1997, sono stati individuati i tribunali presso cui istituire le sezioni stralcio, il numero delle sezioni, la pianta organica dei giudici onorari aggregati e del relativo personale ausiliario.

Con tale provvedimento è stato stabilito quanto segue per il distretto di Reggio Calabria:

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA.

Numero delle sezioni stralcio 1;

Giudici aggregati assegnati 11;

Assistenti Giudiziari 3;

Operatori amministrativi 5.

TRIBUNALE DI LOCRI.

Numero delle sezioni stralcio 1;

Giudici aggregati assegnati 3;

Assistenti Giudiziari 1;

Operatori amministrativi 1.

TRIBUNALE DI PALMI.

Numero delle sezioni stralcio 1;

Giudici aggregati assegnati 3;

Assistenti Giudiziari 1;

Operatori amministrativi 2.

Tabelle infradistrettuali.

Per le assenze o gli impedimenti di breve durata, ogni ufficio provvede con supplenze interne senza particolari problemi, secondo turni prestabiliti, che consentono l'impiego tempestivo del magistrato di turno di supplenza. Ma se l'assenza o l'impedimento si protrae per alcuni giorni, sorgono difficoltà, specie per uffici di piccole dimensioni.

Il Governo ha presentato in Parlamento il disegno di legge n. 3686, che prevede la costituzione di tabelle infradistrettuali quale strumento per soddisfare queste esigenze: infatti, riunendo in una tabella unica più uffici, è possibile una osmosi di magistrati, anche se dislocati in sedi diverse del medesimo distretto, in modo da assicurare funzionalità al settore che presenta difficoltà.

Si tratta di una novità riguardante l'organizzazione strutturale degli uffici e che, pur non modificandone la tradizionale organizzazione né l'autonomia e non alterando in alcun modo le circoscrizioni giudiziarie, è diretta a conseguire una maggiore efficienza, consentendo la utilizzabilità di magistrati di più circondari per sopperire alle situazioni di difficoltà dei singoli uffici senza vulnerare in alcun modo il principio della inamovibilità del magistrato.

La formazione delle tabelle infradistrettuali continuerà ad essere, ovviamente, di competenza del Consiglio Superiore della Magistratura.

INCENTIVI.

La situazione di carenza dei magistrati nelle regioni gravemente esposte alla criminalità organizzata necessita di interventi straordinari, al fine di garantire la funzionalità e la effettività della giurisdizione.

In particolare appare necessario garantire la presenza di magistrati in quelle sedi ed in quegli uffici giudiziari ove più difficile si è rivelato assicurare la copertura degli organici al punto da dover ricorrere a procedure di trasferimento di ufficio.

Il disegno di legge presentato dal Governo al riguardo prevede incentivi di ordine economico e di altra natura. In primo luogo è previsto che il magistrato il quale accetti di essere destinato di ufficio in una sede disagiata dell'Italia meridionale o insulare (per la precisione Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna) riceva un'indennità che dura per 4 anni (i primi due per intero ed i secondi due ridotta alla metà), determinata sulla base del doppio della diaria giornaliera prevista quale indennità di missione in rapporto alla qualifica posseduta da ciascun magistrato, e che l'anzianità di servizio maturata nella sede disagiata valga il doppio al fine di un trasferimento successivo. Si vuole introdurre un meccanismo che compensi il sacrificio sopportato dal magistrato, consentendogli di ottenere con maggior facilità la successiva sede di servizio o di fare rientro nella città ove originariamente prestava servizio, al fine di stimolare anche soggetti con una certa esperienza ai quali viene garantita la possibilità di far rientro nel luogo prescelto.

Va precisato, inoltre, che una esplicita previsione del disegno di legge allunga a tre anni — sia per gli uditori giudiziari sia per gli altri magistrati trasferiti d'ufficio — il periodo di permanenza obbligatoria prima di poter chiedere ed ottenere altra sede.

Le sedi disagiate sono individuate dal Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia,

sulla base del concorso di almeno due dei seguenti parametri:

a) le vacanze siano superiori al 15 per cento dell'organico e siano rimasti non coperti posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) un elevato tasso di criminalità organizzata;

c) un alto numero di affari civili in rapporto alla media del distretto di Corte di appello ed alla consistenza degli organici.

SITUAZIONE DELL'EDILIZIA GIUDIZIARIA.

La situazione degli uffici giudiziari reggini è stata nel tempo oggetto di numerose segnalazioni che sottolineavano le gravi difficoltà connesse, da un lato, all'insufficienza degli spazi disponibili nel vecchio Palazzo di Giustizia di Piazza Castello, dall'altro, all'assoluta precarietà e negativa incidenza delle soluzioni impostesi con il reperimento di locali all'esterno del Palazzo.

Attualmente gli Uffici giudiziari sono ubicati, oltre che in Piazza Castello, nelle seguenti sedi:

1. Via dei Correttori (Pretura penale);
2. Via Muratori (Pretura civile);
3. Via S. Anna (Procura circondariale);
4. Via Fiorentino (Tribunale — sezione);
5. Via Melacrino (Tribunale di Sorveglianza);
6. Via Mazzini (Archivio Corte e Tribunale);
7. Via Cimino (Tribunale civile e Procura Generale).

Durante i decenni '70 ed '80 si era ritenuto di poter far fronte alla pressante esigenza di spazi attraverso la sopraelevazione del vecchio Palazzo di Giustizia, nella quale sarebbero stati allogati gli uffici della Corte di Appello e della Procura Generale.

Il competente Provvedimento alle Opere Pubbliche elaborò un progetto che prevedeva la sopraelevazione e la costruzione di due corpi laterali aggiunti e questo Mini-

stero eroga un finanziamento di diciassette miliardi per la costruzione di cinque piani dei due corpi laterali.

Tuttavia questa soluzione si rivelò ben presto eccessivamente onerosa sotto il profilo economico e tecnicamente errata. Infatti i locali che vennero ricavati risultarono di altezza non regolamentare e mancanti dei più elementari requisiti di igienicità, tanto da essere dichiarati dalla U.S.L. inidonei all'uso cui erano destinati.

Al riguardo, la Direzione Generale degli Affari Civili, nell'ottobre 1993, richiese al Provveditorato di Catanzaro una relazione che fu trasmessa, il 3.12.93, al Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Reggio Calabria per le valutazioni di competenza.

Infine, le competenti autorità comunali e giudiziarie presero atto che la sopraelevazione del vecchio Palazzo non avrebbe comunque risolto in modo globale e definitivo i numerosi problemi logistici emersi nel corso degli anni e giunsero alla determinazione che fosse opportuno dotare la città di un nuovo e moderno Palazzo di Giustizia.

Già da tempo tale soluzione era stata presa in esame, ma l'iter tecnico-amministrativo, nonostante le assicurazioni in ordine alla possibilità di ottenere il finanziamento fornite da questo Ministero, si era più volte fermato a causa di difficoltà nell'individuazione dell'area sulla quale doveva sorgere l'edificio e di contrasti tra gli amministratori comunali.

Finalmente in data 23.5.96 il Comune ha approvato il bando di gara relativo al concorso di idee per la progettazione del nuovo Palazzo, in risposta al quale sono state presentate 16 offerte.

Provvisoriamente il Comune di Reggio Calabria ha inteso destinare agli uffici giudiziari un moderno complesso edilizio, di recentissima costruzione, situato all'interno del centro direzionale della città.

Nel 1994 per rispondere alla necessità prospettata dalle Autorità Giudiziarie di disporre di una struttura idonea alla celebrazione di processi con elevato numero di imputati, è stato avviato l'iter tecnico-am-

ministrativo per la costruzione di un'aula di massima sicurezza in area attigua alla Casa Circondariale.

Il Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Calabria ha predisposto, su richiesta di questa Direzione Generale, un progetto e con decreto ministeriale 18.7.94, ex articolo 17, comma 23 della legge finanziaria 11.3.87 n. 67, è stata assegnata allo stesso Provveditorato la somma di lire 13.500.000.000 sul capitolo 7001 dello Stato di previsione di questo Ministero.

L'edificio si articola su un piano interrato e 3 piani fuori terra nei quali sono situate due aule di massima sicurezza, entrambe sdoppiabili e della capienza di 100-150 imputati detenuti. Un tunnel interrato consentirà il collegamento diretto con l'adiacente Istituto penitenziario.

I lavori, consegnati alla impresa aggiudicataria, la FRASA s.r.l. con sede in Roma, in data 11.8.95, sono stati ultimati il 5.12.96.

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, durante l'esecuzione dei lavori, ha richiesto al Provveditorato di modificare il progetto originario del tunnel di collegamento tra l'Aula bunker e la Casa circondariale e pertanto tale collegamento sarà ultimato solo in un secondo tempo.

Il Provveditorato ha assicurato che le modalità di costruzione del tunnel e la sua ubicazione consentiranno comunque l'immediata agibilità della nuova struttura.

La Giunta municipale di Reggio Calabria, con delibera n. 160 dell'8.2.97, ha formalmente assegnato all'Amministrazione Giudiziaria alcune porzioni del Centro Direzionale.

La Commissione di manutenzione del Palazzo di giustizia di Reggio Calabria ha deliberato, il giorno 4.3.97, in merito all'assegnazione ai vari uffici dei locali all'interno del Centro Direzionale.

In data 25.2.97 il Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per la Calabria ha consegnato alle competenti Autorità giudiziarie l'Aula di massima sicurezza.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

ALOI e VALENSISE. — Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

è stato presentato un progetto di ristrutturazione del parco fieristico di Pentimele in Reggio Calabria, al fine di destinarne un padiglione ad aula *bunker* idonea alla celebrazione dei più importanti processi contro la criminalità organizzata;

il competente ente Fiera ha già dichiarato la propria disponibilità a collaborare il più possibile con l'autorità giudiziaria per il perseguimento dei suoi elevati fini istituzionali;

tale disponibilità non può che essere ampiamente condivisa e massimamente sostenuta, data anche l'elevata incidenza del fenomeno criminale nella regione, cui fa riscontro, purtroppo, una preoccupante carenza di strutture e di mezzi, a scapito dell'azione di contrasto che lo Stato deve garantire;

il citato ente fieristico, che riveste natura di ente pubblico economico, opera da ben quarantuno anni come volano promozionale dello sviluppo socio-economico-culturale del territorio, ospitando eventi commerciali di sicuro richiamo, tra cui alcuni assurti da tempo al rango di manifestazioni periodiche stabili, che riscuotono grande successo di pubblico e di operatori;

l'ente Fiera di Reggio Calabria dà lavoro a sedici dipendenti di ruolo, oltreché a numerosissimi giovani impegnati a tempo determinato durante le varie manifestazioni commerciali, il che è di non poco momento nella tragica realtà occupazionale della provincia interessata —:

se non ritengano, posto il più osservante rispetto per le supreme esigenze della giustizia, e compatibilmente con esse come demolitorio l'effetto che può determinare la prospettata costruzione all'interno del parco fieristico nei confronti della complessiva attività di promozione commerciale istituzionalmente svolta dall'ente nell'esclusivo pubblico interesse;

se non intendano, pertanto, pur nell'ottica di garantire la celebrazione dei maxiprocessi nelle più sicure condizioni operative, di poter esaminare soluzioni di carattere alternativo, che facciano salva la legittima attività di promozione commerciale svolta in favore del territorio interessato. (4-05045)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Per far fronte alla necessità di celebrare i più importanti procedimenti contro la criminalità organizzata è stata realizzata in Reggio Calabria l'aula « bunker » annessa alla casa circondariale.

Tuttavia, recentemente il Presidente del Tribunale di Reggio Calabria ha chiesto che la struttura di Pentimele dell'Ente autonomo Fiera di Reggio Calabria resti ancora per qualche tempo a disposizione dell'amministrazione giudiziaria. Infatti la disponibilità della nuova struttura non è sufficiente da sola a soddisfare le esigenze in atto, a causa delle seguenti ragioni.

Nell'aula più grande del nuovo edificio possono sistemarsi non più di cento detenuti, mentre quella di Pentimele ne contiene un numero almeno doppio.

L'aula « bunker » è utilizzata sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello (che non dispone di aule molto capienti) poiché numerosi sono i processi che nei due gradi impongono l'adozione di misure di cautela sia per il numero degli imputati che per la loro pericolosità.

Ai maxi processi attualmente in corso di celebrazione (fra gli altri Condello + 250, con quattro udienze alla settimana, proc. Provenzano nei confronti dei principali esponenti della mafia palermitana, proc. Barreca + 31, proc. Latella + 101, proc. Iamonte + 66) devono aggiungersi quelli già in grado di appello (Crucitti con 80 imputati, Labate + altri) e quelli che arriveranno in appello il prossimo anno essendo i dibattimenti in corso di celebrazione a Palmi e Locri.

La nuova struttura viene inoltre saltuariamente utilizzata anche per l'udienza preliminare e per qualche processo del Tribunale ordinario.

V'è da augurarsi che tali contingenze possano essere superate in tempi ragionevoli e che, conseguentemente, le strutture dell'Ente Fiera possano essere restituite alla loro naturale funzione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere:*

se sia al corrente della situazione di grande difficoltà in cui versa la scuola a Reggio Calabria ed in provincia a causa della « razionalizzazione » che ha visto l'aggregazione e l'accorpamento di numerose scuole con la perdita dell'autonomia di molte delle stesse, anche se la situazione di depressione socio-economica, oltre alla presenza di diverse realtà etnico-linguistiche, avrebbe consigliato di evitare processi di soppressione di istituti scolastici, tant'è che il TAR di Reggio Calabria ha accolto le istanze di sospensione di dieci scuole, come nel caso della « Pirandello », scuola media ubicata nel rione Santo Brunello della città di Reggio, rione in forte espansione sul piano abitativo e della popolazione, senza tacere il fatto che la stessa può fruire di un nuovo edificio scolastico, moderno e funzionale;

se non ritenga che, anche a causa dell'inadempienza di alcune autorità competenti, come nel caso del comune di Reggio Calabria, si venga a registrare la carenza di locali da utilizzare per le scuole, per cui l'inizio dell'anno scolastico — malgrado le continue ed apprezzabili sollecitazioni dell'autorità prefettizia di Reggio Calabria — si presenta non facile, con la conseguenza di frequenti manifestazioni di protesta da parte di studenti e delle loro famiglie;

se non ritenga di dovere tempestivamente intervenire per accertare le responsabilità dello stato di grande disagio e difficoltà in cui versa il mondo della scuola di Reggio Calabria e provincia, adottando ogni conseguente provvedimento volto a riportare la situazione a livelli di normalità ed efficienza didattico-funzionale. (4-12685)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica quanto segue.

Con i DD. II. n. 176, 177, 178 del 15.3.97 in attuazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria n. 662 del 1996 erano stati previsti i piani provinciali di razionalizzazione della rete scolastica, della formazione delle classi e degli organici per gli anni scolastici 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000.

Con i predetti decreti erano anche stati indicati nuovi criteri per individuare le scuole sottodimensionate da sopprimere ed accorpate ad altre; riguardo in particolare alla scuola media era stata prevista per la provincia di Reggio Calabria la soppressione di 8 istituti autonomi e di 11 sezioni staccate.

Nel predisporre il piano di razionalizzazione della rete scolastica il Provveditore agli Studi di Reggio Calabria ha tenuto conto dei criteri che consentivano deroghe ai parametri di riferimento citati, considerando le scuole che funzionavano in zone geografiche particolarmente impervie e di difficile collegamento con quelle di eventuale aggregazione o fusione o in aree dove il disagio socio-economico costituiva un fattore di notevole condizionamento dei processi formativi, valutando anche la possibilità di formare istituti autonomi comprensivi di scuole materne, elementari e medie.

Era stata quindi disposta la fusione della scuola media S. Brunello con la scuola Ibico, con il parere favorevole del Consiglio Scolastico Provinciale che, come noto, è vincolante in merito all'ordine di priorità dei provvedimenti da adottare.

Le scuole medie suddette risultavano ambedue sottodimensionate; in particolare la scuola media S. Brunello nell'anno scolastico 1996/1997 aveva funzionato soltanto con 8 classi, delle quali 3 prime classi in deroga per la presenza di ragazzi portatori di handicap.

Inoltre, malgrado il Comune avesse dotato la scuola suddetta di un moderno edificio, non si è però verificato l'auspicato aumento di classi che avrebbe consentito, nell'arco di tre anni, di raggiungere la consistenza organica di 12 classi necessaria al mantenimento dell'autonomia.

Avverso il provvedimento di cui si tratta era stato proposto ricorso al TAR che aveva concesso la sospensiva dello stesso.

Il Provveditore di Reggio Calabria ha, però, proposto appello al Consiglio di Stato che lo ha accolto confermando il provvedimento di fusione della scuola media di San Brunello con la scuola media Ibico.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

ALOI e VALENSISE. — Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

con delibera n. 11649 del 10 novembre 1997, il comune di Bovalino (Reggio Calabria), in stato di dissesto finanziario, chiedeva al Ministero dell'interno l'autorizzazione alla copertura di ulteriori posti di organico, risultati vacanti successivamente a pregressa, ottenuta, autorizzazione n. 1617/B.19 del 20 gennaio 1997;

stante l'urgenza per il predetto comune di coprire secondo le procedure di legge le cennate vacanze, se non si ritenga opportuno promuovere sollecitamente le opportune iniziative in merito. (4-14369)

RISPOSTA. — La Commissione centrale per gli organici degli enti locali, nella seduta del 26.11.1997, ha esaminato, approvandola integralmente, la deliberazione n. 331, del 4.11.1997, con la quale il comune di Bovalino ha chiesto l'autorizzazione alla copertura di una serie di posti vacanti nel proprio organico.

Il relativo provvedimento di approvazione è stato inviato all'ente locale.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

AMORUSO. — Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità. — Per sapere — premesso che:

nelle scorse settimane gli agenti di polizia penitenziaria in servizio presso il

carcere di Trani hanno dato vita ad alcune clamorose iniziative di protesta;

alla base del malcontento vi sarebbero le condizioni in cui è svolto il servizio mensa per il personale della casa circondariale;

in particolare, gli agenti hanno denunciato la scadente qualità del cibo servito e la minima quantità delle porzioni;

altro grave disagio è rappresentato dal fatto che il carcere femminile risulta sprovvisto di autonomo servizio di cucina e, quindi, i pasti sono quotidianamente trasportati dall'una all'altra sede;

il Ministro di grazia e giustizia Flick, e il sottosegretario Ayala ed il direttore generale del dipartimento di amministrazione penitenziaria, Coiro, all'uopo sollecitati dal sindacato Osapp degli agenti di polizia penitenziaria, non hanno inteso assumere alcuna iniziativa;

la questione del servizio mensa va ad aggiungersi agli altri incombenti problemi della casa circondariale, la cui struttura versa in condizioni di evidente degrado e fatiscenza, in palese violazione delle più elementari norme igienico-sanitarie, con il costante pericolo di diffusione di malattie epidemiche;

gli accessi alle zone di massima sicurezza, ad esempio, sono costituiti da veri e propri cunicoli che, specialmente nei mesi estivi, risultano assolutamente impraticabili;

le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, pur programmate e realizzate negli ultimi mesi dalla direzione del carcere, appaiono comunque insufficienti a garantire gli *standard* minimi di vivibilità, ed insufficienti risultano le risorse disponibili a tal fine;

tale situazione penalizza fortemente tanto i reclusi quanto gli agenti di polizia penitenziaria che vi svolgono servizio, che divengono essi stessi dei reclusi;

per quali ragioni il Ministro di grazia e giustizia non abbia inteso attivarsi a seguito dell'iniziativa sindacale;

quali iniziative intendano assumere, al fine di affrontare in modo organico e strutturale le problematiche connesse alla condizione degli istituti di pena di Trani, evitando che, nel volgere di poche settimane, la situazione assuma i connotati di una vera e propria emergenza, le cui conseguenze non sarebbero più prevedibili.

(4-10340)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la Direzione Generale della Casa Circondariale di Trani, in seguito alle lamentele espresse dal personale di polizia penitenziaria, fin dall'aprile dello scorso anno ha diffidato la Ditta Labor (che gestiva il servizio mensa) ad adempiere scrupolosamente alle obbligazioni assunte.

Nonostante la diffida, la ditta non si è attenuta a quanto previsto dal contratto.

In conseguenza, il competente Ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha invitato la Direzione dell'istituto ad interrompere il rapporto in corso, emettendo, successivamente, decreto di non approvazione del contratto stipulato con la Ditta Labor.

Nel contempo il servizio mensa è stato affidato alla Ditta A.T.I. Cuisin Soc. Coop. a.r.l. ed Apulia Soc. Coop. a.r.l., seconda migliore offerente.

Allo stato non risulta vi siano lamentele da parte del personale.

Per quanto concerne le condizioni strutturali ed igienico sanitarie dell'istituto, si evidenzia che lo scorso anno sono stati effettuati vari lavori di ordinaria e straordinaria amministrazione in più locali dell'istituto.

Si allega prospetto nel quale sono riportati i lavori di straordinaria manutenzione eseguiti su edifici ed impianti degli Istituti Penali di Trani, nel limite di spese consentito al Funzionario Delegato, a decorrere dall'anno finanziario 1993.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

ANGELICI, MAGGI, MALAGNINO e PAOLO RUBINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

come riportato dalla stampa locale, e in particolare dal *Corriere del giorno* di Taranto del 19 ottobre 1997 con decreto del 17 ottobre 1997, il pubblico ministero presso il tribunale di Taranto disponeva il sequestro preventivo, ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale, dello stadio comunale Erasmo Jacovone, con contestuale informazione di garanzia tra gli altri, del sindaco di Taranto Gaetano De Cosmo, del vice sindaco Vito Rotolo e del consigliere comunale Vito Tarantino, per una serie di reati (tentata concussione, falso, abuso di ufficio, violenza privata);

in tale provvedimento si dava atto della lunga storia di prevaricazione ed abusi aventi ad oggetto detto stadio e realizzati dai suddetti, in concorso tra loro, al fine di agevolare una società calcistica, cui era stato concesso in uso l'impianto sportivo con deliberazione n. 2130 adottata dalla giunta comunale di Taranto il 19 agosto 1997; nel medesimo provvedimento venivano ampiamente illustrate le ragioni dell'illegittimità dell'atto deliberativo e dettagliatamente elencati gli elementi indiziari idonei a suffragare la sussistenza dei reati ipotizzati;

con provvedimento in data 24 ottobre 1997 il Gip presso il tribunale di Taranto, dottoressa Bombina Santella, non convalidava il sequestro e disponeva la restituzione dell'immobile, avendolo ritenuto « non pertinente » ai reati per i quali si procede pur avendo sostanzialmente convenuto sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ritenuti dal pubblico ministero;

dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, la mancata convalida di un provvedimento di sequestro preventivo è sicuramente un atto eccezionale;

ne risulta una situazione che secondo gli interroganti è di eclatante illegalità in quanto, nonostante l'illegittimità del provvedimento di concessione e la pendenza

del procedimento penale, l'amministrazione comunale di Taranto nega l'uso dello stadio alla società calcistica Taranto 1906, che rappresenta la continuità dello sport calcistico in Taranto e disputa il campionato interregionale dilettanti, mentre per contro la medesima amministrazione ha concesso l'uso dell'impianto sportivo alla società Taranto 2000 che risulta in qualche modo collegata alla formazione politica di maggioranza nella detta amministrazione;

tale situazione ha dato luogo a manifestazioni popolari di protesta, che hanno causato problemi di ordine pubblico e altri più gravi potrebbero causarne in virtù della carenza di qualsiasi intervento risolutore e della ostinazione ripetutamente espressa dai rappresentanti dell'amministrazione;

si rende inoltre necessario fare chiarezza sulle ragioni per le quali il procedimento in questione è stato trattato dalla dottoressa Santella —:

se non intenda disporre un'ispezione ministeriale presso l'ufficio del Gip presso il tribunale di Taranto allo scopo di appurare:

se nell'assegnazione del procedimento relativo alla convalida del sequestro alla dottoressa Santella, presso l'ufficio del Gip del tribunale di Taranto, siano stati osservati i criteri fissati preventivamente ed indicati nella tabella di composizione dell'ufficio ritualmente approvata dal consiglio giudiziario;

se il procedimento doveva essere assegnato ad altro magistrato e le eventuali ragioni della sostituzione intervenuta.

(4-13432)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunicano le seguenti informazioni, trasmesse a questo Gabinetto dal Presidente della Corte d'Appello di Roma.*

L'assegnazione della dr.ssa Bombina Santella all'Ufficio del g.i.p. del Tribunale di Taranto è stata oggetto, unitamente ad altre, della proposta di variazione della composi-

zione tabellare del predetto Tribunale per il biennio 1996-1997, formulata dalla Presidenza della Corte d'Appello di Lecce in data 3 ottobre 1997 e resa immediatamente esecutiva dal Presidente del Tribunale di Taranto con provvedimento del 6 ottobre 1997, adottato ai sensi dell'articolo 7-bis R.D. n. 12/1941.

Ciò premesso, si fa presente che nel procedimento penale n. 96/3667-PM e n. 97/3913 — G.i.p. a carico di Cito Giancarlo ed altri il P.M. trasmetteva all'Ufficio del g.i.p. richiesta di convalida del sequestro preventivo — disposto d'urgenza — dello Stadio « Erasmo Iacovone »; la richiesta perveniva alla cancelleria sabato 18 ottobre 1997.

In ottemperanza ai criteri tabellari in vigore, per quanto concerne la richiesta di convalida di misure cautelari, il fascicolo veniva assegnato alla dr.ssa Santella, che incamera dette richieste il mercoledì e il sabato.

Il g.i.p. dr.ssa Santella con decreto ex articolo 321 c.p.p. del 24 ottobre 1997 non convalidava il sequestro d'urgenza disposto dal P.M. il 17 ottobre 1997 e avverso tale provvedimento il P.M. proponeva appello.

Il Tribunale, in funzione di giudice dell'appello ex articolo 322-bis c.p.p., accoglieva in data 5 dicembre 1997 l'appello proposto dal P.M.

Alla stregua di quanto precede, può concludersi rilevando che nessuna anomalia procedurale è intervenuta nell'assegnazione alla dr.ssa Santella del fascicolo contenente la richiesta di convalida summenzionata, essendosi ottemperato, nella specie, ai criteri tabellari in vigore.

Non sussistono, quindi, i presupposti per l'assunzione di iniziative di natura ispettiva da parte del Ministro in relazione alla vicenda descritta.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

APOLLONI. — Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

recentemente la sezione lavoro della Corte di cassazione ha espresso il principio

(4216/97) che ha ribaltato una sentenza del tribunale di Parma;

essa aveva dato ragione ad un lavoratore al quale l'Inps aveva tolto l'indennità perché al momento della visita fiscale stava facendo la doccia e non aveva sentito il campanello;

il lavoratore malato, secondo la Cassazione, ha pertanto l'obbligo non solo di farsi trovare in casa durante le visite di controllo, ma anche di evitare « per incuria o negligenza » di tardare nel rispondere al campanello;

dunque, può bastare una doccia per perdere l'indennità di malattia;

ad avviso dell'interrogante, un'altra sentenza *shock* della Cassazione, che è giunta in tema di licenziamento, riguarda il fatto che il datore di lavoro può licenziare una dipendente ritenuta « infedele », perché non ha registrato gli importi incassati, anche se ha sbagliato una volta sola, non ha « precedenti » ed è stata « spiata » da agenti di vigilanza che si sono finti clienti;

a salvare il posto di lavoro non può servire neanche l'assenza assoluta di prove sull'effettiva appropriazione di denaro da parte della dipendente, perché il suo comportamento ha comunque fatto venir meno « il rapporto di fiducia »;

si tratta della sentenza n. 4212/97, che ha rigettato il ricorso di una cassiera licenziata per non aver registrato, nello stesso giorno, tre importi per un totale di centocinquantamila lire —;

se non ritenga opportuno operare una riflessione sulla disciplina che regola la materia oggetto delle citate sentenze al fine di addivenire ad una disciplina più chiara e precisa che eviti, in futuro, il riprodursi di situazioni quali quelle descritte.

(4-11053)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Con la sentenza n. 4216 del 1997, la Sezione lavoro della Suprema Corte ha affermato il principio che il dovere di cooperazione che grava sul lavoratore in ma-

lattia non solo esige che durante le fasce orarie di reperibilità questi non si allontanano dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, ma richiede altresì che, pur quando sia presente nel proprio domicilio, egli mantenga un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilità della visita di controllo. Pertanto, non mantiene un comportamento rispettoso del predetto dovere di cooperazione il lavoratore che per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile (come, nel caso di specie, fare la doccia) tardi a rispondere al suono del campanello lasciando che il medico si allontani senza poter svolgere le previste mansioni di controllo. In siffatta ipotesi è dunque del tutto legittima la decadenza del diritto al trattamento economico di malattia.

La medesima sezione, con la sentenza n. 4212 del 1997, in un caso di licenziamento di una cassiera a seguito della omessa registrazione di tre importi incassati per complessive £. 50.000, ha affermato che la modesta entità del danno subito dal datore di lavoro può essere rilevante soltanto quando sia coinvolto personale non specificatamente addetto alla gestione di denaro e per il quale non sia richiesto un particolare rapporto di fiducia. E non v'è dubbio che ove il comportamento illecito del prestatore di lavoro abbia determinato il venire meno del requisito della fiducia, basilare con riferimento alle mansioni di cassiere, non può avere rilievo, ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento, né l'assenza di un danno patrimoniale a carico del datore di lavoro (v. Cass. 29 aprile n. 4126) né, tanto meno, la modesta entità del danno.

Si tratta di enunciazioni ampiamente motivate, espresse nell'esercizio della giurisdizione di legittimità, sulle quali manca la possibilità di esprimere valutazioni nell'ambito delle prerogative ministeriali. Né esse sembrano idonee a determinare l'avvio di iniziative legislative volte alla modifica della normativa vigente.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

APOLLONI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

ottenuta la licenza elementare, gli studenti che si preparano ad intraprendere il triennio delle scuole medie si trovano subito, ancor prima di iniziare, di fronte ad una scelta che nel loro futuro potrebbe assumere risvolti non indifferenti;

si tratta della scelta della lingua straniera da studiare, ovvero di optare per la lingua inglese o francese;

tuttavia, paradossalmente il problema forse non sussiste nella scelta, squisitamente soggettiva, dei giovani studenti o dei propri genitori, in quanto a risolvere ogni dubbio ci pensa la stessa direzione scolastica assegnando Tizio nella classe dove si studierà l'inglese e Caio in quella dove si studierà il francese;

lo Stato italiano, dunque, decide l'indirizzo linguistico dei giovani studenti;

di conseguenza, se un giovane studente si vede assegnato nella classe dove non si studierà la lingua straniera preferita, egli non avrà alcun mezzo a disposizione per contestare la scelta della direzione didattica a cui appartiene —:

quali siano i criteri adottati dalle direzioni didattiche delle scuole medie per iscrivere lo studente nella classe di inglese e non in quella di francese, e viceversa;

chi, all'interno delle direzioni didattiche, decida materialmente in quali classi assegnare i giovani studenti di 1° media in relazione alla lingua straniera da assegnare loro;

se sia al corrente di mezzi a disposizione degli studenti, che s'accingono a frequentare la 1° media, per poter cambiare il corso di lingua straniera. (4-12438)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto riguardante

la scelta della lingua straniera nel triennio della scuola media di I grado, si comunica che alla formazione delle classi provvedono i Presidi, secondo quanto disposto dall'articolo 164 del decreto-legislativo n. 297 del 16.4.1994 sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti.

Si ritiene di precisare che tali criteri debbono comunque essere conosciuti dai genitori degli alunni o mediante acquisizione diretta o attraverso i rappresentanti eletti nell'organo collegiale e che la richiesta, al momento dell'iscrizione, dell'insediamento di una determinata lingua straniera non costituisce di per sé un diritto a tale servizio.

Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre di lingua straniera, adeguatamente motivate, potranno essere accolte dai competenti Provveditori agli Studi, solo nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare o non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o soprannumerari e purché non si determinino comunque posizioni di soprannumerarietà.

Le eventuali trasformazioni non potranno in ogni caso superare il 5 per cento della dotazione organica dell'anno precedente relativa alla classe di concorso di appartenenza della cattedra che si intende trasformare.

Questa Amministrazione, proprio in considerazione delle esigenze e delle richieste più volte rappresentate, con la C.M. 335 del 28.5.97 ha disposto che gli studenti che hanno seguito un insegnamento di lingua straniera — non inserita in via sperimentale nel curriculum, ma impartito in corsi facoltativi autonomamente organizzati dalla scuola, previa delibera degli organi collegiali, ivi compresi quelli organizzati in collaborazione con soggetti esterni — possono richiedere di sostenere una prova d'esame finalizzata ad accertare il livello di preparazione raggiunto al termine del triennio di corso.

La prova d'esame viene sostenuta durante il periodo degli esami di licenza media dinanzi ad un docente della disciplina che

sia componente della Commissione d'esame e la scuola attesta il livello di preparazione raggiunto dagli alunni con giudizi corrispondenti a quelli previsti dal sistema vigente di valutazione degli esami di licenza media.

Per completezza di informazione si fa infine presente che la legge 18.12.1997 n. 440 ha istituito il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, destinato anche alla introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

APOLLONI. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

purtroppo, i fondi per l'esportazione all'estero stanziati dalla legge 83/89 sono stati esauriti già nel 1996;

tale situazione sta ovviamente preoccupando non poco i consorzi i quali, attualmente privi di coperture finanziarie, molto presto non saranno più in grado di operare;

le oltre settemila piccole e medie imprese italiane riunite in consorzi esportano mediamente dai due ai quattordici punti percentuali in più rispetto a quelle che esportano da sole;

esse sono presenti su mercati più difficili e lontani e, in generale, su più mercati rispetto alle altre, raggiungendo classi di fatturato più alte rispetto alla media nazionale;

queste imprese garantiscono un'occupazione ad oltre centosettantamila lavoratori e contribuiscono alla crescita, nonché allo sviluppo, dell'economia —:

se siano al corrente dell'esaurimento dei finanziamenti della legge 83/1989;

se siano al corrente di recenti proposte di legge che mirino a rifinanziare i consorzi sulla scia della legge 83/1989;

se ritengano opportuno presentare un disegno di legge che garantisca una copertura finanziaria a favore dei consorzi;

se siano a conoscenza di altri mezzi per finanziare i consorzi. (4-12439)

RISPOSTA. — Al riguardo, sulla base degli elementi pervenuti dalla Direzione Generale competente, si precisa quanto segue.

In applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è stata disposta l'iscrizione in un unico capitolo (1608) dei finanziamenti necessari a dare un sostegno pubblico di natura promozionale a quattro categorie di soggetti, operanti a favore delle esportazioni nazionali, e precisamente:

Consorti e Società consortili per il commercio estero (legge n. 83/1989);

Enti, Istituti ed Associazioni (legge n. 1083/1954);

Camere di commercio italiane all'estero (legge n. 518/1970);

Consorti Agro-alimentari e Turistico-alberghieri (articolo 10 della legge n. 394/1981).

L'unificazione in un unico capitolo dei sostegni diretti alle citate categorie consente a questa Amministrazione di valutare in un quadro globale le esigenze dei soggetti interessati, che operano, tutti, mediante prestazione di beni e/o servizi reali a favore delle imprese. Ripartire la dotazione dopo l'approvazione del bilancio facilita inoltre questa Amministrazione nelle scelte aggiornate, tenendo conto sia delle richieste pervenute, sia dei programmi pubblici, in particolare di quelli dell'ICE.

La dotazione anzidetta viene ripartita da questa Amministrazione tra le quattro categorie di soggetti sopra-menzionati con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del Tesoro, previo parere espresso dalle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato.

Premesso quanto sopra, si fa presente che, nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1997 è stata stanziata la somma di Lit. 40.500.000.000 sul capitolo 1608 (tabella 16 legge 23 dicembre 1996, n. 664).

Detto stanziamento, con decreto del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 24 giugno 1997, è stato ripartito come segue:

Lit. 20.000.000.000 per le finalità di cui alla legge n. 83/89;

Lit. 7.800.000.000 per le finalità di cui alla legge n. 1083/54;

Lit. 10.300.000.000 per le finalità di cui alla legge n. 518/70;

Lit. 2.400.000.000 per le finalità di cui alla legge n. 394/81 — articolo 10.

Per quanto riguarda, infine, l'anno finanziario 1998, la legge finanziaria 1998 del 27 dicembre 1997, n. 450, ha stanziato la somma di Lire 36 miliardi sul capitolo 1608.

A tale riguardo si segnala che è in corso di definizione la ripartizione del predetto stanziamento per l'anno 1998, tra le quattro finalità di cui alle leggi sopraindicate.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Antonio Cabras.

APOLLONI. — Al Ministro del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:

nei comuni del nord si registra un preoccupante allarme all'indomani della notizia del disegno di legge sul riordino della finanza locale;

attualmente i bilanci comunali si reggono su due grandi fonti d'entrata: l'auto-finanziamento, grazie alle imposte locali, e i contributi che lo Stato versa nelle casse municipali;

in buona sostanza, il provvedimento mirerebbe a rivoluzionare gradualmente la

vita dei comuni incidendo sul loro nervo più sensibile, ovvero le disponibilità finanziarie;

le prime vittime dei piani governativi rischiano di essere proprio i comuni, soprattutto quelli medi e piccoli, del settentrione;

proprio questo secondo capitolo rischia di diventare doloroso al nord, perché il Governo intende in futuro legare la concessione di fondi esclusivamente al numero degli abitanti senza tener conto dell'estensione dei comuni, colpendo di fatto le aree geografiche settentrionali dove l'incremento demografico è più basso;

gli stessi pericoli non incombono invece sulle autonomie locali delle regioni rosse del centro e sui malandati municipi meridionali;

l'intero sistema delle finanze comunali è infatti sbilanciato a favore del centro e del mezzogiorno in parte grazie ad un'eredità del « compromesso storico »;

nel 1983 il Governo pose come punto di riferimento per i trasferimenti finanziari ai comuni l'ultimo bilancio precedente l'avvio della capacità impositiva degli enti locali e premiò così le allegre finanze dei comuni meridionali e l'enorme spesa sociale delle regioni « rosse » ai danni del nord;

con il passare degli anni la situazione è peggiorata: nel 1996 le tasse locali sono costate 962.968 lire ad ogni milanese, 752.356 ai torinesi, 789.131 ai genovesi, mentre ogni napoletano ha tirato fuori dal portafoglio 559.850 e i palermitani solo 307.084;

il risultato è che oggi la capacità media di autofinanziarsi dei comuni è, mediamente del 57 per cento ma Torino raggiunge il 60 mentre Palermo è ferma al 26 per cento e Napoli al 38 per cento;

ben diversa è invece la situazione nei piccoli e medi comuni delle regioni settentrionali, dove la media supera il 70 per cento —

se sia al corrente del pericolo che incombe sul futuro dei comuni montani;

se sia al corrente delle cause che hanno indotto il governo Prodi a rivoluzionare così radicalmente la finanza locale;

se ritenga che l'obiettivo del suddetto disegno di legge, mirato a concedere i fondi statali in base al numero di abitanti e non all'estensione dell'area geografica, risponda alle reali esigenze dei cittadini residenti nei comuni montani;

se non ritenga invece che tale disegno di legge vada a peggiorare le già sensibili disponibilità finanziarie dei comuni, in particolare quelli montani, i quali si troverebbero ad affrontare una situazione disastrosa in caso di concessione di fondi statali in base al numero di abitanti;

se sia al corrente della clamorosa disparità, nel pagamento delle tasse locali, tra le città del nord e quelle del centro-sud.
(4-12485)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Il progressivo riordino della finanza locale prevede l'ampliamento dell'autonomia impositiva degli enti ed una corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali, in vista di una concreta attuazione di federalismo, mediante il conseguimento dell'autonomia finanziaria da parte degli enti locali.

Le norme vigenti in materia di finanza locale prevedono che i trasferimenti erariali (secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dapprima, e, da ultimo, con il decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, che ha sostanzialmente confermato tale sistema) tengano conto, oltre che del fattore popolazione, anche delle caratteristiche del territorio e delle condizioni socio-economiche, attribuendo le dotazioni finanziarie secondo un sistema di quantificazione, basato su parametri obiettivi, riferiti non solo ai servizi indispensabili di cui all'articolo 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ma come previsto dal nuovo decreto legislativo n. 244 del 1997, anche a quelli maggiormente diffusi che gli enti devono fornire. A tale scopo, gli enti sono

ripartiti in classi demografiche, quattro delle quali riguardano le province e dodici i comuni, (attualmente duplicate, però, in ventiquattro per effetto della distinzione tra montani e non montani — articolo 3, comma 6, lett. b), del decreto legislativo n. 244 del 1997).

I vari servizi, a loro volta, sono valutati attraverso fattori determinanti, quali, ad esempio: le varie fasce d'età della popolazione residente, la dimensione integrale del territorio, la lunghezza delle strade provinciali, le superfici delle acque interne e le estensioni boschive, l'estensione dei centri abitati e del territorio circostante servito dal comune. Le unità di fattore determinante vengono moltiplicate per i parametri monetari obiettivi sia dei servizi indispensabili sia, a decorrere dal 1° gennaio 1999, data di entrata in funzione della nuova metodologia prevista dal decreto legislativo n. 244 del 1997, di quelli maggiormente diffusi. Sulla base di questo prodotto, mediante apposite tecniche di calcolo, sono stabilite le attribuzioni teoriche da assegnare agli enti.

Su tali attribuzioni si devono poi aggiungere elementi correttivi, quali le condizioni di degrado, la presenza di militari e la dimensione demografica degli enti. Tale ultimo correttivo è volto a tener conto da un lato del cosiddetto effetto di attrazione, e cioè dei costi dei servizi che vengono erogati dagli enti di grandi dimensioni demografiche in favore di soggetti non residenti, e dall'altro della rigidità dei costi degli enti di piccole dimensioni demografiche.

Il sistema di perequazione dei trasferimenti erariali è da tempo in via di evoluzione, in linea con il principio della sussidiarietà. Alla perequazione formale è stato aggiunto un nuovo tipo di contributo erariale, assegnato per gli squilibri della fiscalità locale, con erogazioni maggiori per gli enti dotati di minori basi imponibili.

Secondo le disposizioni contenute nel recente decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è stato già previsto un nuovo tipo di perequazione, che tiene conto di ulteriori correttivi degli squilibri di fiscalità locale, prendendo in considerazione sia l'impegno fiscale e tariffario degli enti per incrementare le entrate proprie che le varie poten-

zialità a disposizione, sulla base delle diversificazioni territoriali e demografiche.

In tale decreto sono stati, inoltre, previsti correttivi per gli enti di minore dimensione demografica (articolo 3, comma 13).

Il fattore della montanità, pur non essendo stato utilizzato in sede di determinazione dei fabbisogni, è stato considerato quale elemento di distinzione nell'aggregazione degli enti nelle classi demografiche fino a 59.999 abitanti; conseguentemente, le dodici fasce demografiche relative ai comuni sono state aumentate a venti, in quanto le prime otto sono state « duplicate » proprio in relazione a tale fattore, che nelle quattro fasce successive non è stato, invece, ritenuto di rilevante incidenza, come risulta dall'articolo 3, comma 6, lettera b), del decreto delegato.

Per l'individuazione dei correttivi per gli enti di maggiore e minore dimensione la Commissione che ha predisposto il testo normativo del decreto legislativo n. 244/1997 ha condotto studi appropriati, con proiezioni aggregate e singole d'ogni tipo, richiesti dai rappresentanti delle autonomie.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

BARRAL. — Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

il Governo cerca di risanare il proprio bilancio sempre a carico dei contribuenti: direttamente attraverso un aumento della pressione fiscale e indirettamente attraverso il taglio dei trasferimenti agli enti locali;

sono molti i comuni su tutto il territorio nazionale che non possono disporre dei propri beni immobili in quanto utilizzati da uffici dello Stato;

un esempio di quanto sopra riportato risulta essere il tribunale civile e penale di Cuneo, che è appunto situato in uno dei più bei palazzi della città, di proprietà del comune;

la legge 24 aprile 1994, n. 392, che prevede la disponibilità dei locali comunali ad uso di uffici statali, non è più rispondente alle attuali esigenze della collettività, e presenta non pochi problemi di applicazione in una società che si è evoluta;

lo Stato per l'utilizzo di detti locali deve pagare un contributo al comune, il più delle volte eluso o rimandato *sine die*;

per le spese di funzionamento del tribunale civile e penale il comune di Cuneo avanza dallo Stato la cifra approssimativa di due miliardi di lire dal 1985;

analoga situazione si verifica a proposito dei locali occupati dall'ufficio tecnico erariale, che deve al comune 1.044.144.755 di lire;

le insolvenze dello Stato nei confronti degli enti locali, già fortemente provati dalle manovre di questo Governo, porteranno a ridimensionare i servizi da essi erogati ancora una volta a discapito del cittadino utente —;

se non si ritenga necessario e quanto mai urgente verificare le posizioni debitorie dello Stato nei confronti degli enti locali ed attivare le opportune procedure al fine di sanare una situazione che mette a dura prova l'operato di tali enti e, quindi, anche dei servizi da essi erogati ai cittadini. (4-07061)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Secondo il disposto della legge 24.4.1941 n. 392, sulla base delle spese sostenute per gli uffici giudiziari e riportate a rendiconto, vengono corrisposte annualmente ai Comuni contributi in misura variabile secondo la disponibilità finanziaria sull'apposito capitolo di bilancio.

Tale corresponsione è stata sempre determinata tenendo presenti le particolari situazioni degli uffici giudiziari in relazione alle loro specifiche esigenze.

In proposito si rileva che negli ultimi anni è stato possibile coprire all'incirca il 70-80 per cento delle spese anticipate dagli Enti locali, grazie anche alle leggi di spesa

che hanno consentito di integrare gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Tale percentuale è stata valutata tenendo conto esclusivamente delle spese vive anticipate dall'amministrazione comunale, al netto del « fitto presunto » che rappresenta un onere virtuale per i Comuni, non già un'effettiva erogazione di spesa.

Con tale denominazione infatti, si individua il valore locativo di immobili di proprietà comunale o costruiti con i mutui della Cassa depositi e prestiti con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.

Ciò premesso si rappresenta che dal 1990 al 1994 il Comune di Cuneo è stato rifiuto di circa l'89 per cento delle spese anticipate mediante contributi periodicamente variati e comunque annualmente corrisposti da questa Amministrazione.

Purtroppo la complessità del meccanismo di contribuzione previsto dalla citata legge 392/41 comporta un notevole divario tra la data di anticipazione delle spese da parte del Comune e quella di effettiva erogazione del contributo statale dell'Amministrazione comunale.

Il Ministero, peraltro, si adopera al fine di ridurre al minimo i tempi della procedura.

Infine, per quanto attiene agli interventi di straordinaria manutenzione nel palazzo di giustizia, si segnala che il Comune di Cuneo ha ottenuto, ai sensi della legge 30.3.1981 n. 119 articolo 19, un mutuo di Lire 1.200.000.000 dalla Cassa Depositi e Prestiti per l'esecuzione dei lavori di ampliamento.

Successivamente, a seguito delle accresciute esigenze degli uffici giudiziari, il Comune ha predisposto un progetto di completamento dei lavori per un importo di Lire 3.900.000.000, che ha riportato a suo tempo il parere favorevole di questo Ministero.

Per quanto attiene ai locali occupati dall'ufficio tecnico erariale della stessa città, il Ministro delle finanze ha comunicato quanto segue.

Il Comune di Cuneo, con atto di transazione del 2.4.1975, n. 1294, concesse in locazione parte dell'edificio, sito in Cuneo, al locale Ufficio tecnico erariale, dal-

l'1.11.1971 fino al 31.10.1973, inseguito più volte prorogata e così fino al 31.10.1985.

Per tale periodo i canoni spettanti sono stati regolarmente corrisposti alla proprietà. Per il periodo successivo al 31.10.1985, i locali sono stati occupati dall'Amministrazione sine titolo.

Soltanto in data 5.7.1993, con decorrenza dall'1.11.1991 fino al 31.10.1997, fu stipulato il contratto di locazione, al canone annuo di L. 90.000.000.

Tale contratto conteneva una clausola con la quale l'Amministrazione si riconosceva debitrice nei confronti del Comune di Cuneo della somma di L. 540.000.000 onnicomprensive, per l'occupazione dei locali dall'1.11.1985 al 31.10.1991.

In tal modo l'Amministrazione intendeva sanare contestualmente il precedente periodo extracontrattuale e corrispondere il canone stabilito nel contratto.

Tuttavia la Ragioneria Centrale, con rilievo, non ammise a registrazione il decreto approvativo del suddetto contratto poiché l'intero onere pregresso (riferito sia al periodo extracontrattuale che a quello della decorrenza contrattuale) avrebbe dovuto gravare sull'esercizio finanziario 1995.

Per tali motivi, l'Amministrazione ha dovuto, pertanto, scindere in due tempi i pagamenti (quelli extracontrattuali e quelli derivanti dal contratto).

Infatti, con decreto n. 2/525 del 9.5.1997, è stata liquidata la somma di L. 502.500.000 per il periodo dall'1.11.1991 al 30.5.1997, corrispondendo il canone di L. 90.000.000 annue, concordato in contratto.

Soltanto recentemente (nello scorso mese di settembre), è stata raggiunta l'intesa con il Comune di Cuneo, relativamente alla determinazione dell'indennità extracontrattuale da corrispondere per l'intero periodo pregresso e più precisamente dal 1° 11.1985 fino al 31.10.1991, ammontante complessivamente a L. 540.000.000.

Per detto importo, con decreto n. 2/9983 del 24.11.1997 inoltrato agli Organi di controllo per la registrazione, si è provveduto a sanare l'intera morosità.

Lo stesso Ministero delle finanze ha evidenziato sia la complessità della normativa vigente che il lungo iter procedurale, rela-

tivo alle locazioni passive per le amministrazioni dello Stato, le quali si trovano nella condizione di dover ricorrere ad esse in quanto buona parte degli edifici demaniali risultano, di fatto, inagibili o inadeguati alle aumentate necessità.

*Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.*

BERGAMO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

negli ultimi giorni del mese di marzo 1997 sono stati diffusi una serie di indicazioni dei tassi disoccupazionali in Italia dagli Istituti nazionali preposti: l'Istat, l'Isco, i dati forniti in questi giorni risultano estremamente contraddittori perché: il 26 marzo l'Istat annuncia che la disoccupazione sale al 12,4 per cento; il 27 marzo annuncia che vi è una riduzione dell'occupazione pari al 2,1 per cento, il 28 marzo invece l'occupazione aumenta dello 0,2 per cento;

l'Isco non è da meno nell'altalenante fornita di dati perché il 26 marzo dichiara che nel mese di marzo l'indice di fiducia delle famiglie nella ripresa dell'economia in Italia è in diminuzione, mentre, due giorni dopo, afferma esattamente l'opposto in quanto il dato questa volta risulta positivo;

questa sconcertante contraddittorietà dei dati forniti ha generato una notevole confusione non solo nell'area degli operatori economici, ma anche nell'opinione pubblica;

si è generata infatti la comunicazione che i due istituti l'Istat e l'Isco che annualmente costano circa 220 miliardi (206,1 l'Istat e 13,2 l'Isco), non siano completamente credibili per l'inaffidabilità dei dati resi pubblici con una certa superficialità e derivanti sicuramente da studi approfonditi dal sistema economico nazionale —:

i motivi per cui tutto ciò si sia verificato in quelle giornate prima indicate;

se i vertici dei due istituti siano stati « sensibilizzati » o siano stati oggetto di « pressioni politiche » per mascherare le drammatiche realtà economiche del nostro paese per evitare allarmismo e per ossequio al regime;

quali iniziative intendano promuovere la fine di verificare se quanto accaduto abbia responsabilità precise ed eventualmente quali procedure intendano adottare. (4-08838)

RISPOSTA. — *L'On.le interrogante, con riferimento a dati concernenti l'andamento dell'occupazione e dell'economia diffusi dall'ISTAT e dall'ISCO nel mese di marzo 1997, ne lamenta la contraddittorietà ed esprime preoccupazione in ordine all'effettiva affidabilità delle rilevazioni condotte dai citati Istituti pubblici.*

Al riguardo, sulla base di quanto in seguito sarà analiticamente esposto, si può affermare che la lamentata contraddittorietà è solo apparente, in quanto i dati richiamati dall'On.le interrogante si riferiscono ad indicatori non omogenei (il che dà conferma della imparzialità ed obiettività dei criteri metodologici che presiedono alle indagini ISTAT ed ISCO).

In particolare, si osserva quanto segue.

L'ISTAT produce un sistema di informazioni sul lavoro che permette di focalizzare il problema nella sua complessa articolazione e di dare allo stesso tempo una rappresentazione analitica e coerente della realtà.

La complessità è quindi, in larga misura, inevitabile e d'altronde è questa la strada seguita anche negli altri paesi europei.

In materia di lavoro in Italia esistono due principali fonti congiunturali rappresentate da indagini dirette:

l'indagine trimestrale sulle forze lavoro;

l'indagine mensile sugli indicatori dell'occupazione nelle grandi imprese dell'industria e dei servizi.

Accanto alle predette fonti si pongono le stime di contabilità nazionale sull'input di

lavoro impiegato dal sistema produttivo, dalle quali si ottengono dati sull'occupazione espressi in unità di lavoro.

Per quanto riguarda la domanda di lavoro, l'indagine trimestrale sopra indicata fornisce i dati sul numero degli occupati e la rilevazione mensile sulle grandi imprese informa sugli occupati e sull'uso degli straordinari, nonché sulle risorse inutilizzate perché in cassa integrazione, mentre la contabilità nazionale fornisce la quantità di unità di lavoro a tempo pieno (compreso il lavoro non regolare e sommerso), necessaria per realizzare il prodotto interno lordo. Sul versante dell'offerta, la fonte primaria è sempre l'indagine sulle forze di lavoro, che fornisce informazioni sui disoccupati ed anche sulla popolazione inattiva, quella cioè che non si affaccia al mercato del lavoro, sia essa in età lavorativa o meno.

Ogni dieci anni, i censimenti offrono un riscontro sui dati rilevati sia sul versante della domanda che su quello dell'offerta.

Ciò premesso e con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si fa presente che i dati forniti dall'Istat il giorno 26 marzo 1997 (tasso di disoccupazione pari al 12,4 per cento, citato nel testo, e dati sugli occupati e sulle variazioni, non menzionati nel testo) si riferiscono all'indagine trimestrale sulle forze di lavoro e sono relativi alla rilevazione condotta nel mese di gennaio 1997.

L'indagine sulle forze di lavoro raccoglie informazioni sulla condizione professionale delle persone residenti e presenti in Italia che vivono in famiglia. Sono escluse per definizione le persone che non risiedono nel territorio nazionale, come gran parte dei lavoratori immigrati, i cittadini italiani che mantengono la residenza in Italia, ma lavorano e vivono all'estero con tutta la famiglia e i membri permanenti delle convivenze.

Le informazioni dell'indagine permettono di conoscere a cadenza trimestrale la struttura e i cambiamenti della popolazione attiva e non attiva del Paese.

Gli indicatori presentati riportano oltre alla situazione strutturale del paese in tema di occupazione e disoccupazione, i confronti di tipo congiunturale (tra due rilevazioni

consecutive) e di trend (tra due rilevazioni dello stesso periodo condotte in due anni consecutivi).

Il dato reso pubblico il 27 marzo 1997 (riduzione dell'occupazione pari al 2,1 per cento) si riferisce all'indagine mensile sugli indicatori dell'occupazione nelle imprese della grande industria. Questo riguarda l'anno 1996 ed è relativo ai lavoratori dipendenti delle imprese con oltre 500 addetti del solo settore dell'« Industria in Senso Stretto » (ISS). Tale insieme rappresenta circa il 25 per cento del totale dei dipendenti del « ISS ». Il dato è comprensivo del numero di occupati in Cassa Integrazione Guadagni (CIG).

La stima in questione è effettuata dal lato della domanda, cioè sulla base di dichiarazioni rilasciate dalle imprese;

Il dato reso pubblico il 28 marzo 1997 (+0,2) costituisce la stima dell'« Input di lavoro » effettuata all'interno del quadro concettuale delle stime di Contabilità Nazionale.

Tale dato è relativo al totale delle attività economiche (Agricoltura, Industria e Servizi) e all'insieme delle posizioni lavorative (dipendenti e indipendenti). Inoltre questo dato non misura il numero di persone occupate, ma la « quantità di lavoro » che è stata utilizzata dal sistema produttivo che risulta quindi omogenea agli aggregati economici propri della Contabilità Nazionale quali, ad esempio, il PIL.

In base alle definizioni dettate dall'Eurostat, tale valore tende a misurare la effettiva quantità di lavoro utilizzata dal « Sistema produttivo Italia », a qualsiasi titolo e da chiunque prestata. In essa quindi è inclusa la quantità di lavoro prestata dai lavoratori « non regolari », dagli « stranieri non residenti », da coloro che effettuano un « doppio lavoro », e sono escluse le ore di CIG.

La stima dell'input di lavoro è ottenuta dal confronto e dall'integrazione di più fonti informative (sia dal lato dell'offerta che dal lato della domanda di lavoro) e non è espressa in termini di numero di persone occupate.

Le unità di misura scelte per descrivere tale aggregato sono le Unità di Lavoro (ULA), che esprimono la quantità di lavoro in termini di « equivalenza a tempo pieno ». Quindi, l'input di lavoro corrisponde al numero teorico di occupati a tempo pieno utilizzati per realizzare la quantità di produzione espressa dal sistema Italia.

La descrizione delle stime cui si fa riferimento nell'atto di sindacato ispettivo evidenzia che queste misurano aspetti e/o segmenti diversi del fenomeno occupazione e che l'apparente incongruenza delle cifre è dovuta al differente comportamento dei segmenti cui esse fanno riferimento.

In particolare, relativamente alle cifre riportate nell'interrogazione si sottolinea che il dato sulla disoccupazione (12,4 per cento) è relativo a gennaio 1997; per un confronto con le altre due quantità ci si deve innanzitutto riferire al dato valido per tutto il 1996.

Si ha quindi che per tale anno, il tasso di disoccupazione risulta pari al 12,1 per cento, con un aumento dell'1,4 per cento rispetto al 1995. Ciò non è in contraddizione con l'aumento degli occupati per lo stesso periodo che risulta dello 0,4 per cento.

Entrambi gli aggregati concorrono a formare l'aggregato Forze di lavoro che per il 1996 è aumentato dello 0,50 per cento.

Il dato sugli occupati per il 1996 presenta quindi un andamento coerente con il dato sulla quantità di lavoro utilizzata dal sistema Italia, che, secondo i dati della Contabilità Nazionale risulta aumentato sempre per il 1996, dello 0,2 per cento.

Per quanto riguarda la diminuzione dell'occupazione nelle imprese della grande industria si sottolinea ancora che tale dato si riferisce ad un sottoinsieme (di cui si tiene comunque conto, anche nelle stime della Contabilità Nazionale) e sta ad indicare un andamento contrastante tra questo segmento del sistema produttivo ed altri nei quali si è evidentemente registrato un aumento dell'occupazione.

Le analisi e gli indicatori prodotti sono costruiti sulla base di sistemi e definizioni concordati in sede internazionale e vengono diffusi attraverso i Comunicati stampa, di-

stribuiti secondo scadenze programmate e prefissate con un anno di anticipo.

Il Comunicato stampa riporta anche Note informative, Glossario e numero telefonico dei responsabili dell'Istat cui fare riferimento per avere informazioni più dettagliate ed eventuali chiavi di lettura delle notizie diffuse.

Per quanto riguarda i dati sull'occupazione elaborati dall'Istituto per lo studio della congiuntura (ISCO), operante presso il Ministero del bilancio si fa presente che detto Istituto, all'interno delle sue attività volte ad analizzare lo stato e le tendenze dell'economia, conduce mensilmente alcune inchieste presso gli operatori economici, i cui risultati vengono diffusi attraverso comunicati che sono normalmente ripresi dalle agenzie di stampa e trovano poi eco sui mezzi d'informazione.

In particolare viene svolta ogni mese un'indagine presso un campione casuale di consumatori (diffusa sotto il nome di inchiesta ISCO-Famiglia), in cui si raccolgono i giudizi degli intervistati riguardo sia alla situazione economica generale del Paese che a quella del nucleo familiare di appartenenza; questi risultati vengono sintetizzati in un apposito indice definito « clima di fiducia delle famiglie », molto utilizzato dagli analisti quale indicatore dell'evoluzione delle aspettative dei consumatori. Con la stessa cadenza mensile, l'ISCO raccoglie le opinioni di un ampio gruppo di imprese industriali (circa 3000), che forniscono giudizi sullo stato e sulle tendenze a brevissimo termine delle più importanti variabili riguardanti l'attività aziendale (produzione, domanda, prezzi, occupazione) nonché sulle attese di sviluppo dell'economia italiana. Gli indicatori qualitativi tratti da questa inchiesta sono utilizzati dagli analisti economici per prevedere l'andamento a brevissimo termine della domanda e della produzione industriale.

Per quanto riguarda i comunicati relativi alle inchieste ora richiamate, diffusi dall'ISCO alla fine di marzo, va rilevato quanto segue.

Il 26 marzo 1997, nel comunicato contenente i risultati dell'inchiesta condotta nel mese corrispondente presso i consumatori si

afferitava: « i giudizi dei consumatori hanno riflesso una leggera accentuazione del pessimismo riguardo all'evoluzione dell'economia, in un contesto di stabilità delle attese relative alla propria situazione personale ». Ciò corrisponde effettivamente all'andamento segnalato dai dati (relativi ad un ampio insieme di variabili) pubblicati nello stesso comunicato e leggibile anche nella discesa dell'indicatore del clima di fiducia, scesa da 109,9 in gennaio a 109,0 in febbraio e a 108,6 in marzo.

Il 28 marzo 1997, nel comunicato contenente i risultati dell'inchiesta condotta alla fine del mese precedente presso l'industria si afferma: « le imprese industriali, pur evidenziando in febbraio un'evoluzione congiunturale modesta, sembrano confermare le aspettative di un miglioramento nel corso dei prossimi mesi emerse nelle precedenti indagini; (...) ». Tale affermazione sintetizza, con una certa prudenza, il fatto che i giudizi riguardanti le tendenze a 3-4 mesi della domanda e della produzione nell'industria avevano evidenziato in gennaio e nuovamente in febbraio una netta prevalenza delle risposte positive su quelle negative. Nell'analisi degli indicatori qualitativi si riscontra che tale andamento corrisponde, con notevole regolarità empirica, ad un successivo aumento dell'attività produttiva.

Quanto, infine, all'apparente contraddittorietà dei risultati ora richiamati, va ricordato che spesso le variabili relative alle attese dei consumatori e quelle riguardanti i comportamenti delle imprese segnalano andamenti differenziati. In particolare, si può rilevare che, in occasione dell'inversione ciclica del 1994, gli indicatori tratti dall'inchiesta presso le imprese, evidenziarono l'imminente inizio della ripresa con circa sei mesi di anticipo rispetto ai segnali leggibili nel clima di fiducia delle famiglie. Peraltro dal punto di vista dell'analisi congiunturale, è perfettamente possibile che l'attività industriale inizi ad espandersi nonostante il permanere di una tendenza poco dinamica dei consumi privati.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Franco Bassanini.

BERSELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sono stati predisposti dal Ministro per le politiche agricole già dal mese di marzo due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzati alla corretta applicazione nel nostro Paese della direttiva comunitaria n. 9/409 e riguardanti in particolare: *a)* modificazione dell'elenco delle specie cacciabili; *b)* criteri per l'applicazione del prelievo in deroga;

entrambi i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stati rimessi al Ministro dell'ambiente per il necessario concerto previsto dall'articolo 18, comma 3 della legge n. 157 del 1992;

in data 21 marzo 1997, con parere favorevole dei due ministeri, è stato deliberato solo il decreto inerente la modificazione dell'elenco delle specie cacciabili, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1997;

con il suddetto decreto sono state escluse otto specie dall'elenco delle specie cacciabili: passero, passero mattugia, passera oltremontana, colino della Virginia, storno, corvo, taccola francolino di monte e pittima reale;

il secondo decreto concernente la definizione dei criteri per l'applicazione del prelievo in deroga non è stato ancora firmato dal ministero dell'ambiente nonostante l'esigenza da più parti sollevata di una contestualità di deliberazione dei due decreti anche perché entrambi i decreti, integrandosi tra loro, rappresentano un atto dovuto e complessivo di applicazione corretta della già citata direttiva comunitaria;

la mancata firma del secondo decreto assume — ad avviso degli interroganti — una particolare gravità poiché il secondo decreto insieme al primo già pubblicato avrebbe interrotto la procedura di infrazione aperta dall'UE, nei confronti del nostro Paese, per l'inadeguatezza attuativa delle disposizioni comunitarie in materia; avrebbe soddisfatto l'indicazione della sen-

tenza n. 272 del 1996 della Corte costituzionale; avrebbe applicato correttamente lo strumento della deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/Cee peraltro già recepita dagli membri dell'Unione europea e senza per questo aver creato motivi di contenzioso sorti in Italia a causa della manifesta opposizione del Ministro dell'ambiente;

le organizzazioni professionali agricole più volte e in più occasioni hanno sottolineato l'esigenza di una rapida decretazione in materia a tutela dei raccolti e delle produzioni agricole;

il secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri intende rendere più organica e precisa l'attuazione della legge n. 157 del 1992 che si muove sui binari di una concreta azione di salvaguardia ambientale e faunistica in piena sintonia con le altre legislazioni europee e le direttive Cee;

in data 9 maggio 1997 in un comunicato stampa congiunto i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole hanno dichiarato di aver concordato di voler condurre a rapida conclusione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, l'iter di approvazione di un atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle deroghe al divieto di caccia previste dalla direttiva comunitaria sulla tutela degli uccelli selvatici;

si sono svolti diversi incontri presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con i Ministeri competenti i cui esiti sono da registrarsi in senso negativo per la palese opposizione manifestata anche in quella sede dal Ministro dell'ambiente di non volere procedere alla firma del secondo decreto;

appare paradossale che un ministro della Repubblica, per motivazioni dichiaratamente di parte, non intenda sottoscrivere un atto dovuto peraltro di interesse internazionale;

dodici regioni hanno già indicato nelle loro leggi regionali la volontà di com-

pletare l'iter di recepimento della direttiva sopra richiamata —:

se non ritenga urgente assumere direttamente l'iniziativa al fine di risolvere il contenzioso in atto procedendo alla pubblicazione del secondo decreto evitando così l'espandersi di un conflitto che potrebbe aver risultati negativi non solo in campo nazionale ma soprattutto sul versante internazionale. (4-11205)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto viene sollecitata l'emanazione del decreto concernente i criteri per l'applicazione del prelievo in deroga di cui alla Direttiva Comunitaria 409/79 articolo 9. A tale proposito si riferisce che il Consiglio dei Ministri con DPCM del 27.9.97 ha stabilito che le deroghe di cui all'articolo 9 paragrafo 1 lettere a e b si intendono già regolate dalla legge 11.2.92, n. 157, agli articoli 2 comma 3 e 19 che non consentono il prelievo venatorio. Per quanto riguarda la lettera c), il predetto DPCM ha statuito che è lo Stato che deve disciplinare l'ammissibilità delle deroghe che possono essere adottate dalle Regioni d'intesa con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole. Tali deroghe sono subordinate a precise e puntuali condizioni, che escludono per alcune specie quali il passero, il fringuello, la peppola ed il corvo una vera e propria attività venatoria.*

Si deve in proposito ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272/1996, risolvendo un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Umbra ha riconosciuto la competenza dello Stato per quel che concerne le predette deroghe.

Si aggiunge che con l'emanazione del DPCM si è posto rimedio anche alla procedura di infrazione in corso concernente la cattura ai fini di richiamo della specie passer italiae e passer montanus.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

GIOVANNI BIANCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

sul settimanale Corriere degli Italiani, edito a Lucerna, è apparsa la notizia, mai smentita, che alcuni Magistrati di Bergamo starebbero maltrattando due pensionati: si tratta dei fratelli Teresa e Giovanni Antonio Colleoni di Suisio (Bergamo);

risulterebbe che i malcapitati siano stati espropriati erroneamente di tutti i loro beni e della loro casa paterna, dalla quale sono stati sfrattati addirittura con la forza pubblica;

ciò nonostante, tutte le loro denunce e opposizioni o non hanno avuto seguito, oppure non sono approdate a nulla —:

se ciò corrisponda a verità;

quali provvedimenti intenda adottare per tutelare queste persone, per restituire loro la casa e risarcirli interamente.

(4-08170)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso l'Autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.*

I germani Colleoni proposero opposizione di terzo ex articolo 619 c.p.c. nei confronti di tal Ferruccio Moretti ed altri deducendo di essere proprietari di quote immobiliari relative ai beni oggetto dell'impresa esecuzione. Con sentenza n. 870/94 del 10 febbraio 1994, passata in giudicato, il Tribunale di Bergamo rigettò l'opposizione, non avendo i ricorrenti trascritto le loro domande anteriormente alla trascrizione del pignoramento da parte del creditore procedente (con conseguente inopponibilità delle domande stesse agli esecutanti a norma dell'articolo 2915, secondo comma, c.c.).

Anche l'opposizione agli atti esecutivi proposta dai predetti ebbe esito negativo, avendo il Tribunale rilevato, con sentenza n. 871/94, passata in giudicato, il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, non essendo essi né debitori, né soggetti esecutati, né parti del processo di esecuzione.

Quanto all'esito degli esposti presentati dai Colleoni a seguito della conclusione della vicenda civile, risulta che essi furono archiviati dal giudice per le indagini preliminari, avendo ad oggetto « questioni di

competenza del giudice civile senza implicazioni di carattere penale».

In tale situazione, manca la possibilità di esprimere, nell'ambito delle attribuzioni ministeriali, valutazioni critiche sul merito di motivate statuizioni assunte nell'esercizio della giurisdizione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

BIONDI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il pluriomicida Francesco Paolo Anzeldo, killer di mafia responsabile, fra l'altro, della strage in cui persero la vita il generale Dalla Chiesa, la sua consorte e il suo agente di scorta Russo, è stato recentemente scarcerato;

si tratta di una decisione ad avviso dell'interrogante indecente, essendo l'Anzeldo stato lasciato libero benché autore di oltre sessanta omicidi;

essa costituisce inoltre, ad avviso dell'interrogante, un *favor libertatis* accordato a fronte di dichiarazioni e servizi resi alla causa non della giustizia bensì della propria impunità assistita e retribuita —

se il Governo intenda accertare, attraverso iniziative di tipo ispettivo, la correttezza delle procedure che hanno portato alla scarcerazione dell'Anzeldo;

quale sia il giudizio del Governo sull'attuale concreta attuazione della legislazione sui c.d. pentiti e se ritenga eventualmente necessarie delle modifiche, al fine di evitare il ripetersi di episodi come quello richiamato in premessa. (4-12370)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso l'autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.

La Corte d'assise di Palermo, su conforme parere della Procura della Repubblica, con due ordinanze del 5 agosto 1997, ha revocato la misura della custodia cautelare in carcere cui era stato sottoposto l'imputato cui fa riferimento l'atto ispettivo.

La decisione della Corte è fondata essenzialmente sull'importanza della sua collaborazione, valutata come « eccezionale, piena ed irreversibile », nonché sul venir meno delle esigenze cautelari.

Con sentenza del 25 luglio 1997, la Corte d'assise ha emesso sentenza di condanna alla pena di tredici anni di reclusione.

Tali motivate statuizioni, adottate nell'esercizio della giurisdizione, non sono sindacabili nell'ambito delle attribuzioni ministeriali.

Quanto alle problematiche generali esposte nell'atto ispettivo, si rappresenta che in relazione alla complessa evoluzione che ha assunto il fenomeno del pentitismo, alle controversie cui ha dato luogo, ed alla constatata inadeguatezza della normativa vigente a reggere le accresciute dimensioni della collaborazione, il Ministero ha presentato al Senato il disegno di legge n. 2207 che detta una nuova disciplina.

La proposta, cui ha contribuito un gruppo di lavoro interministeriale incaricato di predisporre un'ipotesi d'intervento normativo che cogliesse tutte le implicazioni della complessa e delicata materia, persegue la finalità di razionalizzare ed unificare la regolamentazione del fenomeno tenendo conto delle concrete evidenze manifestatesi nella realtà processuale ed investigativa.

Il disegno di legge si muove essenzialmente attorno alle seguenti linee guida: netta distinzione del momento premiale, completamente rimesso all'autorità giudiziaria, da quello tutorio affidato all'autorità amministrativa; selezione qualitativa dei collaboratori, il cui contributo dovrà essere caratterizzato dall'indispensabilità, che dovrà essere valutata in termini di ampiezza, attendibilità e novità delle dichiarazioni, sulla base di un verbale illustrativo che costituirà condizione indispensabile per l'ammissione al programma di protezione e per la fruizione di benefici; gestione trasparente dei collaboratori nei processi di mafia e di terrorismo, attuata specificando il volto del programma di protezione e delle misure di sicurezza adottate; limitazione della detenzione extracarceraria ai casi in cui il giudice conceda i benefici penitenziari o revochi i provvedimenti di custodia caute-

lare; detenzione del collaboratore in apposite sezioni, secondo modalità trattamentali differenziate, che impediscano condotte anche solo astrattamente leggibili come concertazione o preparazione delle dichiarazioni; garanzia del contraddittorio nel processo, attraverso la previsione che la violazione dell'obbligo di sottoporsi all'esame dibattimentale può determinare la revoca delle misure di protezione o dei benefici processuali; acquisizione dei beni patrimoniali dei mafiosi, che dovranno essere indicati nel verbale illustrativo cui si è già fatto cenno.

Si confida che l'approvazione di tale normativa consentirà di superare alcuni dei maggiori problemi postisi nella prassi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

BORGHEZIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il 12 novembre 1997, al termine di una lezione, il professor Nobile insegnante di fisica presso la classe II D dell'istituto agrario « Dalmasso », di Pianezza (Torino), dopo aver autorizzato i propri allievi a leggere libri o giornali per distrarsi per alcuni minuti, accortosi che lo studente Simone Aussello aveva iniziato a leggere il quotidiano « La Padania », si recava presso il suo banco, prelevava il quotidiano e, dicendo « questa schifezza non si legge in classe », lo gettava nel cestino sito nell'aula;

lo studente Simone Aussello, ripresosi dallo stupore per simile gesto, andava a riprendere il quotidiano stropicciato e se ne riappropriava, recandosi quindi subito dal preside dell'istituto per riferire correttamente sul grave fatto —:

quali misure intenda adottare per verificare la veridicità di tali fatti che, se comprovati, integrerebbero un'inaccettabile fattispecie di censura politica-ideologica, ancor più grave in quanto avvenuta sui banchi di una scuola pubblica, che contrasta non soltanto con lo spirito e lettera della vigente Costituzione ma con il

bagaglio dei valori di libertà in cui, da sempre, si riconoscono i residenti delle regioni settentrionali, da tempo colonizzati attraverso i concorsi dello Stato centralista da insegnanti impermeabili a tali valori.

(4-13808)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare in oggetto.*

Dai chiarimenti forniti dal Prof. Nobile, per il tramite del preside dell'istituto tecnico agrario « S. Dalmasso » di Pianezza, trasmessi dal provveditore agli studi di Torino, l'episodio al quale fa riferimento la S. V. Onorevole merita di essere ridimensionato.

Il docente in parola, infatti, ha precisato che al termine di due ore di lezione nella classe II/D ha lasciato liberi gli allievi con un po' di anticipo, mentre rimetteva in ordine il materiale didattico si è generato nella classe medesima un trambusto a causa del rincorrersi di alcuni allievi che si contendevano un foglio di giornale tutto attorcigliato.

Bloccati gli alunni, l'insegnante ha sottratto dalle mani dei contendenti il foglio che è stato buttato nel cestino.

A tale gesto è seguito da parte di un alunno una vibrata e scomposta reazione rivendicando la proprietà dell'oggetto.

Dopo aver fatto calmare l'allievo il docente medesimo ha ripreso dal cestino il giornale attorcigliato e l'ha riconsegnato personalmente.

Il Prof. Nobile ha quindi chiuso l'incidente invitando tutti gli allievi ad adottare un comportamento più corretto sia verso gli insegnanti che tra di loro.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CALDEROLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

da sempre la situazione degli organi giudiziari a Bergamo è in grave difficoltà;

sia per il ramo civile che per quello penale è stato richiesto dalle istituzioni locali e dagli ordini professionali, nonché

dai giudici stessi, un inderogabile potenziamento degli organici;

i tempi per l'espletamento di una pratica civile o penale sono sempre più lunghi, con un minimo di 5-6 anni fino ad arrivare, in alcuni casi, ad oltre 10;

ogni magistrato ha in carico migliaia di procedimenti inevasi;

in più occasioni le istituzioni della provincia e le forze politiche hanno lanciato, invano, un appello al Ministero di grazia e giustizia perché provvedesse a potenziare con otto giudici gli organici in forza presso il tribunale di Bergamo;

nel ramo penale sono in servizio presso il tribunale di Bergamo solo sei sostituti procuratori, che rappresentano un numero sicuramente insufficiente per smaltire l'enorme carico di lavoro;

tra i sei sostituti procuratori di cui sopra, uno, il dottor Mario Conte, risulta essere applicato, da circa due anni, alla procura di Palermo;

se ne deduce quindi che i sostituti procuratori effettivi si riducono a cinque, essendo il dottor Conte a mezzo servizio con Palermo;

il dottor Conte, presumibilmente per il suo incarico siciliano, usufruisce 24 ore su 24, unico tra i magistrati di Bergamo, di un servizio di scorta;

nonostante l'arretrato di pratiche e l'archiviazione di numerosi « grandi processi » a causa di indagini infruttuose, la procura di Bergamo, con encomiabile puntualità, contesta reati ad appartenenti al movimento lega nord;

in particolare si distinguerebbe in questa attività proprio il dottor Mario Conte —;

a quanto risalgano le pratiche arretrate in carico al dottor Conte e come sia quantificabile la voluminosità dei fascicoli;

se corrisponda al vero che il dottor Conte, a Bergamo, non ha ancora espletato

indagini di reati risalenti addirittura ad oltre dieci anni fa;

quale sia la percentuale di reati caduti in prescrizione relativi a fascicoli assegnati al dottor Conte rispetto a quella degli altri sostituti procuratori del tribunale di Bergamo;

se corrisponda al vero che il dottor Conte non riceve da anni assegnazioni dal procuratore capo di Bergamo dottor Brignoli;

quali siano le assegnazioni affidate al dottor Conte a Palermo;

se non ritenga opportuno, vista la grave carenza di personale del tribunale di Bergamo, sospendere l'applicazione del dottor Conte a Palermo oppure procedere al suo trasferimento definitivo in altra sede con conseguente sua sostituzione;

se gli incarichi assegnati al dottor Conte, sia a Bergamo che a Palermo, siano tali da legittimare l'uso di una scorta personale;

se siano mai giunte al ministero segnalazioni inerenti a frequentazioni, da parte di sostituti procuratori di Bergamo e relative scorte, di locali notturni o discoteche della provincia, con conseguente grave pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza personale dei sostituti stessi;

quali esiti abbia prodotto l'ispezione ministeriale svoltasi nel 1984 presso il tribunale di Bergamo più volte sollecitata dall'interrogante. (4-05734)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, anche sulla base delle informazioni acquisite presso gli uffici giudiziari interessati, si comunica quanto segue.

Le condivisibili osservazioni proposte nell'atto ispettivo con riguardo al carico di lavori degli uffici giudiziari di Bergamo ed alla necessità di ampliamento degli organici, sono parte di un più generale problema che riguarda molti uffici giudiziari ed il sistema giustizia nel suo complesso.

Questo Ministero ha ritenuto di apprestarvi un radicale rimedio attraverso la nota

riforma che ha portato all'istituzione del giudice unico di primo grado.

Tale mutamento ordinamentale consentirà — si confida — una più razionale distribuzione e quindi una migliore utilizzazione delle risorse umane disponibili.

Ai fini dell'attuazione della delega legislativa è anche prevista la revisione degli organici; ed in tale contesto non si mancherà di considerare le esigenze segnalate.

Per quanto attiene ai quesiti che riguardano il sostituto procuratore della Repubblica dr. Corte, si comunica quanto segue.

Il magistrato in questione risulta assegnatario di un solo procedimento iscritto nei registri delle notizie di reato in epoca anteriore al 1990 e di n. 698 procedimenti penali assegnatigli nel periodo compreso tra il 1990 ed il 1996.

La percentuale dei procedimenti penali dichiarati prescritti dal g.i.p. o dal Tribunale, dei quali il magistrato risulta assegnatario, è in linea con quella dei procedimenti assegnati agli altri sostituti in servizio e comunque non appare addebitabile a negligenza, come riferito dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo.

Lo stesso Procuratore, negli anni 1995 e 1996, in considerazione dell'applicazione del dottor Conte presso la Direzione Distrettuale antimafia di Palermo, terminata il 20.12.1996, e dell'incarico conferitogli dal C.S.M. di responsabile per l'informatica nel distretto della Corte d'Appello di Brescia per il settore penale, non ha assegnato, se non eccezionalmente, al magistrato nuovi procedimenti penali. Peraltro, gli sono stati assegnati, nel periodo predetto, i procedimenti che derivano automaticamente dal turno esterno, quelli connessi con altri già a lui assegnati, quelli che il medesimo magistrato si è autoassegnato quando ha svolto, quale sostituto anziano, le funzioni vicarie del capo dell'ufficio, nonché un terzo dei fascicoli iscritti a seguito di dichiarazione di fallimento.

Al dottor Conte, nel periodo di applicazione presso la Direzione Distrettuale antimafia di Palermo, sono stati assegnati vari procedimenti penali. Particolare menzione meritano quelli relativi a circa sessanta omicidi commessi negli ultimi venti anni

nel territorio palermitano ed agli omicidi del commissario di P.S. Montana, del vice questore Cassarà e della sua scorta.

Le misure di protezione, con uso di autovettura blindata e scorta, disposte a favore del magistrato, sono state adottate a seguito di deliberazione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Bergamo in data 11.9.1995, che ha deciso la loro prosecuzione fino al luglio 1997 in considerazione delle minacce di morte formulate dal sedicente Fronte di liberazione per la Padania.

Questo Ministero non è in possesso di informazioni o segnalazioni circa le frequentazioni di magistrati in servizio a Bergamo.

L'attività ispettiva svolta presso gli uffici giudiziari di Bergamo non ha evidenziato alcun elemento suscettibile di rilievo disciplinare.

*Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.*

CALZAVARA e BAMPO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

in seguito all'approvazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria per il 1997), il Provveditore agli studi di Belluno ha elaborato un piano provinciale di riorganizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/1998, sulla base delle disposizioni contenute in un decreto interministeriale ancora in corso di emanazione;

l'articolo 1, comma 70, della legge n. 662 del 1996, ha previsto espressamente che i piani di riorganizzazione della rete scolastica devono tener conto, per ciascuna provincia, « delle specifiche esigenze socioeconomiche in esso (ambito territoriale) esistenti », delle « necessità » e dei « disagi che possono determinarsi in relazione a specifiche esigenze, particolarmente nelle comunità e zone montane », e che « assumono particolare rilievo, in vista del mantenimento dell'assetto esistente, i disagi conseguenti all'aggregazione (ad altra isti-

tuzione) o alla soppressione di scuole funzionanti in località di montagna »;

i parametri stabiliti dall'articolo 4, comma 1, dell'emanando decreto interministeriale sono assolutamente inadatti ad essere applicati nell'ambito di un territorio totalmente montano, quale è quello della provincia di Belluno, che comporta un grave disagio nei collegamenti tra i centri abitati, soprattutto nel lungo periodo invernale, durante il quale le condizioni atmosferiche a volte bloccano le comunicazioni per intere giornate;

tale piano di razionalizzazione prevede la soppressione di nuove scuole, presidenze ed accorpamenti nel rispetto di coefficienti predisposti, senza il preventivo parere dei diretti interessati;

se non ritenga opportuno intervenire per far sì che i piani organici di aggregazione, fusione e soppressione di scuole ed istituti di istruzione siano adottati dai provveditori agli studi coinvolgendo fattivamente le province ed i comuni interessati, che sono i soli enti in grado di rappresentare le effettive esigenze delle popolazioni amministrate;

se non sia più logico rimandare ogni provvedimento di riorganizzazione della rete scolastica a quando sarà approvato il programma governativo di riordino dei cicli scolastici, che prevede, tra l'altro, una profonda ridefinizione di tutte le scuole, onde evitare il rischio di dovere, tra qualche anno, procedere nuovamente ad ulteriori risistemazioni. (4-08965)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto in merito ai provvedimenti adottati dal provveditore agli studi di Belluno nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 in osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 70, della legge 662/96 e nel D.I. n. 176/97.

I provvedimenti in parola sono stati pertanto adottati, ai sensi del citato articolo 1, non d'intesa, ma sentiti gli Enti locali interessati ed il Consiglio Scolastico Provinciale, che hanno esaminato e discusso in

un apposito incontro l'ipotesi di piano formulata dal provveditore agli Studi.

Sia gli Enti locali, però, come il Consiglio Scolastico Provinciale, si sono astenuti dall'esprimere qualsiasi parere in merito limitandosi a chiedere il rinvio del piano ai prossimi anni.

Tale rinvio, a norma della legge finanziaria, non è stato in alcun caso possibile in quanto la legge stessa prevedeva che i provvedimenti di razionalizzazione della rete scolastica avessero effetto con decorrenza 1.9.1997.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CAPARINI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nel comune di Darfo Boario Terme, il conservatorio Luca Marenzio è un punto di riferimento fondamentale per la crescita delle attività culturali, in un bacino di quasi 100.000 abitanti, ubicate su un territorio che presenta, per le sue caratteristiche orografiche, uno spiccato isolamento rispetto al capoluogo di provincia, Brescia;

sono pervenute numerose iscrizioni, che consentirebbero l'istituzione di una cattedra per corso di chitarra presso tale conservatorio —:

se non ritenga opportuno istituire la cattedra per corso di chitarra presso la sede staccata del conservatorio di Brescia, Luca Marenzio, di Darfo Boario Terme. (4-13417)

RISPOSTA. — La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare in oggetto è superata nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.

Infatti, presso il Conservatorio di Darfo Boario Terme funziona un corso di chitarra al quale sono stati ammessi, previa selezione, 7 allievi, dei 16 che avevano sostenuto le relative prove.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NUCCIO CARRARA, NAPOLI, CARUSO e ANTONIO PEPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia, dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro.* — Per sapere — premesso che risulta agli interroganti che:

ai sensi della legge n. 233 del 31 maggio 1995, di risanamento dell'Asi, è necessaria, dopo il 30 giugno 1996, la nomina di nuovi organi di amministrazione della stessa agenzia;

ai sensi della legge 186 del 1988 istitutiva dell'Asi, il presidente è nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; il consiglio di amministrazione è nominato dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; il direttore generale è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sentito il consiglio d'amministrazione dell'Asi;

la legge 233 del 1995 prevedeva la nomina di un amministratore straordinario affinché realizzasse un regolamento di organizzazione del personale, proponesse entro 180 giorni un piano di riassetto economico per l'Asi, presentasse entro il 31 ottobre 1995 il bilancio di previsione per il 1996 e avviasse le procedure concorsuali per il completamento dell'organico —:

se sia vero che l'attuale amministratore straordinario, Silvano Casini, dopo aver predisposto lo scorso 29 aprile 1996 il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità, non ha ottemperato allo stesso e a tutt'oggi non ha presentato alcun bilancio triennale dell'Agenzia spaziale italiana né tantomeno una relazione che illustri i programmi in corso di realizzazione e quelli programmati, come richiesto dallo stesso regolamento;

se sia vero che il piano di riassetto dell'Asi è stato presentato con 120 giorni di ritardo sulla data prevista dalla legge 233

del 1995 e a tutt'oggi non è stato approvato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in quanto « l'apertura di linee di credito o prestiti rappresenta una metodologia perversa per l'accumulo di ulteriori debiti ed il pagamento dei relativi interessi »;

se sia vero che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ritiene che « l'agenzia spaziale italiana dovrebbe privilegiare un rigoroso e razionale contenimento delle spese » e « non è ipotizzabile percorrere soltanto la strada del ricorso al credito »;

se sia vero che il bilancio di esercizio 1996, presentato con un ritardo di oltre sette mesi, prevede un disavanzo di 823 miliardi, con un aumento di oltre 280 miliardi rispetto alla situazione dello scorso 31 dicembre 1995;

se sia vero che i bilanci 1993, 1994 e 1995 dell'Asi non sono ancora stati presentati;

se sia vero che, come già rilevato dalla Commissione dei cinque esperti, istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 233 del 1995, l'ammontare della situazione debitoria dell'Agenzia spaziale italiana al 31 dicembre 1996 sarebbe di 1.251 miliardi e, quindi, quello a fine 1996 arriverebbe addirittura a 1.412 miliardi;

se sia vero che l'amministratore straordinario Silvano Casini intenderebbe fare ricorso al credito per complessivi 1.085 miliardi, contraendo oneri finanziari per 355 miliardi a carico della stessa Agenzia spaziale italiana;

se sia vero che la Corte dei conti ha definito « illecito comportamento il ricorso al credito per programmi spaziali privi di finanziamento »;

se sia vero che attualmente l'Asi non dispone ancora di un regolamento di organizzazione e funzionamento;

se sia vero che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha respinto la prima stesura del regolamento di organizzazione e funziona-

mento, ritenendolo non conforme alla legge 186 del 1988, che istituiva l'Agenzia spaziale italiana;

se sia vero che nei dodici mesi di amministrazione straordinaria non sono stati avviati meccanismi concorsuali per il completamento dell'organico dell'Asi;

se sia vero che si vuole dare continuità alla situazione degli ultimi dodici mesi attraverso la conferma dell'attuale amministratore straordinario, nominandolo direttore generale;

se non si ritenga necessario provvedere alla nomina dei nuovi organi di amministrazione dell'Asi, affidando la gestione a personalità realmente competenti da individuare tra i professionisti con titoli nella materia e consolidata esperienza tecnica-amministrativa nel settore aerospaziale. (4-02137)

RISPOSTA. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, ed alle tematiche nello stesso evidenziate, si fa presente quanto a seguito specificato.

La precedente amministrazione straordinaria dell'A.S.I., ha predisposto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 233/95 « Disposizioni urgenti per il risanamento dell'A.S.I. », il Piano di riassetto economico-finanziario dell'Agenzia Spaziale Italiana 1990/94.

Il piano di riassetto economico-finanziario, di cui alla legge 233/95, approvato da questo Ministero, di concerto con i Ministri del Tesoro e del Bilancio, prevede un razionale contenimento della spesa nonché, in osservanza al decreto legge del 24 luglio 1992, convertito nella legge 390/92, l'attivazione di una linea di credito — sino alla concorrenza massima di importo pari a lire 500 miliardi nell'anno 1996 — per conseguire il completo riassorbimento del disavanzo nazionale pregresso (1.260 miliardi di lire al 31/12/95) — e, nel contempo, assicurare l'integrale perseguimento degli obblighi assunti in sede internazionale; tutto ciò al fine di garantire il pieno rilancio delle attività spaziali italiane.

Più in dettaglio, sempre in ordine al piano di riassetto economico-finanziario di cui sopra, va evidenziato che il relativo decreto interministeriale è stato approvato in data 13.9.1996, ed in pari data è stato altresì emanato il provvedimento autorizzativo per l'A.S.I. al ricorso al mercato finanziario, per far fronte all'attuazione del piano stesso.

Nel quadro del processo di rinnovamento dell'Agenzia Spaziale, si è provveduto, nell'autunno '96, alla nomina del nuovo Direttore Generale dell'A.S.I. — Giovanni Scerch, e alle nomine di nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

Si ritiene che in tal modo, dopo un lungo periodo di incertezza, si sia portato a compimento l'auspicato processo di rinnovamento dell'Agenzia, nella pienezza dei poteri, inserendo ai vertici di essa uomini nuovi selezionati esclusivamente sulla scorta del loro profilo tecnico-manageriale.

In merito poi, alla eccitata questione sulla necessità di assunzione di nuovo personale, mediante attivazione di procedure concorsuali, si assicura che l'A.S.I. potrà procedere a nuove assunzioni, nei limiti stabiliti dall'articolo 5 della legge 537/93. È stato, tra l'altro, approvato con decreto a firma dello scrivente il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, integrato e modificato in conformità a quanto emerso nella Conferenza dei Servizi del 4.5.'95, nonché la relativa pianta organica ridefinita in base ai carichi di lavoro.

In data 31 dicembre 1996, il suddetto provvedimento è stato inviato per la controfirma al Ministro del Tesoro, e al Ministro della Funzione Pubblica che hanno provveduto a ritrasmetterlo al MURST, debitamente controfirmato.

Sul piano finanziario il disavanzo ASI derivante dagli esercizi precedenti, così come si evince dalla « tabella integrativa allegata al bilancio di previsione relativo all'esercizio 1997 », ammonta, alla data del 31.12.1996, a lire 1.418.362,16 milioni.

L'ASI tuttavia, ha effettuato un riaccertamento dei residui passivi in data 29/4/97, per lire 33.100 milioni. Pertanto tale somma, aggiunta al disavanzo degli esercizi precedenti, costituisce l'esatto complessivo

disavanzo che è quantificabile in lire 1.451.462,16 milioni.

Non si può non evidenziare, in proposito, che tale deficit costituisce il retaggio del passato.

In senso opposto stanno operando i rinnovati vertici dell'ASI, ed in particolare sul fronte dei crediti con l'ESA.

Come ho avuto modo di riferire nell'audizione del 6.2.97 presso la X Commissione della Camera «avevamo un credito molto elevato nei confronti dell'ESA per quanto riguarda i ritorni industriali previsti dalle norme e non realizzati in maniera adeguata e soddisfacente.

Ora (come si rileva dalla statistica al 31.12.96) siamo riusciti, in brevissimo lasso di tempo, quasi a dimezzare il deficit dei rientri assicurati al nostro Paese».

Si auspica che il ruolo dell'ASI sia sempre più incisivo in ambito nazionale ed internazionale.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Giuseppe Tognon.

CAVERI e DETOMAS. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

da ormai molti anni in tutta l'Unione europea vige un doppio regime orario, a seconda delle stagioni, alternandosi l'ora solare in autunno-inverno e l'ora legale in primavera-estate;

in Francia si è aperto sull'argomento un dibattito molto vivace ed è ora all'esame del Governo un rapporto politico-scientifico da cui dovrebbe sortire la scelta francese di fissare la stessa ora per tutto l'anno, ponendo la stessa scelta a livello comunitario —:

se il Governo italiano abbia mai affrontato il tema, quale posizione abbia in merito e quale opzione sarà sostenuta presso l'Unione europea. (4-05017)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue.

In Italia il regime del doppio orario (cd. ora legale) vige continuativamente dal 1966.

Nel corso di questi trenta anni la maggioranza della popolazione ha apprezzato i benefici della maggiore disponibilità di ore di luce naturale per attività turistiche e, in generale, per il proprio tempo libero. Si è potuto, inoltre, riscontrare sia un considerevole risparmio di energia elettrica a vantaggio della «bolletta energetica nazionale», sia una minore sinistrosità stradale nelle ore crepuscolari.

Anche gli altri Paesi dell'Unione Europea hanno valutato positivamente tale regime, tanto che le istituzioni comunitarie dal 1981 emanano direttive per uniformare il regime dell'ora legale.

Recentemente in sede comunitaria si è raggiunta una posizione comune per mantenere fino al 2001 la vigenza dell'ora legale per tutti i Paesi dell'Unione, con inizio l'ultima domenica di marzo e termine l'ultima domenica di ottobre. A questa posizione ha aderito anche la Francia, che aveva, in principio, manifestato una certa contrarietà.

Tale posizione comune si è tradotta in una direttiva che sarà, a breve, pubblicata.

Successivamente, ed in attuazione della suddetta direttiva, entro il 31.12.97, sarà emanato, così come previsto dalla legislazione italiana, il D.P.C.M. che fisserà il periodo dell'ora legale per l'anno 1998.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Enrico Micheli.

CAVERI. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

da ormai sei mesi è attesa la pubblicazione del decreto ministeriale sul parco del Gran Paradiso e, malgrado la risposta — peraltro con tono perentorio e seccato rispetto alle critiche — fornita dal Ministro all'interrogazione n. 4-10536, si è purtroppo rimasti in attesa dello sblocco della vicenda che, nel complesso, si protrae da molti anni ed ha interessato più ministri;

all'interrogante, come ultimo atto noto, risulta una lettera del 16 agosto 1997 del ministero di grazia e giustizia all'ufficio legislativo del ministero dell'ambiente (cui è stata inviata via fax dall'interrogante nel mese di ottobre, non essendone il ministero ambiente — almeno così è stato detto — a conoscenza), del seguente tenore: « Con riferimento alla richiesta di cui alla nota sopra citata, si osserva, relativamente al decreto in oggetto, che il medesimo così formulato ha una evidente natura regolamentare e pertanto dovrà essere non soltanto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ma anche inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. Pertanto, al medesimo, si devono applicare le disposizioni previste dagli articoli 3 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le disposizioni contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 novembre 1986, n. 1.1.26/8143.2.2. Si restituiscono, pertanto, le copie del decreto, che dovrà essere integrato con l'inserimento, in calce allo stesso e prima della data di emanazione, della formula finale propria degli atti normativi, prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985, riportata nella predetta circolare. Si dovrà quindi restituire a quest'ufficio, con apposita nota, l'originale del decreto medesimo, integrato come sopra specificato, nonché nastrinato e provvisto del sigillo di cerallacca (regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092), unitamente a due copie conformi dello stesso ed alla relativa documentazione (parere del Consiglio di Stato e nota inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri ex articolo 17, della legge n. 400 del 1988), con la richiesta di sottoporlo al visto del Ministro guardasigilli (ex articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985), alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed all'inserzione nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. Si prega altresì di redigere ed inviare a quest'ufficio le note da pubblicare in calce all'atto normativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e

3, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985 »;

poiché le soluzioni dell'ufficio pubblicazioni leggi e decreti risultano ben delineate nella lettera, non si capisce perché non vi sia stato un rapido riscontro e, invece, i tempi si siano allungati e nulla l'interrogante abbia più saputo — malgrado ripetute sollecitazioni svolte persino nel corso di interventi nell'aula di Montecitorio — dal ministero dell'ambiente —:

dove sia giacente il decreto sul Parco del Gran Paradiso, a chi siano ascrivibili i ritardi di pubblicazione e se non si ritenga opportuno sveltire le pratiche necessarie per una sua definitiva pubblicazione, essendo il decreto ministeriale datato 24 aprile 1997. (4-13316)

RISPOSTA. — Il decreto del Ministro dell'ambiente, recante: « Adeguamento della disciplina del Parco Nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 », è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20.12.1997.

Per quanto riguarda il ritardo nella pubblicazione si fa presente quanto segue.

Il decreto in questione veniva inviato in data 16 agosto 1997 alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione.

A metà settembre il Ministero di grazia e giustizia, a seguito di richieste del Ministero dell'ambiente per sapere la data di pubblicazione, comunicava per le vie brevi che non era possibile pubblicarlo trattandosi di atto regolamentare normativo e, come tale, da sottoporre a particolare procedura (parere Consiglio di Stato, registrazione Corte dei Conti, sigillo di Stato, ecc), ma che, comunque, avrebbero approfondito la questione.

Il Ministero dell'ambiente faceva allora presente all'Ufficio Legislativo di grazia e giustizia che la normativa vigente (articolo 35, comma 1, legge 394/91 e articolo 4 legge 4.1.94, n. 10) non faceva riferimento a procedimenti previsti per l'emanazione di atti regolamentari e che analogo provvedimento, riguardante il Parco Nazionale d'Abruzzo, era stato pubblicato nella Gazzetta (G. U.

n. 35 del 12.2.1994) senza che il Ministero di grazia e giustizia avesse sollevato alcun problema attinente alla natura dell'atto.

A fine settembre il Ministero di grazia e giustizia comunicava, sempre per le vie brevi, che, addirittura, in data 16 agosto 1997, l'Ufficio Pubblicazione Leggi e Decreti del Ministero stesso aveva inviato una nota che confermava la necessità di considerare il decreto quale atto normativo.

Tale nota, a tutt'oggi, non è mai pervenuta al Ministero dell'ambiente (pare sia stata spedita dal Ministero di Grazia e Giustizia per posta normale) e copia della stessa è pervenuta ai Ministero dell'ambiente solo grazie all'interrogante.

Il Ministero dell'ambiente, ha quindi in tempi rapidissimi predisposto il nuovo decreto, lo ha trasmesso il 27 ottobre 1997 al Consiglio di Stato per il parere; in data 8.11.1997 il Consiglio di Stato ha dato il proprio parere, sulla base del quale il decreto è stato corretto e firmato da me (20.11.97) e trasmesso alla Corte dei Conti che lo ha registrato in data 8 dicembre 1997.

Il decreto è quindi stato pubblicato nella G. U. del 20.12.1997.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

CHINCARINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

il giorno 28 novembre 1997, presso la Palazzina storica del comune di Peschiera del Garda, si è tenuta una conferenza di servizi, atta a trovare una soluzione al problema delle macrofibre che stanno proliferando nei fondali del bacino del basso Garda;

il problema è diventato anche di ordine burocratico e strategico, come di fatto si è potuto constatare in tale riunione; infatti:

ai primi di agosto il sindaco di Peschiera del Garda (lettera 4 agosto 1997,

prot. 4611) chiede all'ispettorato di porto un intervento urgente di pulizia, ma lo stesso risponde: « Non è di propria competenza la pulizia di porti e canali » (lettera 28 agosto 1997, prot. 3462);

il 30 agosto 1997, causa un nuovo accumulo di eccezionali dimensioni della macrofibra, l'assessore all'ambiente del comune di Peschiera del Garda spedisce un telegramma urgente (prot. 3478/S) al prefetto di Verona, all'ispettorato di porto ed al magistrato alle acque. Il magistrato alle acque risponde in data 1° settembre 1997, prot. 6638, evidenziando che non si tratta di un problema idraulico e lo ritiene quindi non di sua competenza;

in data 2 settembre 1997 (prot. 5129) il prefetto convoca una riunione per il 4 settembre 1997, alla presenza degli amministratori del comune di Peschiera, magistrato alle acque, capo ispettorato di porto, direttore P.M.P., direttore S.I.P. dell'Ulss 22, ma non vengono prese decisioni;

in data 5 settembre 1997 l'assessore regionale veneto all'ambiente, Giorgetti, convoca la conferenza di servizi. Viene deciso che le operazioni di recupero delle alghe debbano gravare sull'Ispettorato di Porto, mentre lo smaltimento delle stesse sia a carico del comune di Peschiera con la partecipazione di altri enti (provincia di Verona ed aziende di depurazione azienda Garda I ed azienda Gardesana servizi);

in data 2 ottobre 1997 viene segnalato l'inizio di un nuovo accumulo delle alghe con lettera indirizzata al prefetto, assessore regionale e magistrato alle acque (prot. 3478);

in data 13 ottobre 1997 viene richiesto un sollecito intervento, perché il problema è diventato consistente, tanto da superare il precedente fenomeno del 30 agosto 1997, e si ridiscute appunto il tutto il 28 novembre 1997, nella conferenza di servizi fra tutti i comuni del lago e gli altri enti interessati;

alla data odierna centinaia di metri cubi di alghe giacciono sull'intero litorale del comune di Peschiera del Garda;

il problema degli interventi sul demanio lacuale e fluviale è un tema da lungo dibattuto dal senatore Massimo Wilde, sia attraverso la presentazione di un apposito disegno di legge (« Trasferimento dei beni lacuali e fluviali dallo Stato alle regioni ») sia attraverso continue interrogazioni parlamentari che evidenziano le innumerevoli problematiche che rimangono irrisolte, ed ultimamente anche con apposito emendamento inserito nel collegato, puntualmente respinto dal Senato nel corso dell'esame parlamentare;

il lago di Garda assorbe un flusso turistico annuo di oltre undici milioni di presenze. — importante rilevare che il bacino è sottodotato di strutture atte allo smaltimento delle acque, in quanto il collettore costruito dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto negli anni settanta per la raccolta di acque nere raccoglie le nere e le bianche ed è per lo più un colabrodo;

il forte aumento dei fosfati e nitrati porta alla eutrofizzazione del lago, con un processo lento che parte dai fondali per venire in superficie, si richiede quindi una immediata risposta in relazione anche all'aumento delle temperature medie delle acque;

è appurato che il ricambio totale delle acque del lago di Garda avviene con molta lentezza stimando in oltre 25 anni il tempo necessario a ciò;

i due presidenti delle regioni Veneto e Lombardia continuano a disinteressarsi del problema non destinando finanziamenti urgenti per consentire ai rispettivi assessorati all'ambiente di intervenire, riconducendo le problematiche del collettore ai rispettivi assessorati ai lavori pubblici le cui strutture continuano a non essere in grado di approntare adeguati provvedimenti —;

quali iniziative immediate si intendano intraprendere al fine di individuare chi deve attivarsi per porre fine alle continue diatribe burocratiche relative agli interventi, chi deve pagare, come si può

organizzare la raccolta di tali rifiuti e come impostarne la prevenzione;

se corrisponda a verità che il problema potrebbe essere in parte risolto con l'aumento del deflusso delle acque nel Minicio, per alcune ore durante le forti burrasche, visto che la causa della forte proliferazione della macrofibra sarebbe dovuta anche allo sbarramento della diga di Salionze così da permettere una migliore concimazione dei fondali e quindi l'aumento della macroflora;

se, oltre all'aumento della macrofibra acquatica, si riscontri anche un aumento della fioritura algale e delle microalghe con deposito sul fondo anche di mucillagini, e quindi quali siano le soluzioni per ostacolare il fenomeno;

se non sia giunto il momento di attivare un serio controllo da parte dei comuni interessati di tutti gli sversamenti a lago, compresi i corsi d'acqua di IV categoria, che portano acque provenienti dalle zone agricole delle colline moreniche, e per verificare se i contenuti delle stesse siano ricchi di fertilizzanti;

se tutti i comuni siano dotati del piano idrogeologico, strettamente legato al piano regolatore generale e se tale strumento evidenzia deviazioni, interruzioni, chiusure di corsi d'acqua di VI categoria, specialmente per i comuni che scaricano acque provenienti dalle colline moreniche del basso Garda;

se non sia il caso di semplificare i vari iter, evitando le deroghe regionali per eventuali ulteriori interventi, presentando delibere appropriate e procedendo all'acquisto di un battello-spazzino, ed al fine dello smaltimento classificare tale macrofibra, come un residuo urbano (tipo fogliame), e non un rifiuto speciale che moltiplica i costi delle amministrazioni comunali che subiscono l'evento;

se attraverso la struttura dell'Autorità di bacino non sia possibile attivare un tavolo di coordinamento, e altrimenti individuare un altro punto d'incontro;

se al magistrato alle acque competa non solo il controllo del livello e delle portate delle acque, ma anche delle difese spondali e perché non intervenga durante le burrasche, in modo di regolare i deflussi del Garda nel Mincio;

se non sia il caso di attuare una indagine da un punto storico su tali processi onde individuarne le cause e quindi i rimedi, visto che dal 1972 al 1993 le alghe erano praticamente sparite per poi ricomparire arrivando così all'esplosione del 1997;

se non sia giunto il momento di attivare un serio controllo di tutto il collettore bresciano ed imporre all'azienda Garda 1 che lo gestisce tale unico compito, non consentendogli di allargare il proprio oggetto sociale alla raccolta rifiuti urbani visto che tale società è già carente nello svolgere il suo fondamentale compito, e responsabilizzare i comuni lacustri al rispetto delle leggi in materia ambientale;

se non sia il caso di coinvolgere tutti i sindaci del Garda responsabilizzandoli con nuovi straordinari trasferimenti, disponibili immediatamente, attingendoli dai molteplici interventi finanziati per il risanamento delle acque del Mezzogiorno e mai adoperati, riconducibili questi ultimi a diverse centinaia di miliardi. (4-14244)

RISPOSTA. — *In ordine all'interrogazione in oggetto concernente il fenomeno dell'eutrofizzazione del lago di Garda si riferisce quanto segue.*

Premesso che lo sviluppo delle cosiddette « alghe », in realtà si tratta di macrofite costituite da piante acquatiche « Vallisneria spiralis », è attribuibile allo stato trofico del lago di Garda che, da analisi effettuate dal Presidio Multizonale di prevenzione dell'USLL 20, risulta sempre più ricco in nitrati e fosfati, la cui causa è da ricercarsi nei continui sversamenti nel lago di reflui civili della popolazione rivierasca.

Il problema è stato oggetto di particolare attenzione delle autorità locali, le quali hanno cercato di far fronte all'emergenza

attraverso l'attuazione di interventi che hanno portato all'asportazione di tutte le alghe.

La Regione Veneto ha discusso il problema in una riunione presso gli Uffici del Genio Civile di Verona.

Presso la sede della Prefettura si sono svolte delle riunioni con i rappresentanti della Provincia, del Comune di Peschiera del Garda, del Magistrato delle Acque Nucleo Operativo di Verona, dell'Ufficio del Genio Civile Regionale Ispettorato di Porto della ULSS 22 di Bussolengo, del Presidio Multizonale di Prevenzione, del Consorzio Garda Uno e dell'Azienda Gardesana Servizi.

Per quanto riguarda il controllo delle acque il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche Magistrato alle Acque — Venezia ha fatto sapere che per quanto attiene al deflusso delle acque nel Mincio, esso è praticamente continuo con portate variabili mediamente tra 30 e 80 metri cubi al secondo in correlazione con i vari periodi irrigui del comprensorio di valle.

Lo stesso Provveditorato ha fatto presente di ritenere che lo sbarramento di Salionze non abbia influenza sulla eutrofizzazione e proliferazione algale, che invece sono imputabili ad eccessi di azoto e fosforo contenuti nelle acque di rifiuto.

Per quanto concerne la regolazione del livello del lago il Magistrato alle Acque ha da tempo disposto di fissare la quota massima di invaso a metri 1,35 sullo zero idrometrico di Peschiera (eccezionalmente a 1,40) per tener conto dell'eventuale verificarsi di burrasche, lagheggiate, moto ondoso, sesse ecc. ragionevolmente di impossibile previsione.

Risulta anche, dalle notizie acquisite dalla Prefettura di Verona che sull'area demaniale, nell'ambito della Provincia compresa tra i territori di Malcesine e Peschiera, esistono impianti di sollevamento autorizzati permanentemente, utilizzando pompe che aspirano il refluo dal collettore interrato più profondo, per rimetterlo al livello dell'impianto circumlacuale e per trasferirlo al depuratore. Nella stessa area insistono impianti di sollevamento aventi concessioni triennali, costituiti da tubazioni che prelevano l'acqua dal fondo del lago per utiliz-

zarla nell'irrigazione dei campi e dei giardini pubblici e privati.

L'Ufficiale idraulico del Magistrato delle acque responsabile della costa veronese del medesimo lago, ha confermato che non risultano esservi impianti non autorizzati, siano essi di prelievo d'acqua che di scarico diretto nel lago, in quanto nel corso degli anni, i Comuni rivieraschi hanno concesso autorizzazioni all'allacciamento degli insediamenti alberghieri ed industriali nonché abitazioni private.

La Compagnia dei Carabinieri di Peschiera del Garda, d'iniziativa o su delega dell'Autorità Giudiziaria, svolge accertamenti miranti ad individuare eventuali scarichi abusivi, nonché prelievi di campionatura delle acque, anche al fine di verificare i reali parametri di versamento degli sfioranti deputati ad assicurare l'eventuale spurgo al lago in caso di rottura delle pompe degli impianti di sollevamento.

Da informazioni assunte dalla stessa Prefettura è emerso che non sono stati individuati sbocchi fognari abusivi lungo la sponda veronese. Inoltre nell'anno 1990 è stata esperita un'indagine mediante l'ausilio di strumentazione telematica all'interno delle condutture, onde accertarne lo stato di efficienza; l'unica anomalia riscontrata riguarda la presenza di grosse radici vegetali che comportano la sostituzione di parte delle condotte con tubazioni in vetroresina — materiale non soggetto a tale tipo di infiltrazioni — nel tratto compreso tra la frazione di Pacengo ed il territorio comunale di Lazise (VR).

Superata la fase di emergenza, con l'asportazione di tutte le alghe a cura dell'Amministrazione Comunale di Peschiera del Garda supportata dall'Amministrazione provinciale, competente in materia di smaltimento dei rifiuti, è stato affrontato il problema della prevenzione.

Per quanto riguarda le cause della proliferazione si sono proposti degli interventi da porre in essere che riguardano la riduzione dell'afflusso dei liquami attraverso opere strutturali sul collettore da parte dell'Ente Gestore, nonché dei servizi di fognatura, quindi la bonifica delle zone costiere ed il controllo dei sedimenti in prossimità

delle stesse. Infine lo smaltimento delle c.d. alghe sotto il controllo del Settore Ecologia provinciale, eventualmente utilizzandole come ammendante.

Fatte queste premesse per significare che il problema è stato ed è seguito dalle autorità competenti, si fa presente che il risanamento del lago di Garda è inserito nel Programma triennale 94/96, approvato con Delibera CIPE del 21 dicembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, che secondo quanto disposto dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, determina la priorità dell'azione pubblica per l'ambiente.

Nel citato programma sono stati stanziati fondi per la somma di lire 8 miliardi per il « Raddoppio del collettore sublacuale di S. Vigilio-Cisano e Garda-Bardolino » e lire 11,054 miliardi per il « Ripristino e completamento del collettore del Lago di Garda ».

Con la realizzazione di questi due tipi di intervento, che risultano essere prioritari, si potrà giungere ad effetti positivi per il contenimento del fenomeno eutrofizzazione, attraverso l'abbattimento degli effetti inquinanti che giungono nelle acque del lago.

Inoltre, si precisa che il Ministero dell'Ambiente per la realizzazione di questi due progetti ha già trasferito alla Regione Veneto una parte del finanziamento, mentre i successivi trasferimenti verranno effettuati sulla base di relazioni trimestrali di sintesi che la Regione trasmette al Ministero ed alla Commissione Tecnico Scientifica per il parere di competenza.

A tutt'oggi non risultano ancora pervenute tali relazioni trimestrali.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

CONTI. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

le accademie delle belle arti di tutta Italia continuano a vivere in uno stato di preoccupante e indefinibile condizione di via di mezzo fra l'università e la scuola media superiore non più giustificabile, so-

prattutto per quelle accademie che producono progetti e lavori all'altezza dei nostri tempi, caratterizzati da un alto sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica;

l'accademia delle belle arti di Macerata, facendosi interprete del disagio che vive questo istituto a Macerata e nel resto d'Italia, ha pubblicamente deciso di non tenere l'inaugurazione dell'anno accademico e di questa decisione, con ampia motivazione, ha dato notizia al Ministro Berlinguer;

il Ministro è intenzionato a presentare in Parlamento un disegno di legge che risolva la preoccupante situazione esistente per le accademie di belle arti —:

se sia a conoscenza che i lavori per il restauro della nuova sede dell'accademia delle belle arti di Macerata, in corso dal 1992, dopo una sospensione avvenuta nel 1994, dovuta ad una ordinanza della Sovrintendenza, e poi ripresi, sono attualmente sospesi dalla fine del 1996 per gravi problemi della ditta appaltatrice, che hanno portato alla decisione del comune di Macerata di rescindere il contratto con la ditta medesima;

se risponda al vero che, ove i lavori non venissero ripresi entro il novembre del 1997, si perderebbero numerosi finanziamenti disponibili;

quali iniziative intenda prendere per risolvere il grave problema, molto sentito dalla cittadinanza maceratese e dagli studenti dell'accademia di Macerata.

(4-08191)

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare in oggetto riguardante la realizzazione dell'edificio destinato alla nuova sede dell'Accademia di Belle Arti di Macerata, l'Amministrazione Comunale, al riguardo interessata, ha comunicato che i lavori di completamento del primo lotto per lire 1.500.000.000 sono stati aggiudicati in data 16.7.1997 alla ditta EDILBURATTI s.n.c.*

La realizzazione del primo lotto ha subito ritardi imputabili all'impresa, alla

quale è stato rescisso il contratto di appalto con conseguente complessa procedura di nuova gara, previa ripresa in possesso del cantiere.

Il completamento dell'opera potrà essere assicurato con l'ulteriore finanziamento di L. 1.547.000.000 assegnato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23/96.

Quest'ultimo finanziamento sarà fruibile appena la stessa Regione ne delibererà l'autorizzazione di bilancio.

Il finanziamento oggetto dell'appalto è fruibile e consente la realizzazione del primo lotto previsto nel contratto di appalto entro 300 giorni dalla consegna dei lavori.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CREMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sono stati predisposti dal Ministro per le politiche agricole già dal mese di marzo due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzati alla corretta applicazione nel nostro Paese della direttiva comunitari n. 9/409 e riguardanti in particolare: a) modificazione dell'elenco delle specie cacciabili; b) criteri per l'applicazione del prelievo in deroga;

entrambi i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stati rimessi al Ministro dell'ambiente per il necessario concerto previsto dall'articolo 18, comma 3 della legge n. 157 del 1992;

in data 21 marzo 1997, con parere favorevole dei due ministeri, è stato deliberato solo il decreto inerente la modificazione dell'elenco delle specie cacciabili, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1997;

con il suddetto decreto sono state escluse otto specie dall'elenco delle specie cacciabili: passero, passero mattugia, passera oltremontana, colino della Virginia, storno, corvo, taccola francolino di monte e pittima reale;

il secondo decreto concernente la definizione dei criteri per l'applicazione del

prelievo in deroga non è stato ancora firmato dal ministero dell'ambiente nonostante l'esigenza da più parti sollevata di una contestualità di deliberazione dei due decreti anche perché entrambi i decreti, integrandosi tra loro, rappresentano un atto dovuto e complessivo di applicazione corretta della già citata direttiva comunitaria;

la mancata firma del secondo decreto assume — ad avviso degli interroganti — una particolare gravità poiché il secondo decreto insieme al primo già pubblicato avrebbe interrotto la procedura di infrazione aperta dall'UE, nei confronti del nostro Paese, per l'inadeguatezza attuativa delle disposizioni comunitarie in materia; avrebbe soddisfatto l'indicazione della sentenza n. 272 del 1996 della Corte costituzionale; avrebbe applicato correttamente lo strumento della deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/Cee peraltro già recepita dagli membri dell'Unione europea e senza per questo aver creato motivi di contenzioso sorti in Italia a causa della manifesta opposizione del Ministro dell'ambiente;

le organizzazioni professionali agricole più volte e in più occasioni hanno sottolineato l'esigenza di una rapida decretazione in materia a tutela dei raccolti e delle produzioni agricole;

il secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri intende rendere più organica e precisa l'attuazione della legge n. 157 del 1992 che si muove sui binari di una concreta azione di salvaguardia ambientale e faunistica in piena sintonia con le altre legislazioni europee e le direttive Cee;

in data 9 maggio 1997 in un comunicato stampa congiunto i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole hanno dichiarato di aver concordato di voler condurre a rapida conclusione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, l'iter di approvazione di un atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle deroghe al divieto di caccia previste

dalla direttiva comunitaria sulla tutela degli uccelli selvatici;

si sono svolti diversi incontri presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con i Ministeri competenti i cui esiti sono da registrarsi in senso negativo per la palese opposizione manifestata anche in quella sede dal Ministro dell'ambiente di non volere procedere alla firma del secondo decreto;

appare paradossale che un ministro della Repubblica, per motivazioni dichiaratamente di parte, non intenda sottoscrivere un atto dovuto peraltro di interesse internazionale;

dodici regioni hanno già indicato nelle loro leggi regionali la volontà di completare l'iter di recepimento della direttiva sopra richiamata —:

se non ritenga urgente assumere direttamente l'iniziativa al fine di risolvere il contenzioso in atto procedendo alla pubblicazione del secondo decreto evitando così l'espandersi di un conflitto che potrebbe aver risultati negativi non solo in campo nazionale ma soprattutto sul versante internazionale. (4-11206)

RISPOSTA. — Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto viene sollecitata l'emanazione del decreto concernente i criteri per l'applicazione del prelievo in deroga di cui alla Direttiva Comunitaria 409/79 articolo 9. A tale proposito si riferisce che il Consiglio dei Ministri con DPCM del 27.9.97 ha stabilito che le deroghe di cui all'articolo 9 paragrafo 1 lettere a e b si intendono già regolate dalla legge 11.2.92, n. 157, agli articolo 2 comma 3 e 19 che non consentono il prelievo venatorio. Per quanto riguarda la lettera c), il predetto DPCM ha statuito che è lo Stato che deve disciplinare l'ammissibilità delle deroghe che possono essere adottate dalle Regioni d'intesa con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole. Tali deroghe sono subordinate a precise e puntuali condizioni, che escludono per alcune specie quali il passero, il fringuello, la peppola ed il corvo una vera e propria attività venatoria.

Si deve in proposito ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272/1996, risolvendo un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Umbra ha riconosciuto la competenza dello Stato per quel che concerne le predette deroghe.

*Si aggiunge che con l'emanazione del DPCM si è posto rimedio anche alla procedura di infrazione in corso concernente la cattura ai fini di richiamo della specie *passer italiae* e *passer montanus*.*

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

DALLA ROSA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:*

da notizie radiotelevisive e di stampa si è appreso che il tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso contro la decisione presa dallo stesso tribunale di sottrarre Julia ed Alexei (due bambini di origine russa) alla famiglia adottiva dei coniugi Antonio Nanchi e Colomba Raco, motivando tale decisione con il dato di fatto che tra la signora Raco ed i due bambini c'è una differenza di età che supera il limite di quarant'anni imposto dalla normativa italiana vigente;

i due bambini in questione sono stati temporaneamente ospitati in un orfanotrofio di Reggio Calabria;

tale decisione, ad avviso dell'interrogante, suscita forti perplessità, perché, i giudici, al di là delle norme dovrebbero tenere conto dei delicati aspetti umani che sempre coinvolgono queste vicende —:

se non intendano promuovere iniziative normative che garantiscano di tener conto del preminente interesse e, in particolare della manifesta volontà dei minori;

se intendano adottare le opportune iniziative normative per abolire l'anacronistico limite di quarant'anni previsto dall'attuale legge per l'adozione internazionale.

(4-14298)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione parlamentare menzionata in oggetto, sono stati acquisiti presso l'Autorità giudiziaria gli elementi occorrenti alla risposta.*

Com'è noto la Legge 4 maggio 1983, n. 184 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» è la normativa, attualmente vigente in Italia, che regola la materia.

L'articolo 6 della suddetta legge, applicabile sia in caso di adozione nazionale che internazionale di minorenni, prevede tra i requisiti obbligatori che la differenza d'età tra i coniugi adottanti ed il minore da adottare non superi i quaranta anni.

Inoltre, il Legislatore con l'articolo 30, I co., della Legge n. 184/83 ha espressamente previsto che, per quei coniugi che intendano adottare un minore straniero, il tribunale per i minorenni emetta un decreto motivato di idoneità all'adozione internazionale, basato sull'accertamento di un'attitudine genitoriale in astratto di quegli stessi coniugi.

Pertanto, conformemente a quanto su rappresentato, anche nel caso di specie citato dall'interrogante, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria con decreto 29.4.1997 ha dichiarato i coniugi N. «idonei all'adozione di uno o due minori stranieri nati non dopo il 14.5.1980».

Tale menzione del limite della data di nascita del minore veniva calcolato nel rispetto del summenzionato divario massimo d'età tra ciascuno degli adottanti e l'adottato, essendo nato il più anziano dei coniugi N. a Taurianova (RC) in data 14.5.1940.

Per quanto sopra esposto, non risponde al vero che «la coppia di coniugi calabrese aveva ricevuto l'idoneità ad adottare due bambini russi, nonostante l'età della signora superasse palesemente il limite sopra citato», trattandosi, bensì di un regolare decreto di idoneità all'adozione internazionale di uno o due minori stranieri (in astratto), contenente precise indicazioni sui limiti di età.

Inoltre, risulta da apposito verbale agli atti del T.M. di Reggio Calabria che, precedentemente all'emissione di tale decreto, i coniugi N. erano stati appositamente convocati in data 25.3.1997 davanti a due giu-

dici onorari dello stesso Tribunale, i quali li informarono specificamente della differenza massima d'età tra adottanti ed adottato prevista dalla Legge n. 184/83 dissuadendoli, altresì, dal ritenere che vi fosse per loro una qualche possibilità di adottare la minore Julia A., che gli stessi coniugi riferirono di avere già visitato in Russia a scopo di adozione.

In tale circostanza, i coniugi N. dichiararono di prendere atto con dispiacere di tale impedimento, pur soggiungendo di non condividere la normativa suindicata.

Inoltre, in data 13.10.1997, sempre su apposita richiesta dei coniugi N., la cancelleria del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, provvedeva a rilasciare un attestato circa il disposto dell'articolo 31 della Legge 4 maggio 1983, n. 184.

In data 9.11.1997, quando i suddetti coniugi giunsero all'Aeroporto internazionale di Fiumicino (Roma) con i minori russi Julia e Alexei, risulta che, tra i vari documenti attestanti una presunta regolarità dell'adozione, gli stessi esibirono alla polizia di Frontiera anche la predetta dichiarazione della cancelleria con l'aggiunta manoscritta della dicitura « per uso di adozione A. Julia e S. Alexei ».

Risultando dagli atti che i minori erano nati in data successiva quella espressamente indicata nel decreto del T.M. di Reggio Calabria, l'Ufficio di Polizia di Frontiera di Fiumicino ne disponeva il respingimento per inammissibilità sul territorio nazionale.

Nelle more della procedura di respingimento, veniva consentito ai coniugi N. di poter trascorrere la notte in albergo con i minori.

I coniugi N., invece, lasciavano Roma per recarsi con i minori a Taurianova (RC); pertanto, su richiesta del P.M., il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria con decreto 14.11.1997 disponeva l'affidamento in via provvisoria ed urgente dei minori al dirigente dell'Ufficio Stranieri presso la locale Questura, con incarico di collocarli in idonea struttura protetta, in attesa che l'Autorità competente avesse provveduto al loro rimpatrio.

Con successivo decreto 25.11.1997, pertanto, il Tribunale per i Minorenni di Reg-

gio Calabria dichiarava la non efficacia in Italia del provvedimento di adozione dei minori A. Julia e S. Alexei, emesso in data 31.10.1997 dal Tribunale di San Pietroburgo nei confronti dei coniugi N., disponendo che fossero attivate le Autorità competenti per il rimpatrio dei minori, ai sensi degli artt. 33 e segg. della Legge 4.5.1983, n. 184.

In data 23.12.1997 il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, rilevato lo stato di abbandono dei minori ne disponeva l'affidamento temporaneo ad una diversa coppia anche ai fini adottivi nominando il Sindaco pro tempore tutore provvisorio.

Su attenta valutazione del caso ed in base alle iniziative assunte al riguardo dallo Stato di provenienza dei minori (Federazione Russa) spetterà alle A.A.GG. minorili competenti stabilire se questa risulti la soluzione più confacente alle loro reali esigenze ed aspettative rispetto al ritorno in patria.

Circa le iniziative connesse alla riforma della legge 184/83 e più specificamente sulla questione dell'età, si rileva — come già espresso in altre risposte ad interrogazioni a riguardo — che è ipotizzabile ripristinare il precedente limite di età dei quarantacinque anni, con l'introduzione di qualche opportuna deroga, ma va respinta — ad avviso dell'Ufficio per la Giustizia Minorile — l'idea della completa abolizione del limite stesso, con la valutazione del requisito anagrafico caso per caso da parte del Tribunale per i Minorenni, sia pure in presenza di qualche difficoltà verificatasi in presenza di detto limite, attenuata poi in alcune recenti sentenze in materia (Corte Costituzionale sent. n. 303/96, Corte Cassazione, S.U. n. 5130/97).

Se la legge venisse modificata secondo quest'ultimo orientamento proposto dall'interrogante, non si otterrebbe alcun concreto beneficio per i minori dichiarati in stato di abbandono, in considerazione del numero ridotto di questi rispetto a quello delle coppie che intenderebbero adottarli.

Per quanto si riferisce all'auspicata promozione di iniziative normative atte a garantire in particolare la manifestazione di volontà dei minori, non si può che concor-

dare con quanto espresso dall'On. Dalla Rosa, facendo presente che già la normativa italiana, in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, prevede obbligatoriamente che debba essere sentito il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. È altresì da osservare che da parte governativa è stato elaborato e presentato il Piano Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza che promuove numerose iniziative volte a tutelare gli interessi del minore ed anche a favorirne la salvaguardia della volontà espressa nel contesto di procedimenti giudiziari.

Va da ultimo rilevato che l'Italia appare tra i primi firmatari della recente Convenzione di Strasburgo del 25.1.1996 sull'esercizio dei diritti del minore.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

TERESIO DELFINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

i corsi di riconversione professionale sono riservati ai docenti in soprannumero con esclusione dei docenti laureati delle scuole elementari;

i corsi abilitanti « prediligono » i precari, senza tener conto che lo stesso diritto spetta ugualmente ai docenti laureati delle elementari, al fine di ottenere l'abilitazione indispensabile per il passaggio di ruolo alle scuole medie di primo grado, in considerazione di una lunga e proficua esperienza maturata per molti anni;

da lungo tempo non vengono più banditi concorsi, per cui ogni possibilità rimane preclusa per il passaggio in ruolo alle scuole medie —:

se il Ministro interrogato, attesa l'evidente sperequazione che si è determinata, non ritenga legittimo ed opportuno predisporre un provvedimento con cui si abolisca il requisito dell'abilitazione per il passaggio interno dalle scuole elementari alle scuole medie dei predetti docenti (tenendo conto dell'anzianità di servizio e dei

titoli) o che sia concesso anche ai docenti di ruolo di partecipare ai corsi abilitanti (con un'eventuale considerazione della disponibilità di orario), o che infine venga abolito il requisito della soprannumerarietà ai corsi di riconversione professionale, almeno per i docenti elementari che intendono frequentarli, per passare alla scuola secondaria di primo grado. (4-08388)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto, si ritiene opportuno far presente che l'articolo 472 del decreto-legge 297/94 prevede che i passaggi da un ruolo ad un altro di scuola di grado superiore siano disposti subordinatamente alla sussistenza del possesso del prescritto titolo di studio e della specifica abilitazione.*

Tale ultimo requisito pertanto non può essere sostituito da altri quali l'anzianità di servizio o altri titoli.

Quanto alla possibilità, auspicata dalla S.V. Onorevole, di consentire agli insegnanti di scuola elementare di ruolo di partecipare ai corsi abilitanti, si precisa che il disegno di legge 932 attualmente all'esame del Parlamento prevede l'abrogazione dei commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 549/95 e l'indizione di una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Per quanto riguarda infine le proposte di abolizione del requisito della soprannumerarietà per la partecipazione ai corsi di riconversione professionale si fa presente che detti corsi sono stati istituiti proprio nel quadro delle iniziative volte alla eliminazione delle situazioni di esubero mediante un proficuo impiego del personale di ruolo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

TERESIO DELFINO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

sta per essere varato il nuovo assetto organizzativo dello status dei segretari comunali e provinciali con l'istituzione dell'agenzia nazionale in attuazione dell'arti-

colo 17, comma 78, della legge n. 127 del 1997, la « legge Bassanini »;

l'ordine del giorno n. 9/1034/B/101, presentato in Senato da tutte le forze politiche e parlamentari, per altro accolto dal Governo nella seduta del 14 maggio 1997, impegnava lo stesso a precisare nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 78, che il comma 83 dello stesso articolo, « quanto all'inserimento nell'albo provvisorio va riferito per il grado iniziale dei vice-segretari comunali alla classe dei Comuni in cui sono state svolte le funzioni e alla relativa fascia professionale » —:

se il testo adattato del nuovo regolamento, di prossima emanazione, non disattenda tale precisa indicazione parlamentare con ingiuste e ingiustificate restrizioni che penalizza gravemente quanti hanno svolto servizi di reggenza o supplenza prima del triennio 18 maggio 1994-18 maggio 1997. (4-13822)

RISPOSTA. — *La norma regolamentare (articolo 12, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 465/1997) costituisce un punto di equilibrio tra l'impegno assunto dal Governo con l'accoglimento dell'ordine del giorno del Senato citato dalla S.V. ed il parere contrario espresso dal Consiglio di Stato in merito a norme transitorie che prevedessero benefici diversi ed ulteriori per i vice-segretari rispetto a quello previsto dalla legge 127/1997.*

Dovendo comunque porre un limite temporale, è parso congruo prevedere che le funzioni di segretario reggente o supplente fossero state svolte nell'ultimo triennio, in quanto una esperienza troppo « datata » potrebbe risultare di scarsa utilità in una professione che impone un costante aggiornamento professionale.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 40, comma 1, della legge n. 142 del 1990 reca la disciplina della grave ipotesi della rimozione degli amministratori degli enti locali;

la legge riserva al ministero dell'interno la responsabilità del provvedimento;

per addivenire a tale decisione occorre soppesare e valutare il concetto generico, e come tale impreciso, di « ordine pubblico »;

si verte dunque in materia altamente opinabile, com'è dimostrato da due sentenze emesse dalla medesima IV sezione del Tar-Campania-Napoli (diversi erano però gli estensori) che contengono due soluzioni diverse;

la prima sentenza (15 luglio 1996 n. 410), relativa alla rimozione del sindaco del comune di Massa Lubrense, esprime un orientamento restrittivo limitando le ragioni di ordine pubblico che legittimano l'intervento sanzionatorio del ministero dell'interno alle situazioni suscettibili di pregiudicare l'ordinato svolgersi dei rapporti della comunità locale, nonché di turbare la quiete e la sicurezza pubblica;

la seconda sentenza (2 agosto 1996 n. 474) sotto il concetto di « ordine pubblico » sembra comprendere un maggior numero di ipotesi, atteso che considera ragioni di ordine pubblico ogni motivo che faccia gravemente venir meno il rapporto di fiducia fra amministratori e cittadini;

nei due casi di specie, profondamente diversa è stata la valutazione, da parte della stessa sezione del Tar, della pendenza di un procedimento penale a carico degli amministratori, stabilendo un principio assai confuso ed aperto a valutazioni eccessivamente discrezionali tanto da sconfinare nell'arbitrarietà;

la rilevanza di queste situazioni è tale da rendere necessaria una seria rimediazione dell'articolo 40 della legge n. 142 del 1990 —:

se non ritenga di dover chiarire in modo inequivoco il concetto di « ordine pubblico » onde evitare che, proprio su materia di tanta delicatezza, possano sovrapporsi pronunce fra loro incompatibili

e contrastanti, idonee soltanto a generare sconcerto nella pubblica opinione.

(4-13621)

RISPOSTA. — Nella sua più vasta ed onnicomprensiva accezione, il concetto comune ed ormai consolidato di « ordine pubblico » non può non fare riferimento, in ogni caso, all'andamento della convivenza civile, che, nelle sue varie espressioni sociali, deve comunque svolgersi nel rispetto delle norme poste o riconosciute dall'ordinamento vigente.

Se imprescindibile e costante risulta un siffatto riferimento, diverse, difficilmente catalogabili in modo rigido e variamente valutabili possono essere le cause di turbativa e le conseguenze connesse.

È comprensibile, pertanto, come nelle ipotesi — ancorché più circoscritte — prese in considerazione dagli artt. 39, 1° comma, lett. a) e 40, 1° comma, della legge n. 142/1990, gli orientamenti giurisdizionali possano apparire disomogenei, se non proprio contrastanti, in relazione agli aspetti differenti presi in considerazione.

Orbene, nelle sentenze indicate alla S.V. non sembra che possa ravvisarsi una sostanziale diversità di interpretazione, quanto, piuttosto, una diversa valutazione in rapporto a situazioni e circostanze non del tutto assimilabili.

Aspetto rilevante — che la S.V. sembra non considerare e che, tuttavia, condiziona notevolmente il potere sanzionatorio governativo — è semmai costituito dall'esigenza, espressamente indicata dalla legge, che i motivi attinenti all'ordine pubblico siano « gravi ».

Tale opportuna specificazione, postulando in pratica l'evidenza della turbativa e delle sue dannose conseguenze e richiedendo, per questo, una congrua motivazione, non può che fungere da efficace garanzia nei confronti di eventuali, paventati abusi.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

LUCIANO DUSSIN e DOZZO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

la stampa locale ha riportato in questi giorni alcune considerazioni rilasciate dall'assessore della regione Veneto alla sanità, Braghetto, relativamente al futuro della Usl 8 di Castelfranco Veneto e Montebelluna, e in genere dei poli Este-Monselice, Camposampiero-Cittadella, Cittadella-Bassano;

vivo e sentito allarme tra la popolazione e gli addetti ai lavori hanno suscitato alcune prospettive future elencate dal Braghetto: in sostanza, ha affermato che sarà avviata la soppressione di uno dei due poli di ciascuna Usl;

il tutto per evitare che il deficit gravante sulla regione — frutto delle recenti politiche indirizzate al decentramento del debito verso le regioni — diventi a breve incontrollabile. Il risultato sarà (il *Gazzettino* del 1° giugno 1997) quello di fare scendere il numero degli ospedali veneti da settanta a trentanove. Così è stabilito. Questo è stato il passaggio attribuito da un cronista all'assessore Braghetto;

viene da chiedersi se chiuderà Castelfranco o Montebelluna, se chiuderà Cittadella o Camposampiero. Questi sono gli interrogativi che i cittadini cominciano a porsi. Da qui le pressanti richieste di chiarezza e soprattutto di ricerca del giusto orgoglio per rivendicare servizi efficienti al posto delle solite chiusure di reparti e ospedali. Conforta questo stato d'animo dei cittadini, che si oppone all'inerzia del sistema politico locale succube delle scelte dei ministeri;

è stato denunciato di recente che i cittadini delle Usl citate perdono duecentomila lire *pro capite* di trasferimenti annui per il servizio sanitario locale rispetto alla media nazionale. Cifra questa che moltiplicata, ad esempio, per il numero degli abitanti della Usl 8, si traduce in una perdita secca di quaranta miliardi di lire annui; tutto questo dopo aver ridimensionato i servizi per rientrare nelle norme per le gestioni ospedaliere e dopo aver versato il doppio al servizio sanitario nazionale, ottenendo la metà dei trasferimenti di molte altre regioni;

a questo punto crea sconcerto apprendere dal Braghetto che gli ospedali non completati nell'edilizia resteranno degli incompiuti, perché i soldi non ci sono;

una proposta che potrebbe dare dei risultati concreti, sotto forma di nuovi trasferimenti alla Usl 8 con interventi mirati a recepire gli indirizzi suggeriti dal ministero della sanità per la ristrutturazione dei servizi ospedalieri, emerge da un dato della relazione dello stato del Paese nel 1995 elaborata nel rapporto annuale dell'Istat, dove si evidenzia che in Italia risulta a tutt'oggi drammaticamente carente il numero di strutture adatte a fornire attività di recupero. Già dal 1985, con la legge n. 595 di quell'anno si era introdotta la destinazione di risorse per le attività di riabilitazione. Questo provvedimento è stato dettato da considerazioni sul quadro epidemiologico che, essendo dominato dalle patologie cronico-degenerative tipiche dell'età anziana, pone il problema del recupero in situazioni tendenzialmente invalidanti;

il circolo virtuoso prevenzione-cura-riabilitazione, che era uno dei principi ispiratori della riforma sanitaria, non ha avuto un sufficiente sviluppo nel corso del tempo. Questo circolo potrebbe essere attivato completamente sfruttando strutture e capacità degli ospedali di Castelfranco Veneto e Montebelluna;

a questo riguardo il nuovo sistema di finanziamento ospedaliero incentiva a dimettere il paziente appena superata la fase acuta della malattia, ponendo contemporaneamente il problema di attivare strutture più adeguate al trattamento della fase di riabilitazione. Questo per evitare un aumento di impegno e di disagio, anche economico per le famiglie che già attualmente assistono circa tre milioni di disabili, mentre gli assistiti in strutture sanitarie sono solo 114 mila;

nel Veneto, il ministero registra un'eccedenza posti letto per malati acuti di 6.736 unità, mentre mancano almeno duemila posti letto in riabilitazione rispetto agli standard di riferimento —:

se ritenga valida la proposta e che sia questa la direzione che può portare a Castelfranco e a Montebelluna nuove risorse e investimenti, considerando che questi due ospedali offrono una valida occasione per verificare da subito la fattibilità degli indirizzi suggeriti dal ministero, in quanto per vicinanza, per strutture disponibili e capacità professionali, offrono una occasione di verifica pressoché ottimale;

se ritenga di intervenire per evitare le sperequazioni relative ai contributi risultanti dai dati del riparto del Fsn per l'anno 1995, che, per la parte corrente, prevede il trasferimento *pro capite* di 540 mila lire in Veneto, 980 mila lire in Campania, 970 mila lire in Calabria, 1 milione di lire in Puglia, tenuto conto che anche le entrate proprie della regione per abitante sono il doppio nel Veneto rispetto alle altre regioni citate, mediamente un milione di lire contro 500 mila lire. (4-10671)

RISPOSTA. — Si risponde sulla base degli indispensabili elementi di valutazione di diretta competenza della Regione Veneto, acquisiti attraverso quel Commissariato del Governo.

La legge regionale del Veneto 30 agosto 1993, n. 39, insieme ai conseguenti provvedimenti regionali attuativi, ha posto le basi per il processo di riorganizzazione e di riqualificazione della rete ospedaliera, pubblica e privata convenzionata, nel territorio della Regione, da definirsi, in applicazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (legge finanziaria 1992), nel corso di un triennio dalla sua entrata in vigore e sulla base di essenziali parametri regionali di dotazione e funzionalità, quali:

dotazione posti-letto non superiore a 6 per mille abitanti;

tasso di ospedalizzazione del 160 per mille abitanti;

utilizzo dei posti-letto non inferiore al 75 per cento in media annua;

tasso operatorio del 70 per cento;

numero di interventi annui per sala operatoria pari ad almeno 1000;

numero di parti annui pari ad almeno 300;

posti-letto in ambito pubblico fino al valore di 5,62 per mille abitanti, cui deve aggiungersi lo standard di 0,7 posti-letto per mille abitanti riferito all'assistenza ospedaliera convenzionata.

Del resto, è appena il caso di ricordare come l'obbligo di riorganizzare tutti i presidi ospedalieri secondo i criteri vincolanti dell'articolo 4 — comma 3 della legge n. 412/1991 più volte citata, correlando gli standards ivi previsti e d'anzì richiamati con gli indici di « degenza media », con l'« intervallo di turnover » e con il principio della rotazione degli assistiti, sia stato ribadito anche dall'articolo 4 — comma 10 del decreto legislativo n. 502/1992 come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993, e dalle successive disposizioni di collegamento con le leggi finanziarie di cui alle leggi n. 537/1993, n. 724/1994 e n. 549/1995.

Dal canto suo, la Giunta Regionale del Veneto, con la ricordata Deliberazione n. 2223 del 19 aprile 1995, ha inteso riformulare le « Tabelle » del « Piano socio-sanitario regionale 1989-1991, in attuazione della Legge regionale n. 39/1993, per ottemperare alle primarie esigenze di:

ottenere una tendenziale riduzione della dotazione strutturale, fino al valore di 5,5 posti-letto per mille abitanti;

riconsiderare il ruolo e il dimensionamento dei singoli Presidi ospedalieri alla luce dei nuovi bacini di utenza;

riconsiderare le funzioni multizonali, visto che non tutte le Aziende sono necessariamente tenute ad attivare l'intera gamma di servizi.

Sono poi sopravvenute le disposizioni finanziarie delle leggi n. 382/1996 e n. 662/1996, che hanno indotto la Regione Veneto ad adottare un ulteriore schema di provvedimento, il 60/CR del 29 aprile 1997 (ancora all'esame dei competenti organi re-

gionali al momento dell'acquisizione degli elementi da parte del Commissariato del Governo), per adeguare le dotazioni ospedaliere pubbliche e private allo standard di 5,5 posti-letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie.

Tale provvedimento dovrebbe interessare, ovviamente, tutte le Aziende Unità sanitarie locali ed ospedaliere e comportare, in taluni casi, profonde modifiche alle dotazioni di posti-letto delle singole Aziende; infatti, per gli Ospedali di Montebelluna e di Castelfranco Veneto dell'Unità locale socio-sanitaria n. 8 esso ha previsto una destinazione quali Presidi per acuti, a fronte di una destinazione quale Ospedale ad indirizzo medico-riabilitativo attribuita a quello di Valdobbiadene.

Come appare logico, il conseguimento di tali standards ha imposto di razionalizzare, per riduzione, la dotazione di posti-letto nelle aree medica, chirurgica materno-infantile, per converso aumentando, invece, la dotazione stessa nell'area riabilitativa.

Quanto, poi, agli « Ospedali non completati nell'edilizia » — per riprendere la frase che l'interrogazione attribuisce all'Assessore regionale Braghetto — la Regione ha tenuto invece a precisare che essi non resteranno « degli incompiuti », perché è prevedibile, piuttosto, che, tenendo doverosamente conto degli specifici obiettivi di programmazione sanitaria nazionale e regionale, vengano coerentemente ridefinite, invece, le fasi di completamento delle opere edilizie tuttora in costruzione: è inevitabile, in questo senso, che le carenze di risorse finanziarie incidano sugli aspetti tecnici, cioè sui tempi tecnici di realizzazione, ma di certo, in alcun modo, sugli atti finali di programmazione.

Vanno considerati, infine, gli specifici quesiti rivolti nell'interrogazione sulla validità delle proposte di potenziare le aree riabilitative della stessa U.L.S.S. n. 8 attribuendo loro nuove risorse finanziarie per nuovi investimenti, e sull'adozione di eventuali interventi per evitare sperequazioni nel riparto dei contributi del Fondo sanitario nazionale.

Ad avviso della Regione, sul primo quesito già il raffronto fra le previsioni della Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 2223/19 aprile 1995 più volte citata ed il più recente provvedimento in esame, dianozi ricordato, è sufficiente ad evidenziare come, pur nell'inevitabile contrazione di posti-letto, si sia comunque cercato di riequilibrare il rapporto fra le dotazioni di posti-letto nelle aree riabilitative e non, per raggiungere, anche a livello provinciale, gli « standards » fissati dal legislatore nazionale.

E proprio questo ha determinato nella fattispecie, come già detto, una significativa ma non pregiudizievole riduzione dei posti-letto nelle aree medica (da 421 a 357), chirurgica (da 405 a 314), materno-infantile (da 120 a 108) ed un aumento notevole dei posti-letto dell'area riabilitativa (da 120 a 190).

Riguardo, ancora, all'ultimo quesito, è superfluo ricordare come la legge dello Stato, nello stabilire i « livelli minimi di assistenza » per tutto il territorio nazionale, abbia previsto, altresì, la regionalizzazione dei relativi contributi sanitari e, per conseguenza, ridefinito il ruolo del Fondo sanitario nazionale come « fondo perequativo » per garantire il finanziamento degli stessi « livelli minimi di assistenza: se lette in questa ottica le cifre del riparto di tale « Fondo » saranno giustamente interpretate e senz'altro comprese.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

FAGGIANO. — Ai Ministri dell'interno e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

con sentenza n. 573 del 1997 emessa dal pretore Rosa Patrizia Sinisi della pretura circondariale di Brindisi, il ministero del tesoro è stato condannato al pagamento della prestazione di indennità di accompagnamento di cecità assoluta con decorrenza dal 22 settembre 1995 in favore del ricorrente, Mario Carrozzo, rappresentato dall'avvocato Antonio Scoditti, dichiarando illegittimo il provvedimento amministrativo di sospensione della corrispondenza della indennità di accompagnamento

preso dal ministero del tesoro dopo visita di revisione;

durante lo svolgimento della procedura il consulente tecnico di ufficio (Ctu), competente ha accertato che il Carrozzo è affetto da una serie di patologie che lo hanno posto nella condizione di cecità assoluta;

a seguito di notificazione della sentenza della pretura di Brindisi al ministero del tesoro ed all'avvocatura dello Stato, la prefettura di Brindisi ha fatto sapere informalmente di non essere obbligata al risarcimento, poiché è stato il solo ministero del tesoro condannato;

il ministero del tesoro non è legittimato a corrispondere ratei d'indennità d'accompagnamento, poiché per legge lo deve fare il ministero dell'interno;

non essendo stato condannato con sentenza, il ministero dell'interno, non si può richiedere a questo il pagamento dei ratei dovuti;

essendo stata l'indennità di accompagnamento a suo tempo revocata dal ministero del tesoro, un'eventuale citazione in giudizio del ministero dell'interno sarebbe stata infruttuosa —;

quali provvedimenti urgenti si intendano prendere al fine di permettere al signor Carrozzo di ottenere quanto stabilito dalla sentenza di cui sopra, ponendo fine ai gravi disagi economici e morali determinati da questa inadempienza, e se non ritengano inoltre opportuno intraprendere ulteriori azioni per far sì che tali tipi di conflitti tra enti non rendano complessa ed a volte impossibile la concretizzazione di un diritto del cittadino la cui sussistenza tra l'altro è stata accertata da un provvedimento giudiziario. (4-13548)

RISPOSTA. — Si risponde, anche a nome del Ministro del Tesoro.

È stata in effetti emessa dal Pretore di Brindisi, quale giudice del lavoro, a seguito di ricorso del Signor Mario Carrozzo, nato a Surbo il 10.12.1938 e residente a S. Pietro Vernotico in Via Palladio n. 21, e in base ad accertamento peritale della minorazione visiva, la sentenza 12.5/11.8.1997 con cui è

stato condannato il Ministero del Tesoro a pagare al predetto l'indennità di accompagnamento per cecità assoluta, con decorrenza 22.9.1995, unitamente agli arretrati e agli oneri accessori.

Tale sentenza, munita della formula esecutiva, è stata notificata nel mese di ottobre dello scorso anno alla Prefettura di Brindisi e al Ministero del Tesoro.

Al riguardo, sia la Direzione Generale dei Servizi Civili di questo Ministero, sia l'Avvocatura dello Stato hanno espresso l'avviso che, nonostante l'evidente errore — contenuto nella citata sentenza — di indirizzare la condanna al Ministero del Tesoro, assolutamente privo di competenza in materia di riconoscimento e di erogazione dei benefici economici ai minorati civili, fosse opportuno prendere atto da parte dell'Amministrazione dell'Interno dell'avvenuto riconoscimento giudiziale del diritto all'indennità di accompagnamento e procedere alla conseguente liquidazione del beneficio medesimo, anche al fine di evitare un ulteriore contenzioso giurisdizionale.

In tal senso si sta adoperando la Prefettura di Brindisi, curando il preliminare accertamento, nei confronti del Signor Carrozzo, degli ulteriori requisiti, non sanitari, previsti dalle norme vigenti.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

FERRARI, SCHIETROMA, CORSINI, OLIVIERI e GRAMAZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

sono stati predisposti dal Ministro delle politiche agricole già dal mese di marzo due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzati alla corretta applicazione nel nostro Paese della direttiva comunitari n. 9/409 e riguardanti in particolare: a) modificazione dell'elenco delle specie cacciabili; b) criteri per l'applicazione del prelievo in deroga;

entrambi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stati rimessi al Ministro dell'ambiente per il necessario

concerto previsto dall'articolo 18, comma 3 della legge n. 157 del 1992;

in data 21 marzo 1997, con parere favorevole dei due ministeri, è stato deliberato solo il decreto inerente la modificazione dell'elenco delle specie cacciabili, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1997;

con il suddetto decreto sono state escluse otto specie dall'elenco delle specie cacciabili: passero, passero mattugia, passera oltremontana, colino della Virginia, storno, corvo, taccola francolino di monte e pittima reale;

il secondo decreto concernente la definizione dei criteri per l'applicazione del prelievo in deroga non è stato ancora firmato dal ministero dell'ambiente nonostante l'esigenza da più parti sollevata di una contestualità di deliberazione dei due decreti anche perché entrambi i decreti, integrandosi tra loro, rappresentano un atto dovuto e complessivo di applicazione corretta della già citata direttiva comunitaria;

la mancata firma del secondo decreto assume — ad avviso degli interroganti — una particolare gravità poiché il secondo decreto insieme al primo già pubblicato avrebbe interrotto la procedura di infrazione aperta dall'UE, nei confronti del nostro Paese, per l'inadeguatezza attuativa delle disposizioni comunitarie in materia; avrebbe soddisfatto l'indicazione della sentenza n. 272 del 1996 della Corte costituzionale; avrebbe applicato correttamente lo strumento della deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/Cee peraltro già recepita dagli membri dell'Unione europea e senza per questo aver creato motivi di contenzioso sorti in Italia a causa della manifesta opposizione del Ministro dell'ambiente;

le organizzazioni professionali agricole più volte e in più occasioni hanno sottolineato l'esigenza di una rapida decretazione in materia a tutela dei raccolti e delle produzioni agricole;

il secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri intende rendere più organica e precisa l'attuazione della legge n. 157 del 1992 che si muove sui binari di una concreta azione di salvaguardia ambientale e faunistica in piena sintonia con le altre legislazioni europee e le direttive Cee;

in data 9 maggio 1997 in un comunicato stampa congiunto i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole hanno dichiarato di aver concordato di voler condurre a rapida conclusione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, l'iter di approvazione di un atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle deroghe al divieto di caccia previste dalla direttiva comunitaria sulla tutela degli uccelli selvatici si sono svolti diversi incontri presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con i Ministeri competenti i cui esiti sono da registrarsi in senso negativo per la palese opposizione manifestata anche in quella sede dal Ministro dell'ambiente di non volere procedere alla firma del secondo decreto;

appare paradossale che un ministro della Repubblica, per motivazioni dichiaratamente di parte, non intenda sottoscrivere un atto dovuto peraltro di interesse internazionale;

dodici regioni hanno già indicato nelle loro leggi regionali la volontà di completare l'iter di recepimento della direttiva sopra richiamata;

se non ritenga urgente assumere direttamente l'iniziativa al fine di risolvere il contenzioso in atto procedendo alla pubblicazione del secondo decreto evitando così l'espandersi di un conflitto che potrebbe aver risultati negativi non solo in campo nazionale ma soprattutto sul versante internazionale. (4-11075)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto viene sollecitata l'emanazione del decreto concernente i criteri per l'applicazione del prelievo in deroga di cui alla Direttiva Comunitaria 409/79 articolo 9. A tale proposito si riferisce che, il Consiglio dei Ministri con DPCM del 27.9.97 ha sta-*

bilito che le deroghe di cui all'articolo 9 paragrafo 1 lettere a e b si intendono già regolate dalla legge 11.2.92, n. 157, agli articolo 2 comma 3 e 19 che non consentono il prelievo venatorio. Per quanto riguarda la lettera c), il predetto DPCM ha statuito che è lo Stato che deve disciplinare l'ammissibilità delle deroghe che possono essere adottate dalle Regioni d'intesa con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole. Tali deroghe sono subordinate a precise e puntuali condizioni, che escludono per alcune specie quali il passero, il fringuello, la peppola ed il corvo una vera e propria attività venatoria.

Si deve in proposito ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272/1996, risolvendo un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Umbra ha riconosciuto la competenza dello Stato per quel che concerne le predette deroghe.

Si aggiunge che con l'emanazione del DPCM si è posto rimedio anche alla procedura di infrazione in corso concernente la cattura ai fini di richiamo della specie passer italiae e passer montanus.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

FILOCAMO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la popolazione del comune di Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, e di tutta la zona jonica reggina, è in stato di agitazione ed ha organizzato una legittima e sacrosanta protesta in quanto, con la riorganizzazione della rete scolastica, si vorrebbe sopprimere l'istituto tecnico agrario sito in quel comune;

atteso che nell'ambito del distretto scolastico n. 36 è già prevista la soppressione dell'altra sezione staccata dell'Ipa del comune di Monasterace, tutta la fascia jonica reggina e parte di quella catanzarese, rimarrebbero sprovviste di una scuola tecnica a specializzazione agricola, pur essendo tutta la zona a vocazione agricola, con un grave degrado socio-economico,

una disoccupazione giovanile che raggiunge livelli superiori al 60 per cento e con un rischio reale di devianze giovanili;

la scuola è ubicata in un immobile di nuova costruzione, strutturato secondo le norme Cee, preso in locazione dall'amministrazione provinciale con un contratto pluriennale ed è dotata di spazi, attrezzature e laboratori per le esercitazioni pratiche. Inoltre è in via di definizione la pratica con cui il consiglio comunale di Caulonia cede alla scuola un terreno agricolo di ben nove ettari per essere utilizzato ad azienda agricola sperimentale;

appare quindi assurdo ed inconcepibile privare i giovani di un intero ed esteso territorio della possibilità di acquisire esperienza e professionalità nel campo dell'agricoltura, completamente abbandonata e priva di personale specializzato, mentre sarebbe giusto e ragionevole aggregare, nel contesto della riorganizzazione scolastica, l'istituto agrario all'istituto industriale di Roccella Jonica che dista soltanto 5 chilometri da Caulonia —:

se intenda intervenire con l'urgenza che il caso richiede, al fine di scongiurare la soppressione dell'istituto tecnico agrario di Caulonia, dando ai giovani i diritti allo studio e al lavoro, sanciti dalla Costituzione, e fiducia e speranza nelle istituzioni.

(4-09705)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 il Provveditore agli Studi di Reggio Calabria aveva dovuto disporre, malgrado ogni migliore intendimento e pur considerando la particolare situazione socio-economica in cui versa il Comune di Caulonia, la soppressione graduale della sezione distaccata dell'Istituto tecnico agrario locale.

Il provvedimento suddetto era stato adottato in quanto nello scorso anno scolastico l'istituto in parola è stato frequentato da soltanto 17 studenti nella prima classe, 11 in seconda, 19 in terza, 16 in quarta ed 8 in quinta, per un totale di 71 e con una media di 14 ragazzi per classe, confermando,

l'andamento degli anni precedenti secondo cui risultava essere una delle sezioni staccate della provincia con un basso indice di presenze.

In data 20.9.97 l'avvocatura distrettuale di Reggio Calabria ha notificato al Capo dell'Ufficio Scolastico Provinciale l'ordinanza n. 515/97 con cui il locale TAR ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento in oggetto ed il Provveditore medesimo è ricorso in appello.

Il Consiglio di Stato ha confermato l'ordinanza del TAR e pertanto la soppressione graduale dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura di Caulonia è stata revocata.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

FOTI e GASPARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se ritenga compatibile l'incarico di Ministro del commercio con l'estero con la carica di consultore dello Stato della Città del Vaticano, in atto ricoperta dall'onorevole Augusto Fantozzi, atteso che la Consulta dello Stato Vaticano esprime pareri e suggerimenti alle massime autorità di detto Stato (inteso come soggetto sovrano di diritto pubblico internazionale distinto dalla Santa Sede) e che potrebbero verificarsi, soprattutto in materia fiscale, contrasti fra la Repubblica Italiana e lo Stato della Città del Vaticano. (4-12120)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione in oggetto, si fa presente che l'On.le Fantozzi ha chiesto di essere esonerato dalla carica di consultore dello Stato della Città del Vaticano sin dal momento della nomina a Ministro delle Finanze e da allora non è stato più convocato alle riunioni.*

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Enrico Micheli.

FRAGALÀ, COLA, LO PRESTI e SIMONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che risulta agli interroganti che:

il signor Stefano Bevilacqua ha rivolto una istanza al ministro guardasigilli, al

procuratore generale presso la Cassazione ed al presidente del Consiglio superiore della magistratura, denunciando che nella propria vicenda giudiziaria dinanzi al tribunale fallimentare di Bologna, sarebbero stati violati i suoi diritti processuali, nonché le regole dettate dalla sentenza della Corte Costituzionale 141/70;

il predetto signor Bevilacqua, nella succitata istanza ha lamentato una serie di comportamenti processuali anomali, richiedendo che su tali fatti il Ministro avviasse una ispezione presso gli uffici del tribunale fallimentare di Bologna —:

quali iniziative e provvedimenti intenda assumere per verificare quanto lamentato dal cittadino Stefano Bevilacqua. (4-03940)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Stefano Bevilacqua veniva dichiarato fallito dal Tribunale di Bologna con sentenza in data 29 luglio 1994 su istanza di due creditori. Giudice delegato veniva nominato il dott. Massimo Ferro.

Con successiva sentenza in data 20 dicembre 1994, emessa su istanza del curatore del predetto fallimento, veniva anche dichiarato il fallimento della società di fatto fra Bevilacqua Stefano ed i di lui figli, Saverio e Francesco, nonché il fallimento in proprio dei singoli soci.

In ordine ad entrambe le predette sentenze di fallimento veniva proposta rituale opposizione ex articolo 18 della legge fallimentare.

Immediatamente dopo la prima sentenza di fallimento a suo carico il Bevilacqua iniziava a depositare una serie di istanze ed esposti costantemente accompagnati da richieste di colloquio con i magistrati interessati alla procedura.

In ordine a tutte le istanze veniva emesso provvedimento di reiezione.

In data 14 ottobre 1994 il giudice delegato, ritenuti di rilevanza penale i fatti accertati dal curatore, provvedeva all'inoltro al P.M. della relazione ex articolo 33 legge fallimentare, delle comunicazioni del fallito

e degli atti di indagine della Guardia di Finanza acquisiti in sede istruttoria prefallimentare.

Successivamente alla seconda sentenza di fallimento il Bevilacqua proponeva istanza di ricusazione nei confronti del dott. Ferro, che veniva rigettata.

Con distinti provvedimenti l'autorità giudiziaria disponeva la trasmissione degli atti allegati all'istanza di ricusazione alle Procure della Repubblica di Bologna e Firenze, per quanto di loro competenza, ravvisandosi nel contenuto degli stessi la reiterata attribuzione al giudice delegato ed al curatore di fatti ritenuti non veri, con possibile responsabilità del Bevilacqua per i reati di cui agli artt. 368, 336 e 342 c.p.p.

Con ulteriore provvedimento veniva rigettata l'istanza di revoca del curatore per manifesta infondatezza.

L'intera vicenda giudiziaria è stata ripetutamente esaminata da diverse articolazioni ministeriali, nonché dalla dirigenza degli uffici interessati, senza riscontrare alcuna irregolarità o inosservanza di legge.

D'altra parte, tutte le doglianze dell'interessato sono state vagliate e respinte nell'ambito del giudizio seguito all'opposizione alla dichiarazione di fallimento.

Infine, tutti i procedimenti avviati nei confronti del giudice dott. Ferro a seguito degli esposti del Bevilacqua sono stati definiti con decreti di archiviazione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

FRAU. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

l'organizzazione della polizia penitenziaria dell'istituto di Verona « Montorio », a causa della grave carenza di organico, non è in condizioni di poter assicurare i propri compiti istituzionali;

le mansioni dell'insufficiente numero di personale di polizia penitenziaria si riducono alla sola precaria custodia dei detenuti;

le varie attività trattamentali, che comunque in diverse occasioni sono state

sospese, finora in qualche modo sono state portate avanti grazie ai sacrifici e alla capacità professionale del personale, costretto ad espletare diverse mansioni contemporaneamente, in turni di otto ore, per consentirne lo svolgimento malgrado non fruisca di riposo settimanale;

lavorare in queste condizioni comporta delle responsabilità e dei rischi per la sicurezza e per l'incolumità di tutti gli operatori e degli stessi detenuti, tenuto conto che rimangono scoperti diversi posti di servizio importanti, compreso anche qualche posto di sentinella;

per l'aggravio di lavoro e per l'impossibilità di poter organizzare il proprio tempo libero, il personale è in un continuo stato di tensione e di malessere psico-fisico che porta, quale conseguenza, ad un elevato numero di assenze per malattia —:

se non si ritenga opportuno intervenire urgentemente al fine di fronteggiare con provvedimenti concreti e mirati il grave stato di disagio che la carenza di personale è venuta a determinare presso la polizia penitenziaria dell'istituto di Verona « Montorio ».

(4-10547)

RISPOSTA. — *La grave situazione operativa dell'istituto veneto determinata dalla carenza di personale è da tempo all'attenzione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.*

Del resto, la generale carenza dell'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria non consente, allo stato, di far fronte alle esigenze dell'istituto.

Con provvedimento del 12.5.1997 è stato disposto il rientro in istituto di 4 unità in servizio di missione in altra sede. Contestualmente sono stati inviati 5 agenti ausiliari in servizio di missione. Ulteriori unità (5) sono state assegnate al termine del 137° Corso di formazione.

Recentemente, in data 11.12.1997 è stato disposto l'invio in missione di ben 20 unità a decorrere dal 10.1.1998 per giorni 90.

L'Amministrazione Penitenziaria ha assicurato che continua a seguire con particolare attenzione la situazione di Verona Montorio e che le necessità dell'istituto saranno tenute presenti per futuri possibili incrementi.

Si allega prospetto del personale in servizio al 7.1.1998.

ALLEGATO

CC Verona Montorio		Uomini	Donne
Personale amministrativo	Ispettori	11	0
	Sovrintendenti	15	0
	Assistenti e agenti	247	33
	Ausiliari	52	
Personale distaccato altri uffici		1	1
Personale inviato ai corsi di formazione		0	0
Personale sospeso dal servizio		2	0
Personale distaccato senza oneri per l'amministrazione	Per altri istituti:	2	0
	Da altri istituti:	0	1
Personale in missione	Per altri istituti:	4	2
	Da altri istituti:	1	1

Data aggiornamento: 7 gennaio 1998.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

FRAU. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

la bambina C. Decolori, nata a Lugo di Ravenna il 20 marzo 1989, è affidata al padre Giorgio Decolori dal 1995 con un provvedimento del tribunale dei minori di Bologna. Trasferitasi insieme al padre a Verona è stata iscritta alla seconda elementare della scuola « Rubele » di Verona;

la bambina, su sollecitazione delle maestre della scuola « Rubele », è stata oggetto di un'indagine della polizia ufficio minori di Verona;

secondo le maestre, nei disegni e nel linguaggio della bambina c'era troppo sesso ed il comportamento della piccola era tale da far ravvisare un rapporto anormale con il padre se non addirittura delle violenze a sfondo sessuale da parte del genitore;

sulla base della sola segnalazione delle maestre l'autorità giudiziaria è intervenuta e, dopo aver per così dire « esaminato » la bambina attraverso domande e test circa la sua sensibilità a tematiche sessuali, è scattata la segnalazione al tribunale dei minori di Venezia che ha disposto l'allontanamento della bambina dal padre;

il padre nega ogni addebito e contesta il modo con il quale si è giunti ad assumere un provvedimento così importante, che sta inoltre causando un grave trauma alla piccola;

le valutazioni di merito che hanno portato a prendere la sopra citata decisione, secondo l'interrogante, dovevano essere più opportunamente prese da psicologi infantili esperti nel valutare lo stato di disagio del minore, e non dalle maestre; sarebbe inoltre stato necessario da parte di uno psicologo approfondire i problemi della piccola con il genitore; vi è, complessivamente, l'anomalia del procedimento rispetto a quello normalmente seguito in casi analoghi dagli istituti competenti locali;

se non ritenga di dover attivare i suoi poteri ispettivi e di inchiesta al fine di accertare l'esistenza di possibili profili di responsabilità disciplinare dell'autorità giudiziaria in relazione alle anomalie del procedimento seguito, in particolare per quanto riguarda l'aver tolto al padre la possibilità di difendersi dalle accuse di cui è oggetto e, quindi, di far emergere la verità. (4-11072)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso l'autorità giudiziaria, si riferisce in appresso sulla vicenda segnalata.*

Nell'ottobre 1996 la Scuola elementare Rubele di Verona segnalava all'ufficio minori della Questura la situazione « allarmante » della minore in questione.

La Questura riferiva al Tribunale per i minorenni di Venezia con relazione assai dettagliata e documentata.

Sulla base delle emergenze acquisite, il Tribunale — sentito il pubblico ministero — emetteva decreto urgente di allontanamento della minore dalla residenza familiare ed il suo affidamento al servizio sociale.

Le relazioni di tale servizio confermano gli elementi di preoccupazione per il rischio insito nella situazione familiare.

Il padre si costituiva nella procedura, con procuratore legale.

Nel corso della stessa procedura il Tribunale disponeva l'assunzione di consulenza tecnica psicologica.

Con decreto dell'agosto 1997 lo stesso Tribunale revocava il divieto di visita del padre alla minore.

Nel corso della procedura il genitore ha anche presentato un proprio ricorso. Inoltre, sono stati sentiti i servizi sociali ed è stata depositata la relazione della disposta consulenza tecnica.

In tale situazione, manca la possibilità di esprimere, nell'ambito delle attribuzioni ministeriali, valutazioni afferenti al merito di motivate statuizioni adottate nell'esercizio della giurisdizione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

GAMBALE, NAPPI e GRIMALDI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

l'istituto magistrale di Nola (Napoli) vive una situazione di grave disagio;

i docenti sono obbligati ad effettuare i lavori preliminari all'avvio dell'attività didattica in locali messi a disposizione da vari altri istituti scolastici di Nola e, addirittura, nel cortile del plesso De Sena;

infatti, le strutture edilizie (plessi De Sena, S. Rosa, Marotta, Merliano) consegnate dal comune di Nola, previa dichiarazione di agibilità e idoneità delle stesse, attestata dal sindaco, risultano prive dei requisiti richiesti dalle norme del decreto-legge n. 626 del 1994, e successive integrazioni (mancano uscite di sicurezza e scale antincendio; le porte, prive delle maniglie antipanico, si aprono su stretti corridoi, rendendo impossibile la fuga all'esterno; gli estintori sono insufficienti e mancano le pompe antincendio);

le stesse strutture, situate in periferie mal collegate e a rischio delinquenza, non soddisfano il fabbisogno di aule, costringendo ad attuare il doppio turno con rotazione di classi, il che non consente di svolgere il normale monte ore; la situazione è aggravata dalla carenza di personale ausiliario, la cui esiguità attualmente è in grado di permettere il funzionamento solo di tre dei quattro plessi, nei quali può essere garantita la presenza di un solo bidello;

i docenti hanno pertanto giustamente denunciato pubblicamente il proprio stato di profondo disagio e declinato ogni responsabilità per eventuali danni derivanti agli allievi dallo stato dei locali e dalla precarietà della vigilanza, oltre che dalla diminuzione del monte ore causata dai doppi turni;

in particolare, poi, è stato richiesto un incontro con tutte le autorità competenti per poter concertare soluzioni che, temporaneamente, rendano meno disagiata lo svolgimento delle attività scolastiche ma

che, soprattutto, previa una ricognizione del territorio di Nola, permettano d'individuare un istituto scolastico nel quale realizzare una turnazione unica in orario pomeridiano, nell'attesa che sia ultimato e consegnato l'edificio sito in via Feudo —:

quali iniziative ritengano di attuare con l'urgenza che la delicata situazione richiede, per dare risposta adeguata alle non più eludibili attese di docenti, famiglie e alunni dell'istituto magistrale di Nola di fronte all'estremo degrado delle condizioni di vita scolastica e alla sostanziale negazione del fondamentale diritto allo studio.
(4-12911)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue.*

Premesso che la competenza in materia di edilizia scolastica è totalmente devoluta dalla normativa vigente agli Enti locali e che l'intervento statale ha natura puramente sussidiaria si fa presente quanto comunicato dal Provveditore agli Studi di Napoli che si è attivato presso le Amministrazioni locali al fine di trovare una soluzione al problema dell'individuazione di una sede definitiva per l'Istituto magistrale in parola.

Nell'ambito della legge 488/86, era stato finanziato un edificio di scuola elementare di n. 3 piani in Via Feudo (Nola); in corso d'opera — per il notevole calo della popolazione della scuola elementare ed il rilevante aumento di quella dell'Istituto Magistrale — furono apportate delle varianti per conformare l'edificio a destinazione diversa, con parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale rilasciato in data 18.9.1991.

Nelle more della costruzione dell'edificio di via Feudo, l'Istituto indicato in oggetto, nel trascorso anno scolastico, era suddiviso su cinque plessi, distanti tra loro e mal collegati, tutti ubicati in edifici per civili abitazioni. A seguito di dichiarazione di inagibilità dei citati plessi, in data 25.6.1997 si tenne un incontro presso la Prefettura di Napoli per la risoluzione del problema nel quale il Sindaco del Comune di Nola si impegnò ad effettuare una ricognizione sul

territorio, finalizzata al reperimento di altri locali da destinare all'Istituto Magistrale.

In una successiva riunione, tenuta il 2.7.1997 presso la prefettura di Napoli, acquisita l'indisponibilità di altri locali idonei nel Comune di Nola, si stabilì di riattare quattro plessi sui cinque dichiarati inagibili, al fine di garantire l'agibilità e l'utilizzo degli stessi in attesa del completamento di una nuova struttura in costruzione in Via Feudo, su cui pendeva contenzioso tra l'Amministrazione comunale e la ditta appaltatrice dei lavori. La riattazione dei quattro plessi avrebbe consentito agli alunni dell'istituto in oggetto l'inizio dell'anno scolastico 1997/1998, anche se in doppio turno.

In data 11.9.1997, nel corso di un'ennesima riunione in Prefettura, il rappresentante della ASL competente per territorio espresse parere favorevole all'agibilità nei quattro plessi oggetto degli interventi effettuati a cura dell'Amministrazione comunale. In quella sede il Sindaco di Nola dichiarò che il contenzioso relativo ai lavori dell'edificio di Via Feudo era stato risolto e che esistevano le condizioni per bandire una nuova gara d'appalto per il completamento dell'opera.

Nella conferenza dei servizi del 18.10.1997, appositamente indetta dall'Amministrazione comunale nolana, il Sindaco annunciava che con delibera n. 480 del 16.10.1997 era stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di completamento dell'edificio di Via Feudo, futura sede dell'Istituto Magistrale di Nola.

Il Provveditore agli Studi di Napoli resta comunque impegnato a seguire l'evolversi della situazione ed a riferire in merito.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GIOVANARDI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri Romano Prodi ha lanciato l'allarme sul fatto che « Tangentopoli non è ancora finita »;

risulta da carte non segretate relative a procedimenti penali istruiti presso il

tribunale di Perugia che la « maxitangente Enimont » è stata gestita dal commercialista Melpignano, che ha consegnato tra l'altro lire tre miliardi in contanti in un « bustone » al costruttore Bonifaci;

dal bilancio del Pds relativo all'anno 1996 risulta che Bonifaci abbia versato a quel partito ben tre miliardi come « prestito » —:

se e quali iniziative intenda avviare nell'ambito dei suoi poteri ispettivi per far luce sulle ragioni in base alle quali soltanto il denaro ricevuto da uomini e partiti non di sinistra viene qualificato come « tangente », mentre il denaro ricevuto dal Pds da Bonifaci è considerato soltanto un « prestito ».

(4-12382)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha rappresentato che il prestito cui si fa riferimento nell'atto ispettivo non è oggetto di esame nell'ambito dei procedimenti di competenza.

Poiché non sono stati trasmessi né risultano indicati dallo stesso interrogante atti dai quali possa trovare conferma l'assunto della diversa qualificazione in sede processuale di fatti e comportamenti di identica natura, non vi sono allo stato gli estremi per procedere ad accertamenti di competenza istituzionale di questo Ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

GIOVINE. — Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

la « commissione dei cinque » ex legge n. 233 del 1995 (articoli 3 e 4) aveva espresso dubbi sull'opportunità e l'utilità di sviluppare il « modulo logistico », esprimendosi (articolo 10.10 del documento finale) con queste parole: « L'Italia non può permettersi di contribuire a livelli più alti

della Francia ad un'impresa che ha solo o prevalentemente un significato di prestigio, senza prevedibili ritorni scientifici o di sviluppo e competitività industriale commisurati allo sforzo finanziario da sostenere», indicando perciò che il contributo italiano alla stazione spaziale internazionale «dovrebbe essere ridotto al minimo livello possibile, sia durante la fase di sviluppo che in quella di utilizzazione, ad oggi assai poco definita» ed esprimendo «la necessità che i finanziamenti destinati alla stazione spaziale ed in particolare al "mini-modulo" logistico gravino in modo ridotto sul bilancio dell'Asi e che vengano imputati ai capitoli di spesa del ministero degli affari esteri»;

secondo quanto contenuto nel documento di passaggio delle consegne al presidente dell'Asi, professor De Julio, da parte dell'amministratore straordinario, ingegner Casini, nel dicembre 1996, il costo del modulo logistico per tutte le attività a partire dalla fase B iniziata nel 1992 è di circa seicentoventi miliardi di lire;

il programma in oggetto è realizzato nell'ambito di un *memorandum* d'intesa fra Nasa e Asi, nel quale è prevista la possibilità di interruzione del programma stesso;

la commissione di congruità, appositamente costituita nel corso dell'amministrazione straordinaria, ha riconosciuto, a fronte dell'affidamento industriale, un prezzo equo inferiore ai quattrocentoquaranta miliardi di lire;

il consiglio di amministrazione dell'Asi nella seduta del 30 dicembre 1996 ha autorizzato la stipula di un contratto con Finmeccanica-Alenia Spazio per le attività ancora da svolgere della fase di realizzazione del modulo logistico per un ammontare complessivo di circa duecentodiciassette miliardi di lire;

nella stessa seduta, il consiglio di amministrazione dell'Asi ha stabilito che le attività del modulo logistico svolte dal 1° novembre 1992 al 30 novembre 1996 dovranno essere oggetto di riconoscimento di

debito, per un importo massimo pari a trecentodiciannove miliardi di lire —:

per quale ragione il costo complessivo del modulo logistico, sulla base delle decisioni del consiglio di amministrazione dell'Asi, risulti di cinquecentotrentasei miliardi di lire, pertanto superiore di quasi cento miliardi al valore massimo di congruità assegnato dal personale Asi;

come siano stati tenuti in conto e quali cautele siano state adottate dell'agenzia in relazione alle notevoli differenze esistenti fra l'offerta industriale (621,4 miliardi di lire) e la congruità valutata dal personale Asi;

se risponda al vero il fatto che tra il contratto deliberato dal consiglio di amministrazione e quello firmato dal presidente esistono differenze sostanziali a favore del contraente, in particolare: a) nel contratto firmato il prezzo non copre le attività di trasporto e di assicurazione fino alla consegna di Asi a Nasa; b) è variata radicalmente, sia come numero sia come tipologia, la documentazione applicabile al progetto (Allegato tecnico, articolo 2) con conseguente diminuzione dei vincoli progettuali e procedurali del contraente;

se il presidente dell'Asi abbia sottoposto al consiglio di amministrazione la nuova versione del contratto, come imposto dalla legge n. 186 del 1988 istitutiva dell'Asi;

con quale criterio sia stato definito l'ammontare di trecentodiciannove miliardi di lire come oneri corrispondenti alle attività finora svolte, e quale rapporto vi sia fra questa cifra e i circa trecentootanta miliardi di lire del disavanzo al 31 dicembre 1996 derivante da «obbligazioni passive legittimamente assunte dall'agenzia»;

se non si ritenga, in considerazione della delicata situazione degli oneri latenti (circa settecento miliardi di lire), di istituire, prima della presentazione al Cipe nell'ottobre prossimo del piano spaziale nazionale 1998-2002, una commissione *ad hoc* costituita dai rappresentanti dei mini-

steri vigilanti sull'Asi per l'accertamento del debito pregresso;

se intendano adottare provvedimenti in relazione ai fatti indicati dall'interrogante, per quanto riguarda la partecipazione dell'Italia alla stazione spaziale internazionale. (4-11477)

RISPOSTA. — Come noto anche all'On.le interrogante l'Italia ha assunto importanti impegni internazionali in campo spaziale e ad essi partecipa essendo coinvolta sia in ambito multilaterale, sia in ambito bilaterale.

Dopo il nuovo assetto geopolitico assunto dall'Europa a seguito della dissoluzione dell'URSS e dei modificati rapporti con la Federazione russa che ora partecipa, a fianco degli USA e degli altri Paesi membri dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), del Canada e del Giappone al grande programma di realizzazione di una stazione spaziale internazionale, in ambito multilaterale il nostro Paese ha perfezionato la cooperazione per la realizzazione e l'utilizzo della detta stazione spaziale con l'Accordo intergovernativo (IGA) del 1988 che poi ha provveduto a ratificare nel 1992 (legge 7.1.1992, n. 38).

In ambito bilaterale invece il Piano Spaziale Nazionale 1990-1994 aveva previsto, tra i principali obiettivi strategici, la collaborazione con la NASA per la realizzazione e la fornitura di alcuni elementi della stazione; in particolare i Mini-moduli logistici pressurizzati, destinati a trasportare nella stiva dello Shuttle materiali di rifornimento ed equipaggiamento scientifico per la stazione.

Il programma è diventato quindi oggetto di un Memorandum d'intesa, interagenzie tra l'ASI e la NASA, sottoscritto il 6.12.1991, recepito nel 1992 (tramite scambio di note) e pubblicato in G.U. n. 87 del 19.4.1993.

Per quanto attiene agli aspetti finanziari della collaborazione, l'accordo internazionale sulla stazione spaziale (IGA) e quello bilaterale Italia-USA non prevedono erogazioni finanziarie per il programma giacché i partners partecipano « in natura » fornendo gli elementi per la stazione.

In contropartita del loro apporto i partners (e quindi anche l'Europa come partner unitario) ricevono quote di utilizzazione della stazione spaziale.

L'Italia riceverà tali « quote », da una parte quale membro dell'ESA e quindi congiuntamente agli altri Stati europei, dall'altra a titolo autonomo, quindi singolarmente in reazione alla fornitura degli elementi previsti dal rapporto bilaterale con gli USA.

La copertura finanziaria degli oneri relativi ai predetti impegni internazionali per la stazione spaziale avviene come noto, nell'ambito degli stanziamenti che annualmente vengono destinati all'ASI in sede di legge finanziaria.

È evidente che, stante l'importanza del progetto, l'Italia non può rinunciare a parteciparvi, specie dopo la conferma degli impegni internazionali da tempo assunti, conferma che ha avuto luogo a Denver il 20 – 22 giugno 1997 in occasione del vertice dei Capi di Stato e di Governo.

Per quanto specificatamente attiene al primo quesito della citata interrogazione si deve prendere atto di quanto sottolineato anche dal Ministero del Tesoro con nota pervenuta a questo Ministero e cioè che « la questione non può essere inquadrata esclusivamente nella fattispecie di una lievitazione dei costi ma, piuttosto, in una sensibile differenza esistente tra l'offerta a suo tempo avanzata dalla ditta (lire 621,4 miliardi a condizioni economiche 1996) e il definitivo giudizio di congruità poi espresso dalla Commissione dell'ASI (lire 437,6 miliardi) sulla base di particolari criteri dalla stessa seguiti ».

In particolare si riassume la sequenza dei fatti così come esattamente intervenuti.

La Commissione di congruità, costituita nel corso dell'Amministrazione straordinaria, ha riconosciuto un prezzo equo inferiore ai 440 miliardi per tutte le attività connesse con lo sviluppo e realizzazione del segmento spaziale del modulo logistico. La stessa Commissione, al tempo stesso, ha evidenziato che il prezzo equo per le attività ancora da svolgere del modulo logistico, sempre con riferimento al segmento spaziale ammonta a 217 miliardi di lire.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ASI nella seduta del 30.12.1996 ha autorizzato il Presidente alla stipula del contratto con la Finmeccanica — Alenia Spazio per le attività ancora da svolgere, connesse con il segmento spaziale per un importo complessivo di lire 217 miliardi e cioè pari al prezzo congruito sopra citato.

Riguardo invece alle attività del modulo logistico, svolte da 1° novembre 1992 al 29 dicembre 1996, esse rientrano nell'ambito delle situazioni non contrattualizzate dell'Ente e come tali, in ottemperanza al parere espresso dall'Avvocatura dello Stato, su richiesta dell'ASI, saranno oggetto di « riconoscimento di debito » mediante controllo costi, fino comunque ad un tetto massimo non superiore a 319 miliardi.

Tutto ciò però a prescindere dalla stima di riferimento della Commissione di congruità che non può conoscere anticipatamente a quanto esattamente ammontano i detti « riconoscimenti di debito ».

Per rispondere inoltre alle altre domande poste dall'On.le interrogante si precisa quanto segue.

Anzitutto il prezzo del contratto sottoscritto da Asi e Finmeccanica-Alenia — diversamente da quanto posto in evidenza dall'On.le interrogante — copre anche le attività di trasporto ed assicurazione fino alla consegna di ASI e NASA.

Inoltre gli aggiornamenti introdotti nell'allegato tecnico non comportano conseguenti diminuzioni di vincoli progettuali e procedurali per il contraente, ma, al contrario, tengono conto dell'effettivo stato del programma al momento della firma del contratto ed evitano aggravii di costi per l'ASI subito dopo l'avvio del contratto stesso.

Il contratto sottoscritto dall'ASI pertanto non presenta discordanze rispetto a quello deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30.12.1996 ed anzi prevede ulteriori elementi di salvaguardia per l'ASI.

Relativamente infine alle attività connesse con lo sviluppo del modulo logistico antecedenti alla data del 29 dicembre 1996 esse fanno parte degli oneri latenti e come tali non sono imputabili al disavanzo complessivo di bilancio al 30.12.96 derivante

dalle obbligazioni passive legittimamente assunte dall'ASI.

Tra l'altro si è appurato, in sede di formulazione della previsione per il corrente anno 1997 che il disavanzo effettivo ammonta a 97.380 miliardi e non a 380.000 miliardi, come segnalato dal testo parlamentare.

In ogni caso tale cifra non ricomprende in alcun modo debiti per le attività svolte nel pregresso dall'«Alenia Spazio».

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Giuseppe Tognon.

GRAMAZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

sono noti i nuovi inqualificabili atti di cui si è reso protagonista Lorenzo Bozano;

dal *Tempo* del 14 giugno 1997, si apprende che nella sua attività commerciale egli evade il fisco;

a più riprese, la questura e i carabinieri di Livorno, a seguito delle denunce per percosse della ex-convivente del Bozano, Marzia Casiraghi, avevano segnalato all'autorità giudiziaria il venir meno delle condizioni di concessione del regime della semilibertà —:

di quali notizie dispongano in ordine al regime carcerario del Bozano e se non ritengano che la sicurezza delle persone sia messa a repentaglio in situazioni del genere. (4-10949)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Lorenzo Bozano è detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per sequestro di persona, omicidio ed altro, a seguito di sentenza della Corte di Assise d'appello del 22 maggio 1975.

Con ordinanza del 25 gennaio 1994, il Tribunale di sorveglianza di Firenze lo ha ammesso al regime di semilibertà.

Tale statuizione è stata confermata con successiva ordinanza del 14 aprile dello stesso anno.

In data 19 febbraio 1996, il magistrato di sorveglianza ha disposto la sospensione provvisoria della misura a causa di atteggiamenti e condotte ritenute incompatibili con la sua condizione di semilibero.

Il successivo 28 marzo, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di non revocare l'ammissione alla semilibertà ed ha disposto la prosecuzione di tale regime. La pronunzia è motivata con riguardo alla valutazione complessiva degli operatori del carcere sull'andamento della semilibertà ed all'occasione di riflessione per il condannato determinata dalla temporanea sospensione del regime di favore.

Il Tribunale prevedeva altresì la riverificazione dei rapporti con gli operatori all'interno o all'esterno « anche per un approfondimento e superamento delle perplessità sollevate dal comportamento » del Bozano.

Il 16 dicembre 1996 il magistrato di sorveglianza ha nuovamente sospeso provvisoriamente la semilibertà.

Tale determinazione è motivata con riferimento ad un atteggiamento « decisamente superficiale e poco attento al rispetto delle prescrizioni impostegli », alla pluralità di procedimenti penali avviati, nonché alla frequentazione di pregiudicati.

Il 28 gennaio 1997 il Tribunale di sorveglianza ha disposto che riprendesse l'attuazione della semilibertà, rinviando le determinazioni finali sulla procedura di sorveglianza. La pronunzia prende atto dall'andamento « molto problematico assunto dalla semilibertà del Bozano » nonché delle indicazioni positive della condotta in istituto e reputa opportuno un periodo di osservazione riservando all'esito ogni decisione definitiva.

Il 14 giugno 1997 il magistrato di sorveglianza ha nuovamente disposto la provvisoria sospensione del regime di semilibertà. La motivazione fa riferimento al fatto che il Bozano, durante la fruizione di licenza premio, « si è reso responsabile di

molestie sessuali in danno di minore nonché di altri reati in corso di accertamento ».

Infine, il Tribunale di sorveglianza, il successivo 8 luglio, ha dichiarato l'inefficacia dell'ammissione alla semilibertà ed ha disposto la prosecuzione dell'esecuzione della pena in regime ordinario.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno ha comunicato di aver esercitato l'azione penale in relazione a due procedimenti concernenti le contravvenzioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge n. 516 del 1982, nonché molestie sessuali in danno di un minore.

Altro procedimento concernente presunte percosse o lesioni è stato definito con decreto d'archiviazione.

Le decisioni del magistrato di sorveglianza e del tribunale di sorveglianza sono tutte adeguatamente motivate e non presentano profili di abnormità o di macroscopica violazione di legge, sicché non ne è possibile la revisione critica in ambito disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

LEMBO, STEFANI e VASCON. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere - premesso che:

sono stati predisposti dal Ministro delle politiche agricole già dal mese di marzo due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzati alla corretta applicazione nel nostro Paese della direttiva comunitari n. 9/409 e riguardanti in particolare: a) modificazione dell'elenco delle specie cacciabili; b) criteri per l'applicazione del prelievo in deroga;

entrambi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stati rimessi al Ministro dell'ambiente per il necessario concerto previsto dall'articolo 18, comma 3 della legge n. 157 del 1992;

in data 21 marzo 1997, con parere favorevole dei due ministeri, è stato deliberato solo il decreto inerente la modifi-

cazione dell'elenco delle specie cacciabili, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1997;

con il suddetto decreto sono state escluse otto specie dall'elenco delle specie cacciabili: passero, passero mattugia, passera oltremontana, colino della Virginia, storno, corvo, taccola francolino di monte e pittima reale;

il secondo decreto concernente la definizione dei criteri per l'applicazione del prelievo in deroga non è stato ancora firmato dal ministero dell'ambiente nonostante l'esigenza da più parti sollevata di una contestualità di deliberazione dei due decreti anche perché entrambi i decreti, integrandosi tra loro, rappresentano un atto dovuto e complessivo di applicazione corretta della già citata direttiva comunitaria;

la mancata firma del secondo decreto assume — ad avviso degli interroganti — una particolare gravità poiché il secondo decreto insieme al primo già pubblicato avrebbe interrotto la procedura di infrazione aperta dall'UE, nei confronti del nostro Paese, per l'inadeguatezza attuativa delle disposizioni comunitarie in materia; avrebbe soddisfatto l'indicazione della sentenza n. 272 del 1996 della Corte costituzionale; avrebbe applicato correttamente lo strumento della deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 79/409/Cee peraltro già recepita dagli membri dell'Unione europea e senza per questo aver creato motivi di contenzioso sorti in Italia a causa della manifesta opposizione del Ministro dell'ambiente;

le organizzazioni professionali agricole più volte e in più occasioni hanno sottolineato l'esigenza di una rapida decretazione in materia a tutela dei raccolti e delle produzioni agricole;

il secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri intende rendere più organica e precisa l'attuazione della legge n. 157 del 1992 che si muove sui binari di una concreta azione di salvaguardia am-

bientale e faunistica in piena sintonia con le altre legislazioni europee e le direttive Cee;

in data 9 maggio 1997 in un comunicato stampa congiunto i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole hanno dichiarato di aver concordato di voler condurre a rapida conclusione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, l'iter di approvazione di un atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle deroghe al divieto di caccia previste dalla direttiva comunitaria sulla tutela degli uccelli selvatici si sono svolti diversi incontri presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con i Ministeri competenti i cui esiti sono da registrarsi in senso negativo per la palese opposizione manifestata anche in quella sede dal Ministro dell'ambiente di non volere procedere alla firma del secondo decreto;

appare paradossale che un ministro della Repubblica, per motivazioni dichiaratamente di parte, non intenda sottoscrivere un atto dovuto peraltro di interesse internazionale;

dodici regioni hanno già indicato nelle loro leggi regionali la volontà di completare l'iter di recepimento della direttiva sopra richiamata;

se non ritenga urgente assumere direttamente l'iniziativa al fine di risolvere il contenzioso in atto procedendo alla pubblicazione del secondo decreto evitando così l'espandersi di un conflitto che potrebbe aver risultati negativi non solo in campo nazionale ma soprattutto sul versante internazionale. (4-11139)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto viene sollecitata l'emanazione del decreto concernente i criteri per l'applicazione del prelievo in deroga di cui alla Direttiva Comunitaria 409/79 articolo 9. A tale proposito si riferisce che il Consiglio dei Ministri con DPCM del 27.9.97 ha stabilito che le deroghe di cui all'articolo 9 paragrafo 1 lettere a e b si intendono già regolate dalla legge 11.2.92, n. 157, agli articolo 2 comma 3 e 19 che non consentono il prelievo*

venatorio. Per quanto riguarda la lettera c), il predetto DPCM ha statuito che è lo Stato che deve disciplinare l'ammissibilità delle deroghe che possono essere adottate dalle Regioni d'intesa con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole. Tali deroghe sono subordinate a precise e puntuali condizioni, che escludono per alcune specie quali il passero, il fringuello, la peppola ed il corvo una vera e propria attività venatoria.

Si deve in proposito ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272/1996, risolvendo un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Umbra ha riconosciuto la competenza dello Stato per quel che concerne le predette deroghe.

Si aggiunge che con l'emanazione del DPCM si è posto rimedio anche alla procedura di infrazione in corso concernente la cattura ai fini di richiamo della specie *passer italiae* e *passer montanus*.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

LENTI, VALPIANA e BONATO. — Ai Ministri dell'ambiente e dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

le colline che circondano Asolo corrono il pericolo di essere « spianate » e devastate dalle cave di ghiaia ed argilla, con danni incalcolabili per l'ambiente, per il « bene » paesaggio, ed anche per il clima;

forte è l'allarme nelle popolazioni della zona, che da oltre un anno lottano per salvare la grande collina e che hanno costruito un « comitato popolare per la salvezza del Pareton » (dal nome dialettale della collina), che sorge nel territorio di Castelcucco, di fronte al tempio del Canova;

da fonti di stampa si apprende che società di escavazione hanno acquistato tutta la fascia dei colli asolani, da Possagno a Cornuda: se ne deduce che il rischio di uno spianamento totale è sempre più concreto; le colline asolane recano già sul versante di Possagno gli enormi squarci provocati dalle tante cave abbandonate;

per ripristinare tali lacerazioni si è pensato alla drastica soluzione di spianare le colline già danneggiate;

secondo i dati della regione Veneto, sono attive nella zona ben cinquantotto cave di ghiaia, ventotto di argilla, due di marmo di cemento, otto di pietra e di roccia per un totale di 1.332 ettari;

particolarmente contraddittorio risulta essere l'atteggiamento della regione Veneto, che, da un lato, adotta un piano per la salvaguardia dei colli asolani, e, dall'altro lato, ne permette la distruzione: consente, infatti, l'escavazione sotto falda, permette cave fino al cinque per cento delle zone agricole del territorio comunale, e non ha effettuato ricomposizione ambientale —:

se i Ministri siano a conoscenza di tale situazione;

che cosa intendano fare e come pensino di intervenire perché non solo venga arrestato il degrado, ma non sia permesso che si operi nella direzione che le notizie di stampa figurano e prefigurano;

se non ritengano di dover intervenire quanto prima per salvaguardare la ricchezza ambientale e culturale rappresentata da Asolo e dal suo territorio. (4-03835)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, si comunica quanto segue.

Nel territorio dell'Asolano l'attività estrattiva, tradizionalmente, ha riguardato e riguarda in modo particolare, attesa la presenza di varie fornaci sparse nonché nel polo produttivo di Possagno, lo scavo dell'argilla per laterizi, al fine della produzione del caratteristico « coppo ».

Non sono mancate, peraltro, episodiche attività isolate di coltivazione di ghiaia, calcari per cemento e per terre coloranti. Le attività di coltivazione di queste ultime si sono concluse da numerosi anni.

Alla data del 31.12.1995 erano in atto, nel comprensorio dell'Asolano, le seguenti cave distinte per materiale coltivato:

argilla per laterizi n. 16;

ghiaia n. 2;

calcare per cemento n. 1;

arenaria da costruzione n. 1.

I dati della Regione Veneto citati dagli interroganti, che comprendono quelli relativi all'Asolano, si riferiscono, invece, a tutto il territorio della provincia di Treviso.

In ordine alle domande presentate e non ancora decise dalla Giunta Regionale, la situazione al 31.12.1995, sempre riferita all'Asolano, è la seguente:

domande per argilla da laterizi n. 4;

domanda per argilla da laterizi e per calcare da cemento n. 1.

Le quattro domande riguardanti l'argilla per laterizi sono ampliamenti di cave in attività, mentre quella riguardante l'argilla per laterizi e il calcare per cemento attiene all'apertura di una nuova cava.

Non risultano, contrariamente a quanto affermato dagli interroganti, nel comprensorio dell'Asolano cave con escavazione sotto falda.

In tale area, inoltre, sono state dichiarate estinte, con verifica delle ricomposizioni ambientali, come da progetti di coltivazione approvati, le seguenti cave:

argilla per laterizi n. 7;

ghiaia n. 3;

terre da fonderia n. 3.

Occorre tenere presente che la Legge Regionale del 7.9.1982, n. 44, attualmente vigente, per quanto riguarda i comuni dell'Asolano vieta l'apertura di nuove cave di ghiaia in tutto il comprensorio e consente solo l'apertura di nuove cave di argilla esclusivamente nei Comuni di Castelvucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Fonte, Monfumo, Pederobba e Possagno e di nuove cave di calcare per cemento nei Comuni di Castelvucco, Pederobba e Possagno.

Con riferimento alla Dorsale Costalunga, comunemente detta Pareton, che separa i centri urbani di due comuni limitrofi del Trevignano, Possagno e Castelvucco e che

ricade nel territorio di entrambe le municipalità è da rilevare che tale rilievo collinare è stato da anni soggetto all'intensa attività escavativa di aziende estrattive del possagnese, le quali hanno ricavato un'argilla di non comune qualità impiegata per la costruzione di materiale laterizio.

Tale protratta attività ha tuttavia originato il progressivo, consistente assottigliamento della parete montuosa prospiciente il territorio di Possagno, con deteriori conseguenze sul piano ambientale paesaggistico.

Tanto ha indotto nel 1992 taluni operatori del settore estrattivo a formalizzare, essi stessi, un progetto che, pur essendo inteso ad un riassetto del rilievo montuoso, involgerebbe, tuttavia, un accentuato abbassamento dello stesso (32 metri in media) quale conseguenza di un prosieguo dell'attività di estrazione che i formulanti risultano avere in tale contesto postulato.

A fronte del parere favorevole espresso dal Comune di Possagno in merito alla realizzabilità dell'iniziativa, l'amministrazione civica di Castelvucco ha manifestato avviso contrario sul progetto, in ragione di gravi e circostanziati motivi d'ordine ambientale, orografico ed idrogeologico correlati alla realizzazione dello stesso.

L'annosa questione ha visto schierati contro l'intervento di ricomposizione il Sindaco di Castelvucco e le formazioni politiche di area leghista nonché quelle d'ispirazione progressista ed ambientalista mentre è dato registrare un diffuso consenso presso la popolazione possagnese, la cui economia da anni si incentra prevalentemente sull'attività estrattiva in questione.

Questo Ministero, interessato della questione nel novembre 1995, il 22 dicembre successivo ha inviato alla Regione Veneto richiesta di chiarimenti in quanto, da un sopralluogo effettuato, risultava che, pur dovendosi recuperare i siti degradati dalle passate attività estrattive, andava anche considerata l'elevata valenza paesaggistica e ambientale rappresentata dal versante ancora integro di Castelvucco. Si riteneva, pertanto, che il progetto così come strutturato non poteva considerarsi compatibile con il progetto ambientale.

La Regione tuttavia, malgrado l'opposizione del Comune di Castelvucco e della Provincia, in data 5.8.97, con DGR n. 2903, rilasciava l'autorizzazione, adeguandosi ad un parere dell'Avvocatura che riteneva inapplicabili le misure di salvaguardia in presenza della sola adozione del Piano Territoriale provinciale. Tale autorizzazione, con nota 6586/31211 del 28.8.1997, è stata trasmessa a questo Ministero che ha provveduto all'istruttoria, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 2 lett. d della L. 349/86 e dell'articolo 2 della L. 431/85.

In base a tale istruttoria è risultato che l'area in questione si trova nelle immediate vicinanze ed è visibile dalle aree censite ai fini della Direttiva 92/43/CEE « Conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche » quali biotopi/siti di importanza comunitaria sul territorio della Regione Veneto.

In particolare i siti interessati sono quelli dei Colli Asolani e quello del Massiccio del Grappa, adiacenti alla zona proposta per l'attività estrattiva.

Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici dell'area oggetto dell'intervento estrattivo, risulta che la dorsale Costalunga che si sviluppa morfologicamente in direzione circa Est-Ovest e che costituisce la cornice settentrionale di chiusura del complesso asolano, dal lato della collina che espone verso Nord, situato nel Comune di Possagno, presenta un certo degrado ambientale, a causa di una passata attività di cava abbandonata e non recuperata.

Il lato della stessa collina che, invece, espone verso sud, e che rientra nei limiti del Comune di Castelvucco, mantiene caratteri di elevatissima valenza paesaggistica, inserendosi nell'ambito dei Colli Asolani, di cui rappresenta elemento fondamentale del paesaggio, in quanto ben visibile dallo stesso complesso e costituisce l'elemento di congiunzione tra gli stessi Colli Asolani e il Massiccio del Grappa, costituendo così un continuo di notevolissimo valore visivo e panoramico.

Di conseguenza qualsiasi intervento non dovrebbe estendersi oltre il crinale della collina, al fine di non renderlo visibile dal

versante, ancora integro e con elevata valenza paesaggistica e ambientale, di Castelvucco.

Dall'esame della documentazione progettuale inviata è emerso, invece che, l'intervento, così come autorizzato, è chiaramente sproporzionato a favore della produttività, e quindi, il piano non è finalizzato al recupero del sito degradato.

Pertanto, l'intervento così come strutturato non è stato ritenuto compatibile, dal punto di vista paesaggistico e ambientale, in quanto, pur prevedendo la risistemazione di un'area altamente degradata da una attività estrattiva svolta in maniera incontrollata 20 anni fa, determina impatti ingenti, nel tempo e nello spazio, sul contesto ambientale, ancora intatto del complesso Asolano.

Per tali motivi questo Ministero con Decreto n. DEC/VIA/2904 del 24.10.97, di concerto con il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato ha annullato, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 2 lettera d) L. 349/86 ed all'articolo 1 L. 431/85 l'autorizzazione, ex articolo 7 legge 1497/1939, della Giunta Regionale del Veneto n. 2903 del 5.8.97 a coltivare la cava di argilla, denominata Dorsale Costalunga, sita nei Comuni di Possagno e Castelvucco.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

LUCCHESI. — Al Ministro della funzione pubblica e degli affari regionali. — Per sapere:

quali iniziative abbia intrapreso per determinare un cambiamento di metodo, di costume, di tempi nell'espletamento delle pratiche nella pubblica amministrazione, per avere una amministrazione pubblica decente, celere, democratica, aperta ai cittadini, disponibile;

se sia a conoscenza del fatto che a tutt'oggi alcune pratiche, anche le più semplici, rimangono sui tavoli dei dirigenti, per una firma, non meno di un mese;

se ogni singolo dirigente trattiene per un mese una pratica o un mandato, per la

conclusione di un *iter* amministrativo sono necessari anni;

se, tutto ciò essendo inaccettabile, perché scandaloso e scorretto, non ritenga di emanare subito una disposizione affinché ogni pratica non stazioni sul tavolo di un dirigente più di un giorno: un'iniziativa in tal senso è urgente, dal momento che la gente è avvilita e sconsolata dalle lungaggini della pubblica amministrazione, e ciò rende necessario adoperarsi per un cambiamento in positivo. (4-01531)

RISPOSTA. — *Nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto l'On.le interrogante sollecita la realizzazione di iniziative tese ad evitare che i dirigenti continuino nella prassi di trattenere le pratiche più tempo del dovuto, senza alcuna conseguenza sul piano della responsabilità e con pesanti ritardi nella emanazione dei provvedimenti.*

Sembra opportuno sottolineare che la produzione normativa degli ultimi anni è decisamente orientata in questo senso. Sono stati disciplinati in modo espresso i tempi dell'azione amministrativa (L. n. 241/90) ed è stata ridisegnata la figura del dirigente pubblico, rivisitando la materia della responsabilità e dei controlli (d. l.vo n. 29/93).

Ogni cittadino è in possesso degli strumenti necessari a verificare lo stato del procedimento, attraverso l'esercizio del diritto di accesso, e può difendersi da quelle che l'On.le interrogante definisce le « lungaggini della pubblica amministrazione ».

Le disposizioni vigenti non sono tuttavia sufficienti. Perciò con le recenti leggi 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127, sono state introdotte nuove misure di semplificazione dell'azione amministrativa e di snellimento dell'attività per un'amministrazione sempre più rapida ed efficace, compresa la previsione di forme di indennizzo automatico e forfettario per i casi di mancato rispetto del termine del provvedimento (vedi articolo 20, comma 5, lettera h, legge n. 59/1997).

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Franco Bassanini.

LUCCHESI. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

L'Istituto per la formazione e la ricerca applicata (Ifra) di Bologna, tiene nella sua sede un « corso di specializzazione in pratica psicomotoria » della durata di tre anni;

le rette per la frequenza di tale corso sono piuttosto elevate: 3.522.400 lire all'anno, per tre anni, quindi oltre dieci milioni di lire —

se tale corso sia autorizzato e da chi;

quale validità abbia il titolo rilasciato a fine triennio, e se la qualifica di specializzazione possa o meno essere riconosciuta quale qualifica sanitaria. (4-14452)

RISPOSTA. — *In merito allo specifico quesito rivolto con l'atto parlamentare cui si risponde, va ricordato che le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e della riabilitazione sono state oggetto di nuova disciplina nel nostro Paese per effetto dell'articolo 6 - comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.*

Ha previsto tale disposizione che, a norma dell'articolo 1 - lett. o) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione di detto personale avvenga in sede ospedaliera ovvero in altre strutture del Servizio sanitario nazionale ed in strutture private accreditate, demandando al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica il compito di individuare con proprio decreto, d'intesa con il Ministro della Sanità, i requisiti d'idoneità e le modalità di accreditamento delle strutture.

A propria volta, il Ministro della Sanità ha dovuto individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili.

Fra le figure già individuate da questo Ministero, appunto, non è prevista quella di tecnico in pratica psicomotoria, citata nell'interrogazione, che l'Istituto per la formazione e la ricerca applicata - IFRA di Bologna qualificerebbe attraverso un apposito corso di durata triennale.

A ciò si aggiunga che in ogni caso, in base alla richiamata normativa del settore, l'Istituto succitato non ha alcuna legittimazione ad attivare corsi di formazione in materia e già questo varrebbe, di per sé, a togliere qualsiasi valore legale, ai fini del futuro esercizio professionale, ad ogni eventuale titolo da esso rilasciato.

Il competente Dipartimento delle Professioni sanitarie di questo Ministero, d'altra parte, non dispone di alcun utile ragguaglio su eventuali autorizzazioni rilasciate in ambito regionale a tale Istituto, che comunque — ove inerenti a corsi del tipo descritto — parrebbero prive di fondamento giuridico.

Il Ministro della sanità: Rosy Bindi.

MAGGI. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

sul territorio del comune di Roccaforzata (Taranto) insiste un'isola amministrativa appartenente al comune di Taranto; a seguito di un esposto, lo scorso anno, i circa sessanta cittadini che risiedono su quel territorio, che fino allora ricadevano convenzionalmente in capo all'amministrazione comunale di Roccaforzata, sono stati assoggettati all'amministrazione comunale del capoluogo ionico;

tale provvedimento ha determinato un notevole disagio per le famiglie che, per ogni tipo di pratica, sono costrette a recarsi nel comune di Taranto;

la soluzione del problema risiederebbe nella volontà dei due comuni che, a fronte di una permuta territoriale e di una convenzione, potrebbero eliminare una situazione che diventa ogni giorno più insostenibile;

nonostante il comune di Roccaforzata abbia predisposto tutti gli atti utili e necessari, si continua a registrare l'inerzia del comune di Taranto —:

se il Ministro intenda agire, con gli strumenti messi a disposizione dalla legislazione vigente, affinché i cittadini residenti nell'isola amministrativa ricevano

una risposta concreta che da tempo attendono. (4-14423)

RISPOSTA. — *Dagli elementi acquisiti risulta che il comune di Taranto ha adottato gli atti necessari per l'approvazione della convenzione con la quale dovranno essere disciplinati i rapporti con il comune di Roccaforzata.*

Il ritardo sinora accumulato nella soluzione della questione segnalata dipenderebbe dall'errore in cui è incorso il comune di Roccaforzata nell'aver predisposto gli atti in forma privata anziché pubblica.

Con la deliberazione n. 2869 del 12 dicembre 1997, già inviata al comune di Roccaforzata, il comune di Taranto ha nominato anche il notaio per il rogito della convenzione.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

MALENTACCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

sono stati predisposti dal Ministro per le politiche agricole già dal mese di marzo due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzati alla corretta applicazione nel nostro Paese della direttiva comunitaria 79/409 e riguardanti in particolare: a) la modificazione dell'elenco delle specie cacciabili; b) criteri per l'applicazione del prelievo in deroga;

entrambi i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stati rimessi al ministro dell'ambiente per il necessario concerto previsto dall'articolo 18 comma 3 della legge n. 157 del 1992;

in data 21 marzo 1997, con parere favorevole dei due ministeri, è stato deliberato solo il decreto inerente la modificazione dell'elenco delle specie cacciabili, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1997;

con il suddetto decreto sono state escluse 8 specie dall'elenco delle specie cacciabili: passero, passero mattugia, pas-

sera oltremontana, colino della Virginia, storno, corvo, taccola, francolino di monte e pittima reale;

il secondo decreto concernente la definizione dei criteri per l'applicazione del prelievo in deroga non è stato ancora firmato dal ministero dell'ambiente nonostante l'esigenza da più parti sollevata di una contestualità di deliberazione dei due decreti anche perché entrambi i decreti, integrandosi tra loro, rappresentano un atto dovuto e complessivo di applicazione corretta della già citata direttiva comunitaria;

la mancata firma del secondo decreto assume una particolare gravità poiché il secondo decreto insieme al primo già pubblicato avrebbe interrotto la procedura di infrazione aperta dall'Unione europea, nei confronti del nostro Paese, per l'inadeguatezza attuativa delle disposizioni comunitarie in materia; avrebbe soddisfatto alla indicazione della sentenza n. 272 del 1996 della Corte costituzionale; avrebbe applicato correttamente lo strumento della deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE peraltro già recepita dagli altri Paesi membri dell'Unione europea e senza per questo aver creato i motivi di contenzioso sorti in Italia a causa della manifesta opposizione del Ministro dell'ambiente;

le organizzazioni professionali agricole più volte e in più occasioni hanno sottolineato l'esigenza di una rapida decretazione in materia a tutela dei raccolti e delle produzioni agricole;

il secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri intende rendere più organica e precisa l'attuazione della legge n. 157 del 1992 che si muove sui binari di una concreta azione di salvaguardia ambientale e faunistica in piena sintonia con le altre legislazioni europee e le direttive Cee;

in data 9 maggio 1997 in un comunicato stampa congiunto il Ministro dell'ambiente e il Ministro per le politiche agricole hanno dichiarato di aver concordato di voler condurre a rapida conclu-

sione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, l'iter di approvazione di un atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle deroghe al divieto di caccia previste dalla direttiva comunitaria sulla tutela degli uccelli selvatici;

si sono svolti diversi incontri presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con i ministeri competenti i cui esiti sono da registrarsi in senso negativo per la palese opposizione manifestata anche in quella sede dal Ministro Ronchi di non volere procedere alla firma del secondo decreto;

dodici regioni hanno già indicato nelle loro leggi regionali la volontà di completare l'iter di recepimento della direttiva sopra richiamata;

a causa del ritardo nell'emanazione del secondo decreto l'Unavi ha proclamato lo stato di agitazione del mondo venatorio attraverso l'indizione di assemblee in tutta Italia organizzate insieme alle associazioni degli agricoltori nonché delle forze del mondo del lavoro che culmineranno in una grande manifestazione di massa che si svolgerà a Roma il 13 settembre 1997 —:

se non ritenga urgente assumere direttamente l'iniziativa al fine di risolvere il contenzioso in atto procedendo alla pubblicazione del secondo decreto, evitando così l'espandersi di un conflitto che potrebbe aver risultati negativi non solo in campo nazionale, ma soprattutto sul versante internazionale. (4-11528)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto viene sollecitata l'emanazione del decreto concernente i criteri per l'applicazione del prelievo in deroga di cui alla Direttiva Comunitaria 409/79 articolo 9. A tale proposito si riferisce che il Consiglio dei Ministri con DPCM del 27.9.97 ha stabilito che le deroghe di cui all'articolo 9 paragrafo 1 lettere a e b si intendono già regolate dalla legge 11.2.92, n. 157, agli articolo 2 comma 3 e 19 che non consentono il prelievo venatorio. Per quanto riguarda la lettera c), il predetto DPCM ha statuito che è lo Stato che deve disciplinare l'ammissibilità delle*

deroghe che possono essere adottate dalle Regioni d'intesa con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole. Tali deroghe sono subordinate a precise e puntuali condizioni, che escludono per alcune specie quali il passero, il fringuello, la peppola ed il corvo una vera e propria attività venatoria.

Si deve in proposito ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272/1996, risolvendo un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Umbra ha riconosciuto la competenza dello Stato per quel che concerne le predette deroghe.

Si aggiunge che con l'emanazione del DPCM si è posto rimedio anche alla procedura di infrazione in corso concernente la cattura ai fini di richiamo della specie passer italiae e passer montanus.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

MANGIACAVALLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

gli insegnanti precari, licenziati a giugno, non hanno percepito al momento della liquidazione il pagamento delle ferie maturate nell'anno scolastico 1996-1997;

nell'anno scolastico in corso i soggetti sopra menzionati, in alcune province, hanno percepito lo stipendio con notevole ritardo;

sia i provveditorati sia le direzioni provinciali del tesoro non sono stati in grado di dare risposte esaurienti riguardo ai suddetti problemi;

quanto sopra esposto si ripete, ormai, da due anni —:

quale intenzioni abbia il Governo al riguardo, e come intenda intervenire per risolvere il problema affinché non si ripeta in futuro. (4-14268)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto si premette che sulla base della circolare n. 529 del 28.8.97, concernente le disposizioni per la liquidazione delle competenze ai supplenti annuali*

ed ai supplenti temporanei fino al termine delle attività didattiche, è stata accelerata la procedura di comunicazione dei dati relativi al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale in quanto nel corrente anno scolastico alle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro la predetta comunicazione viene trasmessa direttamente dai capi d'Istituto.

Premesso quanto sopra si fa presente che, allo stato, sulla base dei dati forniti dal Ministero del Tesoro, ammontano a più di 60.000 le partite di spesa fissa attivate dalle predette Direzioni Provinciali e quindi la quasi totalità dei provvedimenti di spesa, a beneficio degli interessati, risulta essere stata definita.

Parimenti con la definizione del pagamento della retribuzione principale, sono anche liquidate dalle medesime Direzioni Provinciali del Tesoro le ferie maturate nell'anno scolastico di riferimento (1996/1997).

Per quanto riguarda, infine, i ritardi registrati presso alcuni Provveditorati agli Studi si assicura che questo Ministero non ha mancato di sollecitare gli Uffici responsabili a definire con ogni possibile urgenza le residuali pratiche pendenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MARTINAT. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

a Novara è stata aperta un'inchiesta giudiziaria relativa alla gestione comunale delle mense scolastiche;

da alcune registrazioni telefoniche (informali) sarebbe emerso che il sindaco di Novara sarebbe stato al corrente delle irregolarità sulla gestione delle mense scolastiche molto prima della denuncia alla procura;

il procuratore capo di Novara ha pubblicamente sostenuto che, pur ammettendo che suddetto ritardo sia reale, questo non costituirebbe reato;

il ritardo nella denuncia del sindaco è un atto gravissimo e meritevole di un'inchiesta seria ed obbiettiva —:

se non ritenga urgente l'apertura di un'inchiesta per chiarire le reali motivazioni del ritardo del sindaco di Novara nel denunciare lo scandalo delle mense considerato che potrebbero costituire presupposto per l'esercizio dei propri poteri di controllo. (4-15002)

RISPOSTA. — *In merito alla questione sollevata non si ravvisano motivi che possano giustificare interventi o valutazioni ministeriali di alcun genere, posto che ogni possibile rilevanza penale della specifica circostanza indicata è stata pubblicamente esclusa — come, del resto, la S.V. ha riconosciuto — dall'autorità giudiziaria e che ogni ulteriore tipo di valutazione non può che essere rimesso al giudizio politico degli elettori.*

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

MATACENA, MANCUSO e MAIOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

è in corso di svolgimento presso il tribunale di Messina il processo a carico dell'ex presidente della Corte d'assise di Reggio Calabria, dottor Giacomo Foti, accusato, assieme all'ex direttore della casa circondariale reggina, dottor Barcella, ed all'imprenditore D'agostino, di concorso in associazione per delinquere di stampo mafioso, abuso in atti d'ufficio e falso ideologico;

il giudice Foti, accusato da due pentiti, l'onnisciente Giacomo Ubaldo Lauro e tale Serpa, di aver, tra l'altro, favorito tra il 1980 ed il 1986 (quando era giudice di sorveglianza), alcuni componenti della cosca di Paolo De Stefano, il 16 luglio 1995, su richiesta avanzata dalla procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria e recepita da quella di Messina con la firma di ben otto magistrati, era stato arrestato e, dopo ventinove giorni di carcere, rilasciato per decisione del tribunale della libertà di Messina;

nell'udienza di giovedì 28 novembre 1996 il capitano dei carabinieri Sergio Larelli, della Dia di Catania, delegata dalla procura di Messina ad eseguire accertamenti per acquisire eventuali riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, soprattutto Lauro e Serpa, nel controsame da parte dei difensori, demoliva, in modo puntuale e preciso, le accuse dei pentiti, precisando, tra l'altro: a) che il trasferimento di otto detenuti dal carcere di Reggio Calabria ed altra casa circondariale fu deciso dal ministero sulla scorta di una proposta formulata dal direttore facente funzioni Cardillo (in quel periodo Barcella era assente per malattia) per evitare disordini, e non perché vi fosse una richiesta del boss Paolo De Stefano; b) che lo strumento urbanistico del comune di Condofuri prevedeva, in relazione ai terreni di proprietà del dottor Foti e dei suoi familiari, insediamenti turistico-residenziali e non il depuratore per la cui dislocazione in altra sede vi sarebbero state pressioni da parte dell'imprenditore D'agostino (*Gazzetta del Sud* di venerdì 29 novembre 1996, pagina 10);

il procuratore generale della Cassazione, nella relazione fatta alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura in sede di revoca delle misure disciplinari comminate al dottor Foti, mettendo in discussione l'operato dei magistrati di Reggio Calabria e di Messina, « ormai avviluppati nelle "tragedie" dei pentiti », affermava, tra l'altro: « in fatto è stato eluso, nelle valutazioni delle dichiarazioni rese dai collaboratori Serpa e Lauro, il problema della loro affidabilità in relazione alla sussistenza di validi moventi calunniosi: i due collaboratori, infatti, per provvedimenti adottati in loro danno dal dottor Foti ben potevano essere animati da risentimento nei suoi confronti » (*Il Giornale* di domenica 15 ottobre 1995, pagina 5) —;

se non si ritenga indispensabile ed irrinunciabile promuovere una opportuna attività ispettiva per: 1) accertare se non sia stato eluso scientemente il problema dell'affidabilità dei pentiti Lauro e Serpa;

2) verificare se nell'eccessiva fiducia riposta nei professionisti del « pentimento ad orologeria » non vi sia il preciso disegno di disporre, sempre e comunque, di collaboratori buoni per ogni inchiesta; 3) fare piena luce sui misteri di un caso, dai toni decisamente torbidi (in quanto con l'arresto gli sono stati sottratti due processi « eccellenti », Scopelliti e Ligato, come evidenziato in altra interrogazione del 18 ottobre 1995), che appare, sempre di più, un ennesimo capitolo della contrapposizione non istituzionale che infuria nel palazzo di giustizia di Reggio Calabria.

(4-05954)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Il Tribunale di Messina, con sentenza del 25 febbraio 1997, ha emesso pronunzia assolutoria nei confronti del dr. Giacomo Foti, perché il fatto non sussiste.

La pronunzia reca valutazioni critiche quanto alla credibilità del pentito cui si fa riferimento nell'atto ispettivo e dà anche conto di analoghe valutazioni espresse da altra autorità giudiziaria.

Naturalmente, nell'ambito delle attribuzioni ministeriali, manca la possibilità di esprimere valutazioni sul merito di singole vicende giudiziarie e sui criteri di valutazione delle prove, che attengono all'esercizio della giurisdizione.

Peraltro, la vicenda esaminata consente di rilevare che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sono state apprezzate in modo acritico dai magistrati giudicanti.

Su un piano più generale ed anche con riguardo alle problematiche generali esposte nell'atto ispettivo, si rappresenta che in relazione alla complessa evoluzione che ha assunto il fenomeno del pentitismo, alle controversie cui ha dato luogo, ed alla constatata inadeguatezza della normativa vigente a reggere le accresciute dimensioni della collaborazione, il Ministero ha presentato al Senato il disegno di legge n. 2207 che detta una nuova disciplina.

La proposta, cui ha contribuito un gruppo di lavoro interministeriale incaricato di predisporre un'ipotesi d'intervento normativo che cogliesse tutte le implicazioni

della complessa e delicata materia, persegue la finalità di razionalizzare ed unificare la regolamentazione del fenomeno tenendo conto delle concrete evidenze manifestatesi nella realtà processuale ed investigativa.

Il disegno di legge si muove essenzialmente attorno alle seguenti linee guida: - netta distinzione del momento premiale, completamente rimesso all'autorità giudiziaria, da quello tutorio affidato all'autorità amministrativa; - selezione qualitativa dei collaboratori, il cui contributo dovrà essere caratterizzato dall'indispensabilità, che dovrà essere valutata in termini di ampiezza, attendibilità e novità delle dichiarazioni, sulla base di un verbale illustrativo che costituirà condizione indispensabile per l'ammissione al programma di protezione e per la fruizione di benefici; - gestione trasparente dei collaboratori nei processi di mafia e di terrorismo, attuata specificando il volto del programma di protezione e delle misure di sicurezza adottate; - limitazione della detenzione extracarceraria ai casi in cui il giudice conceda i benefici penitenziari o revochi i provvedimenti di custodia cautelare; - detenzione del collaboratore in apposite sezioni, secondo modalità trattamentali differenziate, che impediscano condotte anche solo astrattamente leggibili come concertazione o preparazione delle dichiarazioni; - garanzia del contraddittorio nel processo, attraverso la previsione che la violazione dell'obbligo di sottoporsi all'esame dibattimentale può determinare la revoca delle misure di protezione o dei benefici processuali; - acquisizione dei beni patrimoniali dei mafiosi, che dovranno essere indicati nel verbale illustrativo cui si è già fatto cenno.

Si confida che l'approvazione di tale normativa consentirà di superare alcuni dei maggiori problemi posti nella prassi.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

MIGLIORI. — *Ai Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

sono stati predisposti dal Ministro per le politiche agricole già dal mese di marzo

due DPCM finalizzati alla corretta applicazione nel nostro Paese della direttiva comunitaria 79/409 e riguardante in particolare: *a)* la modificazione dell'elenco delle specie cacciabili; *b)* criteri per l'applicazione del prelievo in deroga;

entrambi i DPCM sono stati rimessi al ministero dell'ambiente per il necessario concerto previsto dall'articolo 18 comma 3 della legge n. 157 del 1992;

in data 21 marzo 1997, con parere favorevole dei due ministeri, è stato deliberato solo il decreto inerente la modificazione dell'elenco delle specie cacciabili, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1997;

con il suddetto decreto sono state escluse otto specie dall'elenco delle specie cacciabili: passero, passero mattugia, passera oltremontana, colino della Virginia, storno, corvo, taccola, francolino di monte e pittima reale;

il secondo decreto concernente la definizione dei criteri per l'applicazione del prelievo in deroga non è stato ancora firmato dal ministero dell'ambiente nonostante l'esigenza da più parti sollevata di una contestualità di deliberazione dei due decreti anche perché entrambi i decreti, integrandosi tra loro, rappresentano un atto dovuto e complessivo di applicazione corretta della già citata direttiva comunitaria;

la mancata firma del secondo decreto assume una particolare gravità poiché il secondo decreto insieme al primo già pubblicato avrebbe interrotto la procedura di infrazione aperta dall'Unione europea, nei confronti del nostro Paese, per l'inadeguatezza attuativa delle disposizioni comunitarie in materia; avrebbe soddisfatto alla indicazione della sentenza n. 272 del 1996 della Corte Costituzionale;

avrebbe applicato correttamente lo strumento della deroga previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/Cee peraltro già recepita dagli altri Paesi membri dell'Unione europea e senza per questo aver creato i motivi di contenzioso sorti in Italia

a causa della manifesta opposizione del Ministro dell'ambiente;

le organizzazioni professionali agricole più volte ed in più occasioni hanno sottolineato l'esigenza di una rapida decretazione in materia di tutela dei raccolti e delle produzioni agricole;

il secondo DPCM intende rendere più organica e precisa l'attuazione della legge 157 del 1992 che si muove sui binari di una concreta salvaguardia ambientale e faunistica in piena sintonia con le altre legislazioni europee e le direttive Cee;

in data 9 maggio 1997 in un comunicato stampa congiunto il Ministro dell'ambiente ed il Ministro per le politiche agricole hanno dichiarato di aver concordato di voler condurre a rapida conclusione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, l'iter di approvazione di un atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle deroghe al divieto di caccia previste dalla direttiva comunitaria sulla tutela degli uccelli selvatici;

si sono svolti diversi incontri presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con i Ministeri competenti i cui esiti sono da registrarsi in senso negativo per la palese opposizione manifestata anche in quella sede dal Ministro Ronchi di non voler procedere alla firma del secondo decreto;

appare paradossale che un Ministro della Repubblica per motivazioni dichiaratamente di parte non intenda sottoscrivere un atto dovuto peraltro di interesse internazionale;

dodici regioni hanno già indicato nelle loro leggi regionali la volontà di completare l'iter di recepimento della direttiva sopra richiamata —:

se non si ritenga urgente assumere direttamente l'iniziativa al fine di risolvere il contenzioso in atto procedendo alla pubblicazione del secondo decreto evitando così l'espandersi di un conflitto che potrebbe aver risultati negativi non solo in campo nazionale ma soprattutto sul versante internazionale. (4-11634)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto viene sollecitata l'emanazione del decreto concernente i criteri per l'applicazione del prelievo in deroga di cui alla Direttiva Comunitaria 409/79 articolo 9. A tale proposito si riferisce che il Consiglio dei Ministri con DPCM del 27.9.97 ha stabilito che le deroghe di cui all'articolo 9 paragrafo 1 lettere a e b si intendono già regolate dalla legge 11.2.92, n. 157, agli articolo 2 comma 3 e 19 che non consentono il prelievo venatorio. Per quanto riguarda la lettera c), il predetto DPCM ha statuito che è lo Stato che deve disciplinare l'ammissibilità delle deroghe che possono essere adottate dalle Regioni d'intesa con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole. Tali deroghe sono subordinate a precise e puntuali condizioni che escludono per alcune specie quali il passero, il fringuello, la peppola ed il corvo una vera e propria attività venatoria.*

Si deve in proposito ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272/1996, risolvendo un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Umbra ha riconosciuto la competenza dello Stato per quel che concerne le predette deroghe.

Si aggiunge che con l'emanazione del DPCM si è posto rimedio anche alla procedura di infrazione in corso concernente la cattura ai fini di richiamo della specie passer italiae e passer montanus.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

MIGLIORI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il signor Carlo Marcotulli di Montevarchi (Arezzo) è stato chiamato a scontare una condanna per truffa ed emissione di assegni a vuoto;

l'uomo invalido al cento per cento con il riconoscimento del diritto all'accompagnamento, è costretto per questo in carrozzella ed è vittima di frequenti crisi epilettiche;

l'uomo si è visto costretto ad umiliazioni e rischi nel carcere di Arezzo, dove

è stato lasciato solo per molto tempo prima di ricevere la visita del medico;

se non si riscontrino, nello svolgimento dell'intera vicenda, eventuali elementi d'irregolarità nell'amministrazione della giustizia tali da rendere necessaria una indagine di tipo ispettivo. (4-14466)

RISPOSTA. — *Dalle notizie fornite dal competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria risulta che il detenuto Carlo Marcotulli (nato a Roma il 9.2.1945) è stato arrestato il 6.12.1997 e ristretto presso la Casa Circondariale di Arezzo; in data 10.12.1997 è stato scarcerato.*

L'arresto è stato effettuato dai Carabinieri di Montevarchi in seguito a ordine di esecuzione del 6.11.1997 emesso dalla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Firenze. Il Marcotulli era stato condannato alla pena della reclusione di 2 anni e 15 giorni con sentenza del 14.12.1995 della Pretura di Pontassieve, confermata dalla Corte di Appello di Firenze in data 17.3.1997 e divenuta definitiva il 14.10.1997, per i reati di cui agli artt. 640 e 648 c.p..

Come comunicato dalla Direzione del carcere di Arezzo il Marcotulli è stato immediatamente visitato dal medico incaricato che ne riscontrava le gravissime condizioni psicofisiche. Pertanto il Direttore ne ha disposto l'invio urgente presso il locale Ospedale Civile ai sensi dell'articolo 11 O.P. Nel contempo ha provveduto a richiedere, ai sensi dell'articolo 96 ter Reg. esec., il differimento della pena al Tribunale di Sorveglianza di Firenze e l'applicazione urgente delle disposizioni di cui all'articolo 684 c.p.p.

Detti provvedimenti sono stati emessi dalle rispettive Autorità Giudiziarie in data 10.12.1997.

Il detenuto Marcotulli, nel breve arco di tempo di circa un'ora intercorso dall'ingresso all'ufficio matricola del carcere alla traduzione dell'ospedale è stato costantemente assistito dal sanitario del carcere.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

MOLINARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

a 18 mesi dalla sua approvazione, la legge n. 108 del 7 marzo 1996, che detta « Disposizioni in materia di usura », resta ancora inapplicata per il continuo rinvio da parte della Corte dei conti della registrazione del regolamento di attuazione dell'articolo 15, approvato dal Consiglio dei ministri in data 22 gennaio 1997;

le fondazioni antiusura con preoccupazione cominciano a temere il naufragare della legge e conseguentemente vedere disattesa l'emergenza usura che si è drammaticamente imposta alla coscienza civile della nazione e del Parlamento;

un ulteriore ritardo da parte della Corte dei conti del tanto atteso regolamento di attuazione dell'articolo 15 farà sì che i fondi destinati dalla legge per l'anno in corso e gli stanziamenti messi in bilancio andranno in economia, perduti e non più utilizzabili ai fini sociali e morali per i quali sono stati previsti;

l'usura continuerà così a devastare le famiglie, a mettere in difficoltà attività commerciali e imprenditoriali e a sopraffare ogni forma di legittimità e legalità della società —:

quali iniziative intendano assumere per favorire una rapida approvazione da parte della Corte dei conti del regolamento di attuazione dell'articolo 15, anche perché oltre a ciò occorrerà ancora altro tempo per istituire una commissione prima di destinare i fondi, di prevenzione, previsti alle Fondazioni e associazioni antiusura, e quali iniziative intendano assumere per ottemperare agli obblighi della legge n. 108, articolo 16, laddove si prevede che l'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in un apposito albo, visto che a distanza di diciotto mesi nulla più si sa sull'istituzione o meno di questo albo. (4-12340)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione in oggetto, nella quale la SV chiede di conoscere quali iniziative si intendano assumere per favorire sia la rapida approvazione del regolamento di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, sia l'istituzione dell'albo dei mediatori e consulenti creditizi, si fa presente quanto segue.*

Il regolamento di gestione del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11.6.1997, n. 315, è stato pubblicato nella G.U. del 19.9.97 n. 219 ed è entrato in vigore il 4 ottobre u.s.

Entro il termine di 30 giorni da quest'ultima data, gli organismi interessati (Confidi, Fondazioni ed Associazioni riconosciute) potevano chiedere la concessione dei contributi del Fondo sia per l'anno 1996 sia per l'anno 1997. Scaduto tale termine, l'apposita Commissione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio del 24.9.97, ha proceduto all'assegnazione dei contributi medesimi (le Fondazioni e le Associazioni riconosciute, per aver diritto al contributo, devono risultare in possesso dei requisiti che consentano la loro preventiva iscrizione in un elenco tenuto da Ministero del Tesoro).

Per quanto riguarda il secondo punto dell'interrogazione, si informa che lo schema di regolamento istitutivo dell'albo dei mediatori e consulenti creditizi è in corso di perfezionamento da parte del Ministero del Tesoro per adeguarlo alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato e verrà, al più presto, Sottoposto al Consiglio dei Ministri per la formale adozione e, quindi, inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Enrico Micheli.

NAPOLI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

in data 30 giugno 1996 è terminata l'amministrazione straordinaria dell'Agen-

zia spaziale italiana di cui alla legge 233 del 1995 il cui scopo era risanare la complessa e pesantissima situazione finanziaria, regolamentare e del personale dell'ente, nonché di porre le basi di più adeguate linee di sviluppo strategico e nuovi strumenti governativi per i futuri programmi spaziali;

nonostante gli efficaci strumenti e le esplicite direttive contenute nei dispositivi della legge 233 del 1995 approvata in Parlamento all'unanimità dopo approfonditi dibattiti, l'amministrazione straordinaria dell'Asi ha avuto esiti fallimentari per effetto di adempimenti disattesi e di decisioni governative prese in palese contrasto con la legge;

non è stato reso esecutivo alcun « piano di riassetto economico-finanziario »; tale « piano » doveva avere le basi nella « rinegoziazione » e riduzione degli impegni preesistenti nei confronti della agenzia spaziale europea, e nella « revisione » dei programmi razionali e di collaborazione internazionale (articolo 2, comma 1);

nonostante quanto prescritto all'articolo 1, comma 3, della legge 233 del 1995, in ordine alla « prioritaria » soluzione dei problemi aperti del personale della Asi, rimane tuttora irrisolta la gravissima ed annosa situazione del personale (novanta unità trasferite *ex lege*),, drammaticamente sottodimensionato rispetto alla complessità gestionale e tecnico-scientifica dei programmi spaziali affidati all'ASI; tale personale è stato pesantemente penalizzato sia per le obiettive difficili condizioni operative dell'ente, sia per il « congelamento » dei livelli di inquadramento alla situazione transitoria del 1988; quanto sopra anche per colpa di uno stato permanente di sterile conflittualità burocratica con gli organi istituzionali di controllo che ha tra l'altro impedito sinora l'approvazione dei regolamenti di funzionamento ed organizzativi dell'ente;

la commissione dei cinque esperti, istituita in base all'articolo 4 della legge 233 del 1995, denominata informalmente « commissione Rubbia », ha espresso am-

piamente le proprie valutazioni critiche e propositive per « riorganizzare gli strumenti di governo del settore spaziale... ed elaborare il nuovo piano spaziale nazionale... », in una relazione regolarmente consegnata al Ministro *pro tempore* Salvini, le cui risultanze non sono state sinora state presentate in Parlamento nemmeno dall'attuale Ministro;

a causa degli impegni preesistenti, si è constatato un ulteriore rilevante aumento del deficit dell'ente, il quale, in base a quanto è dato sapere, è passato da 850 miliardi del dicembre 1994 ad oltre 1200 miliardi di fine 1995;

i nuovi impegni finanziari assunti dall'allora Ministro Salvini nella conferenza dei Ministri europei per lo spazio di Tolosa nell'ottobre 1995 in vista della partecipazione europea al programma della stazione spaziale internazionale, sono stati assunti in evidente contrasto con le direttive della legge 233 che imponevano una riduzione ed un riequilibrio della partecipazione finanziaria in Esa, che attualmente assorbe l'80 per cento del bilancio dell'Asi; tali nuovi impegni hanno generato una situazione di esposizione debitoria dell'Italia nei confronti dell'Esa sino all'anno 2003;

secondo informazioni della stessa Esa, i finanziamenti italiani che non sono rientrati sotto forma di commesse alle nostre industrie ammontano a fine 1995 a circa 500 miliardi; tale somma è andata a beneficio di industrie di altri paesi europei;

non sono stati risolte le gravi problematiche, anche di tipo legale, connesse con le attività industriali effettuate in assenza di copertura di bilancio e di contratto e pertanto non sottoposti a criteri di controllo tecnico-economico;

è stata totalmente ignorata la valutazione critica della « commissione Rubbia », in ordine alla « eccessiva » partecipazione italiana alla Stazione spaziale internazionale (complessivamente circa 1.100 miliardi sommando la partecipazione tramite Esa alla cooperazione bilaterale Asi/Nasa) rispetto agli effettivi ritorni scientifici, tec-

nologici ed industriali ed in totale assenza di qualsiasi piano di pluriennale utilizzazione;

la stessa commissione ha ribadito l'assoluta necessità, più volte espressa in passato da più parti, di impostare con maggiore rigore le future attività spaziali nazionali, non più ispirate da estemporanee, dispendiosissime e spesso inutili iniziative avulse dalle reali esigenze del Paese, bensì rispondenti al principio del massimo rapporto costo/beneficio, di obiettivi selettivi e prioritari concordati tra le varie amministrazioni interessate alla utilizzazione dello spazio (ricerca scientifica e tecnologica, industria, difesa, telecomunicazioni, protezione civile, tesoro);

la perdurante situazione di crisi finanziaria, istituzionale e gestionale dell'Asi, aggravata dalla colpevole assenza di chiare strategie e strumenti di intervento governativo e da un nuovo, operativo piano pluriennale, ha gravemente danneggiato in maniera autolesionistica ed irreversibile, un prezioso patrimonio di risorse umane costruito negli anni, di elevato valore tecnico-scientifico, operante in industrie grandi, medie e piccole ad alta tecnologia, in centri di ricerca ed università —:

in considerazione della formale scadenza della amministrazione straordinaria, avvenuta il 30 giugno 1996, e della attuale temporanea proroga tecnica sino alla costituzione dei nuovi vertici (*ex lege* n. 186 del 1988) come stabilito dal decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, articolo 9, quali siano le iniziative che il Ministro intenda assumere a fronte della gravissima situazione sopra delineata, in particolare:

quando intenda rispettare l'adempimento di cui all'articolo 4 della legge 233 del 1995 che prescrive la relazione al Parlamento in ordine alle risultanze del lavoro della commissione dei cinque esperti;

con quali criteri intenda procedere alla designazione del presidente e dei consiglieri di Amministrazione, criteri che in ogni caso dovranno essere conformi, a quanto previsto agli articoli 9 e 10 della

citata legge n. 186 del 1988 che prevedono in particolare che il Presidente dovrà essere « scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale in campo spaziale »;

quali direttive strategiche intenda impartire ai futuri vertici dell'Asi, in considerazione che in ogni caso le risultanze della « commissione Rubbia » non potranno essere ignorate a termini di legge;

se ritenga che gli organi del ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica siano in possesso delle necessarie competenze e risorse in grado di svolgere un efficace e completo ruolo di controllo e di elaborazione di direttive e linee di sviluppo strategiche nel settore spaziale, con particolare riferimento ai complessi aspetti industriali, strategici ed applicativi (telecomunicazioni, ambiente, protezione civile). (4-01910)

RISPOSTA. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, ed alle tematiche nello stesso evidenziate, si fa presente quanto a seguito specificato.

La precedente amministrazione straordinaria dell'A.S.I., ha predisposto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 233/95 « Disposizioni urgenti per il risanamento dell'A.S.I. », il Piano di riassetto economico-finanziario dell'Agenzia Spaziale Italiana 1990/94.

Il piano di riassetto economico-finanziario, di cui alla legge 233/95, approvato da questo Ministero, di concerto con i Ministri del Tesoro e del Bilancio, prevede un razionale contenimento della spesa nonché, in osservanza al decreto legge del 24 luglio 1992, convertito nella legge 390/92, l'attivazione di una linea di credito — sino alla concorrenza massima di importo pari a £. 500 miliardi nell'anno 1996 — per conseguire il completo riassorbimento del disavanzo nazionale pregresso (1.260 miliardi di lire al 31/12/95) — e nel contempo, assicurare l'integrale perseguimento degli obblighi assunti in sede internazionale; tutto ciò al fine di garantire il pieno rilancio delle attività spaziali italiane.

Più in dettaglio, sempre in ordine al piano di riassetto economico-finanziario di cui sopra, va evidenziato che il relativo decreto interministeriale è stato approvato in data 13.9.1996, ed in pari data è stato altresì emanato il provvedimento autorizzativo per l'A.S.I. al ricorso al mercato finanziario, per far fronte all'attuazione del piano stesso.

Nel quadro del processo di rinnovamento dell'Agenzia Spaziale, si è provveduto, nell'autunno '96, alla nomina del nuovo Direttore Generale dell'A.S.I. - Giovanni Scerch, e alle nomine di nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

Si ritiene che in tal modo, dopo un lungo periodo di incertezza, si sia portato a compimento l'auspicato processo di rinnovamento dell'Agenzia, nella pienezza dei poteri, inserendo ai vertici di essa uomini nuovi selezionati esclusivamente sulla scorta del loro profilo tecnico-manageriale.

In merito poi, alla eccepita questione della necessità di assunzione di nuovo personale, mediante attivazione di procedure concorsuali, si assicura che l'A.S.I. potrà procedere a nuove assunzioni, nei limiti stabiliti dall'articolo 5 della legge 537/93. È stato, tra l'altro, da tempo approvato, con decreto a firma dello scrivente, il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, integrato e modificato in conformità a quanto emerso nella Conferenza dei Servizi del 4.5. '95, nonché la relativa pianta organica, ridefinita in base ai carichi di lavoro.

In data 31 dicembre 1996, il suddetto provvedimento è stato inviato per la controfirma al Ministro del Tesoro, e al Ministro della Funzione Pubblica che hanno provveduto a ritrasmetterlo al MURST, debitamente controfirmato.

Sul piano finanziario il disavanzo ASI derivante dagli esercizi precedenti, così come si evince dalla « tabella integrativa allegata al bilancio di previsione relativo all'esercizio 1997 », ammonta, alla data del 31.12.1996, a £. 1.418.362,16.

L'ASI tuttavia, ha effettuato un riaccertamento dei residui passivi in data 29/4/97, per £. 33.100 milioni. Pertanto tale somma, aggiunta al disavanzo degli esercizi prece-

denti, costituisce l'esatto complessivo disavanzo che è quantificabile in £. 1.451.462,16.

Non si può non evidenziare, in proposito, che tale deficit costituisce il retaggio del passato.

In senso opposto stanno operando i rinnovati vertici dell'ASI, ed in particolare sul fronte dei crediti con l'ESA.

Come ho avuto modo di riferire nell'audizione del 6.2.97 presso la X Commissione della Camera « avevamo un credito molto elevato nei confronti dell'ESA per quanto riguarda i ritorni industriali previsti dalle norme e non realizzati in maniera adeguata e soddisfacente.

Ora (come si rileva dalla statistica al 31.12.96) siamo riusciti, in brevissimo lasso di tempo, quasi a dimezzare il deficit dei rientri assicurati al nostro Paese ».

Per quanto riguarda il programma di attività dell'Agenzia Spaziale Italiana per il 1997 il CIPE, in data 26.6.97, ha deliberato l'approvazione di detto programma per un importo complessivo di 878,28 Mdi (£. 293,87 Mdi per programmi nazionali e bilaterali, £. 582,41 Mdi per programmi di collaborazione con l'ESA).

Riguardo invece alle future prospettive dell'ASI si fa presente che la stessa Agenzia ha, di recente, trasmesso al MURST - secondo quanto previsto dalla propria legge istitutiva (articolo 4 legge 186/88) - il Piano Spaziale Nazionale 1998-2002.

Tale Piano verrà esaminato dallo stesso MURST che, se non avrà osservazioni da formulare, entro i trenta giorni successivi, con propria relazione, lo trasmetterà al CIPE per l'approvazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Tognon.

NAPOLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il provveditore agli studi di Sondrio aveva concesso, nell'organico di diritto dell'ITCG di Morbegno, 2 classi terze programmatori e 2 classi terze amministrativi;

successivamente, lo stesso provveditore di Sondrio ha razionalizzato una classe dei programmatori;

la risoluzione adottata risulta tardiva e lesiva degli interessi delle famiglie valtellinesi che si vedono preclusa la possibilità di far frequentare ai propri figli il corso con indirizzo specialistico programmatore;

l'indirizzo informatico è, tra gli indirizzi specialistici, quello che offre maggiori sbocchi occupazionali;

appare oltremodo penalizzante ridurre ulteriormente la possibilità di frequenza di corsi specifici in una provincia, come quella di Sondrio, che dispone di un numero limitato di istituti, con un ancor più limitato numero di indirizzi specialistici;

l'unica alternativa per gli studenti esclusi rimarrebbe quella di iscriversi a corsi analoghi in istituti fuori provincia, con costi di trasporto elevati per le famiglie —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di consentire a tutti gli alunni che hanno espresso tale scelta, di frequentare nel prossimo anno scolastico la terza classe dell'istituto tecnico commerciale di Morbegno l'indirizzo specialistico programmatore. (4-12422)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue.*

Il Provveditore agli Studi di Sondrio, in fase di definizione dell'organico di diritto, sulla base dei dati forniti dal preside dell'Istituto Tecnico Commerciale e Geometri di Morbegno, in presenza di 148 iscritti alle terze classi, dei quali 46 all'indirizzo per geometri e 102 a quello per amministrativi e programmatori, aveva autorizzato la formazione di 2 classi nel corso per geometri e 4 nell'altro corso, delle quali due per gli amministrativi e 2 per i programmatori.

Al momento della formulazione dell'organico di fatto il numero delle iscrizioni è

sceso a 120, delle quali 40 per geometri ed 80 per amministrativi e programmatori.

Pertanto sono state autorizzate 3 classi: una per l'indirizzo amministrativo, 1 per quello di programmatori ed una ultima classe articolata per amministrativi e programmatori.

Tale soluzione, che ha incontrato il consenso dei genitori, nel rispetto del D.I. 15.3.97 n. 177 sulla formazione delle classi, consente di evitare l'istituzione di classi con un numero di studenti che, già inizialmente ridotto, è destinato spesso ad una ulteriore diminuzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con decreto n. 124/2 del 24 giugno 1997, il provveditore agli studi di Reggio Calabria ha previsto la soppressione graduale del liceo scientifico di Oppido Mamertina (Reggio Calabria), dipendente dal liceo classico di Cittanova;

il territorio del comune di Oppido Mamertina, molto vasto con le frazioni di Messiguadi, Castellace e quella montana di Piminoro, costituisce un potenziale e molto ampio bacino di utenza, anche perché da sempre punto di riferimento dei paesi vicini — per fisionomia geografica e principalmente per realtà socio-economica e culturale —, quali Santa Cristina d'Aspromonte, Varapodio, Molochio, Terranova Sappo Minulio, Cosoleto, Scido, Delianuova, Sitizano, tutti classificati montani, in zone depresse e facenti parte della stessa comunità montana operante nel territorio;

l'annosa mancanza di mezzi pubblici di collegamento tra i paesi sopra menzionati ed il comune di Oppido Mamertina ha costituito nel tempo un condizionamento di fondo non trascurabile per il decremento degli alunni che negli anni lo stesso liceo ha dovuto registrare, condizionamento che in tempi recentissimi è stato in gran parte superato grazie all'impegno

delle realtà comunali, impegno che ha consentito di realizzare varie possibilità di collegamento mediante mezzi pubblici di linea tra i vari paesi ed il comune in questione;

il liceo scientifico opera in Oppido Mamertina da quasi trenta anni nel corso dei quali ha subito varie forme di aggregazione ad altri licei della piana di Gioia Tauro, dipendenza spesso incomprensibile ed ingiustificata che ha fortemente penalizzato nel tempo la scuola gestita a gran distanza da sedi centrali site in altri territori, e che necessariamente hanno dovuto curare prima gli interessi della sedeentrale rispetto alla sede periferica;

oltre alle necessità ed alle esigenze sopra esposte, data la particolare realtà territoriale, dal punto di vista sociale è utile, se non indispensabile, che il territorio sia quanto più ricco possibile di ogni mezzo che possa evitare problemi di devianza giovanile e minorile, per cui il mantenimento di una così importante struttura può incidere in maniera determinante e positiva sulle condizioni sociali dei giovani di Oppido e dei paesi vicini, che hanno sempre più bisogno di elementi di crescita e di sviluppo;

il comune di Oppido Mamertina è sede del vescovado della diocesi Oppido-Palmi;

l'amministrazione comunale di Oppido Mamertina, con deliberazione n. 2473 dell'11 marzo 1997, si è espressa contro la graduale soppressione del liceo scientifico ed ha proposto la creazione di un polo autonomo di scuola secondaria di secondo grado, costituito dal liceo scientifico e dalla scuola coordinata dipendente dall'Itis di Polistena o l'aggregazione del liceo alla scuola media autonoma, esistente nella stessa città;

lo stesso liceo classico di Cittanova, dal quale attualmente dipende il liceo scientifico di Oppido Mamertina ha dichiarato che l'attuale aggregazione risulta «perniciosa per la valorizzazione del liceo Scientifico di Oppido»;

il consiglio d'istituto, nella seduta straordinaria svoltasi il 21 marzo 1997, ha ribadito la necessità di mantenere il liceo scientifico, valutato il complesso sociale in cui opera lo stesso;

sempre il consiglio d'istituto, in data 15 settembre 1997, ha chiesto l'applicazione dell'articolo 1, comma 2 del decreto, per quanto si riferisce alla non formazione della nuova classe prima ricorrendone a favore tutti gli estremi previsti dal disposto;

in data 10 ottobre 1997, il comitato dei genitori pro-liceo, costituitosi in Oppido Mamertina, ha chiesto il mantenimento del liceo scientifico quale contributo fondamentale ed essenziale per la lotta contro la criminalità organizzata, divenuta sempre più preoccupante nell'ultimo periodo;

gli studenti, in data 10 ottobre 1997, sono scesi in piazza per protestare energicamente contro la decisione del provveditore agli studi, unitamente a tutti gli studenti della città preaspromontana, ai genitori, alle autorità locali ed alla cittadinanza —:

quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di ottenere una indispensabile ed urgente deroga al provvedimento assunto dal provveditore agli studi di Reggio Calabria per eliminare il palese disagio cui vanno incontro gli alunni minorenni e le famiglie in una realtà socio-culturale ed economica, quale quella del comune di Oppido Mamertina. (4-13168)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nel predisporre il piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98, il Provveditore agli Studi di Reggio Calabria ha tenuto conto dei criteri che consentono deroghe ai parametri di riferimento fissati dal D.I. 236/96 considerando con particolare attenzione le istituzioni scolastiche funzionanti in zone geografiche particolarmente aspre e di difficile collegamento con la scuola di eventuale aggrega-

zione o situate in aree della provincia dove il disagio socioculturale costituisce un fattore di notevole condizionamento dei processi formativi.

Nell'ambito del suddetto piano è stata pertanto disposta la soppressione graduale del Liceo scientifico di Oppido Mamertina: l'esiguo numero di studenti iscritti alla I classe (13), infatti, non ha consentito, malgrado ogni benevola considerazione, l'auto-rizzazione alla formazione della classe medesima per la quale sono necessarie almeno 20 iscrizioni.

Il Comune di Oppido Mamertina avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria che però, con ordinanza dell'1.10.1997, ha rigettato l'istanza di sospensiva.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, per la solidarietà sociale e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in data 18 novembre 1997 l'interrogante ha presentato l'atto ispettivo n. 4-13887, sollecitandone la risposta durante la seduta dell'assemblea della Camera svoltasi in pari data, alla luce dell'urgenza della valutazione dei fatti, senza ottenere, a tutt'oggi, alcun riscontro in merito;

rimangono valide, pertanto, tutte le premesse contenute nel citato atto ispettivo n. 4-13887, in particolare quella relativa al giallo del blocco, da parte della polizia di frontiera, dei protagonisti della vicenda in una saletta dell'aeroporto di Fiumicino, per quattro giorni consecutivi, e al ritiro dei passaporti dei coniugi e dei minori (questi ultimi già con il cognome Nanchi) cui si aggiunge la scomparsa di questi documenti mai restituiti ai due coniugi;

in data 14 novembre 1997 il Tribunale per i minori di Reggio Calabria ha emesso provvedimento urgente e provvisorio, n. 73/94 VG cron. 436, con il quale ha affidato i minori Ananieva Julia e Smirnov

Alexei al dirigente dell'ufficio stranieri presso la locale questura, «... con incarico di collocamento in struttura protetta in attesa che l'autorità competente possa provvedere al rimpatrio ... »;

detto provvedimento è stato eseguito nello stesso giorno con la sottrazione dei nominati minori ai coniugi Nanchi Antonio e Raco Colomba, che li avevano adottati in Russia con provvedimento del tribunale di San Pietroburgo del 31 ottobre 1997, ed in forza del visto del consolato generale d'Italia in San Pietroburgo li avevano introdotti in Italia ed accolti presso il loro domicilio in Taurianova (R.C.);

successivamente al citato provvedimento emanato dal tribunale per i minori di Reggio Calabria, i coniugi Nanchi, al fine di regolarizzare, per quanto attiene la legge italiana, il loro rapporto con detti minori hanno presentato, al tribunale per i minori di Reggio Calabria, istanza di affidamento in loro favore, anche in considerazione di un legame affettivo già instaurato e consolidato;

in data 15 novembre 1997, i coniugi Nanchi hanno provveduto ad inoltrare alla Corte di appello di Reggio Calabria — sezione minori — ricorso avverso il decreto del 14 novembre 1997 emesso dal tribunale dei minori di Reggio Calabria nel provvedimento n. 73/94 VG;

l'udienza relativa al citato ultimo ricorso è avvenuta, presso la sezione per i minori della Corte d'Appello di Reggio Calabria, in data 19 dicembre 1997. In pari data la corte d'appello si è riservata di decidere;

la sentenza, non ancora notificata agli avvocati difensori dei coniugi Nanchi-Raco, risulta essere stata depositata in data 19 dicembre 1997;

il quotidiano «il Giornale di Calabria» dell'11 gennaio 1998 ha riportato la notizia clamorosa secondo la quale il tribunale dei minori di Reggio Calabria, in data 27 dicembre 1997 avrebbe affidato, alla famiglia Catalano, residente a Roma,

ma di origine pugliese, i due bambini russi, rispettivamente di dieci e dodici anni;

la stessa citata stampa ha dichiarato che « la famiglia Catalano avrebbe alloggiato per qualche giorno in un ampio albergo del centro di Reggio Calabria e dopo vari incontri con il personale addetto a questa questione e con gli stessi minori (ospitati in luogo segreto senza poter ricevere alcuna visita dai coniugi di Taurianova) è ripartita in auto alla volta di Roma, il pomeriggio del 27 dicembre con Alexei e Julia »;

se la notizia di quanto riportato dalla stampa corrispondesse a verità, apparirebbe grave ed ingiustificata la decisione assunta dal tribunale dei minori, non nuovo, per la verità, a decisioni che creano grandi dubbi e perplessità;

non si riesce, infatti, a comprendere con quali criteri, peraltro assunti durante la fase dibattimentale in corso in corte d'appello, il tribunale dei minori abbia deciso di sottrarre la possibilità di affidamento ai coniugi Nanchi (si ribadisce che sui passaporti scomparsi i bambini russi avevano acquisito il cognome Nanchi);

è assurdo pensare che, pur in presenza di richiesta di affidamento provvisorio dei due minori da parte dei coniugi Nanchi, il tribunale dei minori di Reggio Calabria abbia preferito una diversa struttura familiare;

tutta la vicenda richiede immediati interventi alla luce del fatto che i coniugi Nanchi-Raco hanno osservato rigorosamente tutte le condizioni previste dalla normativa vigente per l'ingresso in Italia di minori stranieri;

in tutto quanto sopra esposto non si evince, peraltro, alcuna tutela dei due minori russi —;

quali urgenti iniziative intendano assumere perché sia fatta chiarezza in tale dolorosa vicenda, nella quale non sembrano tenuti in alcuna considerazione gli interessi dei minori coinvolti, e in particolare quali valutazioni e quali provvedi-

menti intenda assumere in relazione al comportamento tenuto dalla polizia di frontiera. (4-14977)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare menzionata in oggetto, sono stati acquisiti presso l'Autorità giudiziaria gli elementi occorrenti alla risposta.

Com'è noto la Legge 4 maggio 1983, n. 184 « Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori » è la normativa, attualmente vigente in Italia, che regola la materia.

L'articolo 6 della suddetta legge, applicabile sia in caso di adozione nazionale che internazionale di minorenni, prevede tra i requisiti obbligatori che la differenza d'età tra i coniugi adottanti ed il minore da adottare non superi i quaranta anni.

Inoltre, il Legislatore con l'articolo 30, I co., della Legge n. 184/83 ha espressamente previsto che, per quei coniugi che intendano adottare un minore straniero, il tribunale per i minorenni emetta un decreto motivato di idoneità all'adozione internazionale, basato sull'accertamento di un'attitudine genitoriale in astratto di quegli stessi coniugi.

Pertanto, conformemente a quanto su rappresentato, anche nel caso di specie citato dall'interrogante, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria con decreto 29.4.1997 ha dichiarato i coniugi N. « idonei all'adozione di uno o due minori stranieri nati non dopo il 14.5.1980 ».

Tale menzione del limite della data di nascita del minore veniva calcolato nel rispetto del summenzionato divario massimo d'età tra ciascuno degli adottanti e l'adottato, essendo nato il più anziano dei coniugi N. a Taurianova (RC) in data 14.5.1940.

Per quanto sopra esposto, non risponde al vero che « la coppia di coniugi calabrese aveva ricevuto l'idoneità ad adottare due bambini russi, nonostante l'età della signora superasse palesemente il limite sopra citato », trattandosi, bensì di un regolare decreto di idoneità all'adozione internazionale di uno o due minori stranieri (in astratto), contenente precise indicazioni sui limiti di età.

Inoltre, risulta da apposito verbale agli atti del T.M. di Reggio Calabria che, precedentemente all'emissione di tale decreto, i

coniugi N. erano stati appositamente convocati in data 25.3.1997 davanti a due giudici onorari dello stesso Tribunale, i quali li informarono specificamente della differenza massima d'età tra adottanti ed adottato prevista dalla Legge n. 184/83 dissuadendoli, altresì, dal ritenere che vi fosse per loro una qualche possibilità di adottare la minore Julia A., che gli stessi coniugi riferirono di avere già visitato in Russia a scopo di adozione.

In tale circostanza, i coniugi N. dichiararono di prendere atto con dispiacere di tale impedimento, pur soggiungendo di non condividere la normativa suindicata.

Inoltre, in data 13.10.1997, sempre su apposita richiesta dei coniugi N., la cancelleria del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, provvedeva a rilasciare un attestato circa il disposto dell'articolo 31 della Legge 4 maggio 1983, n. 184.

In data 9.11.1997, quando i suddetti coniugi giunsero all'Aeroporto internazionale di Fiumicino (Roma) con i minori russi Julia e Alexei, risulta che, tra i vari documenti attestanti una presunta regolarità dell'adozione, gli stessi esibirono alla polizia di Frontiera anche la predetta dichiarazione della cancelleria con l'aggiunta manoscritta della dicitura « per uso di adozione A. Julia e S. Alexei ».

Risultando dagli atti che i minori erano nati in data successiva quella espressamente indicata nel decreto del T.M. di Reggio Calabria, l'Ufficio di Polizia di Frontiera di Fiumicino ne disponeva il respingimento per inammissibilità sul territorio nazionale.

Nelle more della procedura di respingimento, veniva consentito ai coniugi N. di poter trascorrere la notte in albergo con i minori.

I coniugi N., invece, lasciavano Roma per recarsi con i minori a Taurianova (RC); pertanto, su richiesta del P.M., il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria con decreto 14.11.1997 disponeva l'affidamento in via provvisoria ed urgente dei minori al dirigente dell'Ufficio Stranieri presso la locale Questura, con incarico di collocarli in idonea struttura protetta, in attesa che l'Autorità competente avesse provveduto al loro rimpatrio.

Con successivo decreto 25.11.1997, pertanto, il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria dichiarava la non efficacia in Italia del provvedimento di adozione dei minori A. Julia e S. Alexei, emesso in data 31.10.1997 dal Tribunale di San Pietroburgo nei confronti dei coniugi N., disponendo che fossero attivate le Autorità competenti per il rimpatrio dei minori, ai sensi degli artt. 33 e segg. della Legge 4.5.1983, n. 184.

In data 23.12.1997 il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, rilevato lo stato di abbandono dei minori ne disponeva l'affidamento temporaneo ad una diversa coppia anche ai fini adottivi nominando il Sindaco protempore tutore provvisorio.

Su attenta valutazione del caso ed in base alle iniziative assunte al riguardo dallo Stato di provenienza dei minori (Federazione Russa) spetterà alle AA.GG. minorili competenti stabilire se questa risulti la soluzione più confacente alle loro reali esigenze ed aspettative rispetto al ritorno in patria.

Circa le iniziative connesse alla riforma della legge 184/83 e più specificamente sulla questione dell'età, si rileva — come già espresso in altre risposte ad interrogazioni a riguardo — che è ipotizzabile ripristinare il precedente limite di età dei quarantacinque anni, con l'introduzione di qualche opportuna deroga, ma va respinta — ad avviso dell'Ufficio per la Giustizia Minorile — l'idea della completa abolizione del limite stesso, con la valutazione del requisito anagrafico caso per caso da parte del Tribunale per i Minorenni, sia pure in presenza di qualche difficoltà verificatasi in presenza di detto limite, attenuata poi in alcune recenti sentenze in materia (Corte Costituzionale sent. n. 303/96, Corte Cassazione, S.U. n. 5130/97).

Se la legge venisse modificata secondo quest'ultimo orientamento proposto dall'interrogante, non si otterrebbe alcun concreto beneficio per i minori dichiarati in stato di abbandono, in considerazione del numero ridotto di questi rispetto a quello delle coppie che intenderebbero adottarli.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

presso la casa circondariale Nuovo complesso di Bellizzi Irpino di Avellino a tutt'oggi non sarebbe data esecuzione a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto Ministero, di cui all'articolo 3 del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, da parte della direzione di tale casa circondariale, in ordine alle seguenti questioni: la contrattazione decentrata sarebbe condotta in modo del tutto arbitrario in quanto escluderebbe sigle sindacali; altresì sarebbe condotta in modo del tutto arbitrario l'applicazione dello « straordinario », in contrasto con quanto previsto dal contratto, perché non sostenuta da regolare motivazione eccezionale ed imprevedibile, ed elargita, a quanto risulta all'interrogante, in modo del tutto preferenziale; l'applicazione del premio di qualità, non rispondendo affatto ai parametri di cui al contratto collettivo sarebbe altresì elargito in modo del tutto arbitrario e privo di adeguata motivazione;

altri gravi fatti, resi pubblici anche attraverso la stampa (vedi *Otto pagine* del 3 marzo 1997) riguardano, a parte la già menzionata gestione privatistica del personale da parte della direzione, un presunto utilizzo della macchina di servizio del personale della scorta per uso privato; sempre nello stesso articolo si fa riferimento anche ad una illegittima gestione del laboratorio di falegnameria e ad altri gravi comportamenti a carico della direzione, che — se confermati — getterebbero un'ombra davvero allarmante sul funzionamento della casa circondariale di Bellizzi Irpino, già in passato, risulta all'interrogante, oggetto di provvedimenti giudiziari con destituzione del dirigente —:

se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se non intenda promuovere ogni utile iniziativa che faccia chiarezza su tutta la gestione, in particolare sui fatti esposti, onde restituire, ove sia stata violata, la

legalità, la trasparenza e la serenità all'interno della casa circondariale di Bellizzi Irpino. (4-10349)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Le doglianze espresse da alcuni dipendenti nei confronti della direzione della Casa circondariale di Bellizzi Irpino non hanno trovato riscontro a seguito delle indagini svolte in ambito amministrativo e giudiziario.

Con nota del marzo dello scorso anno la stessa direzione ha rimesso alla valutazione della locale Procura della Repubblica le questioni prospettate.

L'autorità procedente ha emesso decreto di archiviazione nel quale si rileva che le irregolarità segnalate non sono state riscontrate a seguito di indagine ispettiva e di accertamenti di polizia giudiziaria.

Analogo giudizio è stato espresso dal Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria che, dopo aver espletato accurati controlli, non ha riscontrato alcuna irregolarità.

Infine, per quanto attiene all'accordo quadro, le indagini svolte dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ne evidenziano un'incompleta ma significativa attuazione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

PENNA, ACCIARINI e RAVA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il conservatorio statale di musica « Antonio Vivaldi » di Alessandria è dal mese di ottobre privo del direttore amministrativo e dell'economo. Questa situazione rischia di compromettere l'esistenza stessa del conservatorio; infatti, non si possono effettuare pagamenti regolari di fatture, liquidare compensi, e non si fanno conteggi personali e ricostruzioni di carriera;

il direttore del conservatorio ha assunto *pro tempore* la funzione di direttore

amministrativo per poter pagare le fatture e le bollette, ma la gestione amministrativa della scuola (cento docenti e cinquecento allievi), con attività di promozione e di ricerca nazionali ed interprovinciali, rischia la paralisi;

il capo dell'ispettorato dell'istruzione artistica e il gabinetto del Ministro hanno ricevuto telefonate e lettere documentate, ma senza alcun risultato;

è stata inoltre richiesta al ministero la possibilità di disporre temporaneamente l'utilizzo di un funzionario di ottavo livello del provveditorato o di altra amministrazione, che ovviamente desse la propria disponibilità, ma non vi sono state risposte;

il conservatorio, che dovrebbe essere il « fiore all'occhiello » di un'amministrazione accurata, rischia di naufragare per le inadempienze del ministero —:

quali iniziative intenda assumere, con la necessaria urgenza, per riportare a normalità il funzionamento del conservatorio statale di musica « Antonio Vivaldi » di Alessandria. (4-08530)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare in oggetto è superata nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.*

Infatti è stato conferito l'incarico di funzionario delegato ad interim e di capo di servizio di segreteria presso il Conservatorio statale di musica « A. Vivaldi » di Alessandria alla dottoressa Saragaglia, titolare presso il Conservatorio di Novara in qualità di direttore amministrativo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

PITTELLA e DOMENICO IZZO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 21, comma 2° della legge 394 del 191, « la sorveglianza sui

territori delle aree naturali protette è esercitata dal corpo forestale dello Stato »;

ai sensi e per gli effetti dello stesso comma, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 292 del 13 dicembre 1991, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con l'ex Ministro dell'agricoltura e foreste, dovevano essere individuate le strutture ed il personale del corpo forestale da dislocare anche presso gli enti parco;

l'ente parco nazionale del Pollino, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993, nel proporre la pianta organica dell'ente alla luce delle suesposte previsioni legislative, non ha potuto prevedere figure professionali da adibire alla sorveglianza;

l'intero territorio del parco nazionale del Pollino, costituito da 196.437 ettari è attualmente sottoposto alla sorveglianza attraverso 58 unità del corpo forestale dislocate in numero di 25 in Basilicata e in numero di 33 in Calabria, sulle quali grava un compito esosissimo ed arduo per l'estensione territoriale e per le connesse problematiche —:

quali provvedimenti immediati intendano assumere per risolvere l'annoso problema, considerato che, a oltre cinque anni dalla promulgazione della legge 394 del 1991 a tutt'oggi, il comma 2° dell'articolo 21 della citata norma non ha trovato applicazione, con grave disagio degli enti parco, compreso il parco nazionale del Pollino, impossibilitato a tutelare un patrimonio ambientale di inestimabile valenza. (4-01452)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente che, a seguito di quanto previsto dall'articolo 21, comma 2° della legge quadro 394/91, il 24 settembre 1997 è stato pubblicato sulla GU n. 223 il DPCM del 26 giugno 1997 « Istituzione degli organi del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente ».*

Con tale decreto vengono stabiliti i rapporti tra il Corpo forestale dello Stato e gli Enti parco; si rende, così operativo quanto previsto dalla legge in materia di sorveglianza sui territori delle aree protette.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

PITTELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

nel distretto scolastico di Lauria (Potenza), negli anni scorsi, sono state effettuate operazioni di razionalizzazione delle scuole secondarie di secondo grado; tali operazioni hanno sortito positivi risultati di gestione e di efficacia del servizio scolastico;

così come sono attualmente articolate, le istituzioni garantiscono un servizio formativo efficiente, anche in funzione della particolare orografia del territorio della Basilicata che rende particolarmente difficili i collegamenti tra i paesi, rispettando la distribuzione degli insediamenti urbani che storicamente hanno sempre fatto capo ai tre poli di istruzione: Lagonegro, Lauria e Maratea;

l'accorpamento di anche solo una delle scuole esistenti, l'Ipsia di Lauria, avrebbe pesanti conseguenze per l'effettivo godimento del diritto allo studio da parte degli studenti, per i problemi di trasporto sopra indicati;

l'Ipsia di Lauria, che è l'unico istituto professionale della sua natura presente nell'intero territorio del distretto n. 4 di Lauria ed è in continua espansione, offre ai giovani una preparazione professionale rispondente alle esigenze delle realtà industriali e artigianali presenti sul territorio e nella regione, ed è il solo che permetta di conseguire un titolo di studio intermedio che dia la possibilità agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro;

l'istituto dispone inoltre di adeguate e idonee attrezzature ed è in atto un programma di ulteriori innovazioni tecnologiche

che che permetteranno la formazione di nuove e moderne figure professionali —:

se non ritenga necessario intervenire per impedire che tali accorpamenti, previsti dalla circolare dell'8 gennaio 1997, n. 316, del provveditore agli studi di Potenza, abbiano luogo. (4-07569)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica che nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98, il Provveditore agli studi di Potenza ha disposto la soppressione dell'IPSIA di Lauria e la sua aggregazione all'ITI della medesima città.*

Il provvedimento in parola è stato adottato in quanto l'Istituto professionale, con soltanto 15 classi risultava evidentemente sottodimensionato rispetto ai parametri fissati dalla normativa vigente che prevede per il mantenimento dell'autonomia un minimo di 25 classi.

Inoltre, oltre all'IPSIA, nella stessa Lauria anche l'Istituto professionale per il commercio rilascia diplomi di qualifica.

Si ritiene di dover precisare, infine, che nessun danno sarà arrecato agli studenti a seguito del provvedimento di soppressione citato, che continueranno a frequentare presso la medesima sede e con gli stessi insegnanti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

RODEGHIERO. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

nel Veneto esiste una grande concentrazione di aziende che praticano la decoibentazione, e fra queste rivestono particolare importanza quelle nell'area di Cittadella, nelle quali da oltre un trentennio viene manipolato l'amianto;

andando a scavare tra gli infiniti usi di questa fibra si scopre che anche le tubazioni degli acquedotti in buona parte d'Italia sono fatti in cemento-amianto. Sempre nel Cittadellese, nel territorio di

competenza del consorzio Alta Servizi, che gestisce 400 chilometri di condotte dell'acquedotto in diversi comuni, ben 165 chilometri sono costruite in cemento-amianto, anche se dal 1988 le nuove condutture installate sono in ghisa;

gli studi scientifici hanno ampiamente dimostrato la nocività dell'amianto per la salute pubblica e che anche brevi esposizioni a tale sostanza possono causare tumori all'apparato respiratorio; per quanto riguarda il rilascio delle fibre di amianto nell'acqua non esistono studi approfonditi né leggi nazionali che pongono dei limiti;

allo stato attuale delle cose, queste tubature potrebbero produrre quindi un inquinamento idrico di fibre d'amianto tale da mettere a rischio la popolazione residente —;

quali iniziative intendano adottare in ordine a quanto sopra segnalato per tutelare l'ambiente e la salute delle popolazioni interessate. (4-00759)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto concernente i rischi derivanti dall'utilizzo di tubature in cemento amianto presenti in particolare nella regione Veneto area Cittadella (Pd), si comunica che l'Azienda Speciale Alta Servizi di Cittadella ha confermato che fino al 1987, le condotte idriche dell'acquedotto sono state costruite in cemento amianto.

Dopo tale data, nonostante la circolare del Ministero della Sanità n. 42 dell'1.7.1986 autorizzasse l'uso delle condotte in cemento amianto per le acque con indice di aggressività maggiore o uguale a 12, il loro impiego è stato abbandonato e nei successivi lavori sono sempre state utilizzate condotte in ghisa sferoidale.

Attualmente il Consorzio Alta Servizi è convenzionato con il centro studi di potabilizzazione dell'Istituto di Chimica Industriale dell'Università di Padova il quale conduce periodicamente analisi mediante microscopia elettronica a scansione su tutta la rete idrica provinciale.

Il dipartimento di Prevenzione dell'Unità Sanitaria Locale n. 15 di Cittadella, inte-

ressata dalla Prefettura di Padova, ha trasmesso una relazione del Prof. Navazio, Direttore dell'Istituto di Chimica Industriale, dalla quale risulta che la modesta presenza o addirittura l'assenza di fibre rilevata nelle condotte in cemento amianto è da attribuire sia alla modesta aggressività dell'acqua, sia al fatto che tutte le reti di distribuzione risultano coperte al loro interno da consistenti depositi calcarei che esercitano una forte azione protettiva contro l'azione corrosiva ed abrasiva dell'acqua.

Inoltre il Dipartimento di Prevenzione della USL di Cittadella ha segnalato che la variazione del contenuto di fibre asbestiformi determinato fra i punti di immissione ed i terminali sia pressoché irrilevante e comunque compresa nell'intervallo di errore sperimentale del metodo impiegato.

Si rappresenta che tale problema è stato ampiamente discusso dalla Commissione interministeriale Amianto istituita ai sensi della L. 257/92.

Tale Commissione ha prodotto un documento tecnico che facendo riferimento all'attuale normativa sull'amianto, detta criteri per la manutenzione e gestione delle condutture. Tale documento è stato recepito nel decreto del Ministro della Sanità del 14.5.1996 (Supplemento ordinario della GU 251 del 25.10.96) recante, fra l'altro, « criteri per la manutenzione e l'uso di tubazioni e cassoni in cemento amianto, destinati al trasporto e/o al deposito di acqua potabile. In tale documento viene infatti sottolineato come il reale rischio sia legato all'eventuale esposizione all'amianto dei lavoratori addetti agli interventi di manutenzione e/o sostituzione delle condutture.

Per quanto più specificamente riguarda, il rilascio di fibre di amianto nell'acqua, è orientamento ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nel proprio documento del 1994 Direttive di qualità per l'acqua potabile afferma: «... non esiste alcuna prova seria che l'ingestione di amianto sia pericolosa sulla salute; non è stato ritenuto utile, pertanto, stabilire un valore guida fondato su delle considerazioni di natura sanitaria, per la presenza di questa sostanza nell'acqua potabile ».

Tuttavia la contaminazione delle acque con amianto potrebbe anche essere causa dell'aumento di concentrazione di fibre disperse nell'aria, con un rischio legato alla concentrazione di fibre.

Il rilascio di fibre da tubazioni in cemento amianto dipende dalla solubilizzazione della matrice cementizia ed è legato alla aggressività dell'acqua trasportata: nella circolare del ministero della sanità n. 42 dell'1.8.86, G.U. n. 157 del 9.7.86 è suggerito un indice di aggressività dell'acqua da usare come riferimento per la individuazione delle situazioni in cui potrebbe aversi rilascio di fibre delle tubazioni in cemento amianto.

È necessario valutare lo stato di conservazione delle tubazioni in cemento amianto per decidere la opportunità della loro sostituzione; le competenti amministrazioni dovranno programmare la progressiva e sistematica eliminazione delle tubazioni anche in relazione agli interventi di manutenzione e di sostituzione da effettuare.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Calzolaio.

RUZZANTE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

in una recente visita parlamentare svolta dall'interrogante presso il nuovo carcere penale « Due Palazzi » di Padova, alcuni detenuti hanno posto il problema della vendita dei prodotti effettuati nello spaccio all'interno del carcere;

due sono gli elementi che l'interrogante desidera approfondire: il primo è che nel corso della visita gli è stata mostrata e personalmente consegnata una scatoletta di tonno « Mareblu », codice 40070, destinata alla vendita per la ristorazione collettiva in confezioni da novantasei pezzi, e venduta invece singolarmente ai detenuti; in secondo luogo, per ciò che attiene ai prodotti deperibili, non si aveva l'indicazione del peso, della denominazione del prodotto, del prezzo al chilogrammo del prezzo individuale, della data di imballag-

gio e di scadenza, nonché si rilevava la mancanza di etichettatura e di sigillatura del prodotto secondo la normativa attualmente in vigore;

questa situazione è ulteriormente aggravata dato il regime di « monopolio di fatto » esistente all'interno di una struttura carceraria —:

se ritenga che la procedura adottata nel nuovo carcere penale « Due Palazzi » di Padova sia corretta sotto il profilo del controllo dei prezzi, della vendita dei prodotti, e del controllo delle merci sottoposte alla vendita;

se e come intenda intervenire per garantire il ritorno ad una situazione di normalità e di regolarità all'interno dell'istituto. (4-08071)

RISPOSTA. — *Dagli elementi forniti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in merito al contenuto dell'interrogazione in oggetto risulta che presso la Casa di Reclusione di Padova il servizio mantenimento detenuti, nonché la vendita del sopravvitto vengono gestiti in appalto della ditta Berselli.*

I prezzi dei generi in vendita vengono controllati mensilmente e tale controllo viene effettuato dall'Ufficio Statistica del Comune di Padova presso un esercizio campione della grande distribuzione di cui alla tabella merceologica all. 5 della Legge 11.6.1971, n. 426.

Pertanto, il sistema di rilevamento dei prezzi è in linea con le disposizioni ministeriali vigenti e con le previsioni del capitolato d'appalto.

*Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.*

SARTORI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

nonostante siano trascorsi ben dieci giorni dalle elezioni per il consiglio comu-

nale di Roma, i dati relativi allo spoglio delle schede elettorali sono ancora approssimativi;

sono state segnalate gravi irregolarità quali: una presenza troppo rilevante di schede nulle; verbali consegnati in bianco ovvero senza l'indicazione di voti di lista e preferenze, verbali illeggibili o pieni di correzioni spesso incomprensibili, nonché il caso di un presidente di seggio che, sotto gli occhi di scrutatori e rappresentanti di lista, ha strappato una scheda per poi cestinarla;

nella II circoscrizione risultano essere stati annullati oltre tremila voti;

grande allarme ha destato l'inesperienza di molti scrutatori così come evidenziato dalle macroscopiche incongruenze nell'interpretazione di voti e preferenze;

sembra siano state fatte stampare, con ordine successivo, 600.000 schede rosa che sono poi risultate essere di colore diverso —;

se non ritenga doveroso adottare i provvedimenti di sua competenza perché siano tutelati adeguatamente tutti gli aventi diritti al voto, in particolare nel senso di garantire che chi detiene il potere lo eserciti nei limiti del suo mandato, ovvero sempre sotto il controllo degli elettori;

se non ritenga doveroso verificare la gravità degli episodi sin qui descritti al fine di ristabilire la piena legalità ma soprattutto al fine di mettere la parola « fine » ad uno scrutinio che sembra porre il nostro Paese alla stregua di un paese del terzo mondo. (4-14125)

RISPOSTA. — *L'articolo 72 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, stabilisce che l'Ufficio Centrale — composto dal presidente e da sei membri — nel corso del martedì successivo alla votazione o, al più tardi, la mattina del mercoledì si riunisce e « riassume i risultati delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati ».*

In occasione delle consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio

comunale di Roma, l'Ufficio Centrale si è riunito il 18 novembre ed ha ultimato le operazioni di competenza il 2 dicembre 1997.

Il periodo di tempo resosi necessario non può essere ritenuto eccessivo, ove si consideri che il territorio comunale è suddiviso in 3.688 sezioni elettorali e che l'attività più impegnativa svolta consisteva nel procedere alla sommatoria dei voti di preferenza di tutti i candidati al consiglio comunale di tutte le liste in competizione.

Quanto all'elezione dei consigli circoscrizionali, l'adozione delle norme che ne regolano il procedimento e l'organizzazione tecnica spettano in via esclusiva al comune di Roma, che, con deliberazione n. 172 del 1° settembre 1997, ha adottato il Regolamento di attuazione dello Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione consiliare n. 316 del 26 settembre 1991, che riguarda anche le elezioni dei consigli circoscrizionali.

Con tale atto sono state puntualmente disciplinate tutte le operazioni connesse alle consultazioni circoscrizionali ed il relativo sistema elettorale. In particolare, l'articolo 10 stabilisce che « l'Ufficio Centrale, costituito a norma dell'articolo 22-bis, comma 10, dello Statuto » deve provvedere a determinare la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste, a procedere al riparto dei seggi ed alle conseguenti proclamazioni secondo le modalità ivi espressamente stabilite.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

SBARBATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

risulta, da denunce pervenute presso la commissione VII della Camera dei deputati, che il provveditore di Viterbo abbia attivato una azione di riduzione delle cattedre di sostegno disomogenea e penalizzante per una efficace integrazione degli alunni portatori di handicap;

risulta altresì che lo stesso dirigente da oltre venti giorni rifiuti di ricevere

genitori che chiedono spiegazioni sugli atti amministrativi, concernenti l'integrazione scolastica, emanati di recente —:

se non ritenga di promuovere con la massima urgenza una ispezione ministeriale onde verificare una situazione che rischia di divenire incandescente e insostenibile, nonchè di rendere nulli sia il diritto sancito dalla legge n. 104 del 1992, sia la possibilità di deroghe previste dalla legge n. 662 del 1996. (4-13369)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che il Provveditore agli Studi di Viterbo ha incaricato un ispettore tecnico di relazionare circa la situazione dei posti di sostegno nella provincia.*

Da detta relazione risulta che nei decorsi anni scolastici molte istituzioni hanno ritenuto di assolvere alle difficoltà connesse con il processo di integrazione degli allievi portatori di handicap, avanzando continue richieste di assegnazione di docenti di sostegno «in deroga al rapporto un docente per n. 4 allievi» prescritto dalla legge 104/92, con progressivo avvicinamento al rapporto 1/1, piuttosto che sviluppare più attenti ed articolati interventi di migliore qualità didattica.

In tal modo, in contrasto con gli orientamenti in merito da più parti espressi dette istituzioni rischiavano di accentuare negli allievi portatori di handicap tale condizione e di favorire processi di emarginazione piuttosto che di integrazione.

Com'è noto la possibilità di deroga è consentita dalla normativa vigente esclusivamente nei casi di particolare gravità, relativa, secondo le indicazioni fornite da questo Ministero, alla dimensione pedagogica didattica piuttosto che alla gravità clinica per la quale altri enti hanno l'obbligo di intervenire.

Per l'anno scolastico 1997/98 il capo dell'ufficio scolastico provinciale, dopo aver provveduto in sede di organico di diritto a determinare il numero dei posti nel rapporto 1/4, ha esaminato le istanze delle singole istituzioni scolastiche tutte volte ad ottenere concessioni di risorse molto vicine al rapporto 1/4.

Il gruppo di lavoro per l'handicap operante presso l'ufficio scolastico provinciale dopo aver valutato la situazione ha ritenuto di proporre l'assegnazione di 35 posti per n. 65 allievi di scuola materna, di n. 109 posti per n. 220 allievi di scuola elementare, di n. 78 posti più 9 ore per n. 170 allievi di scuola media di 1° grado e n. 32 posti per n. 68 allievi di scuola secondaria superiore con un rapporto medio tra docenti di sostegno ed allievi di 2,08, misura quasi doppia a quella stabilita dalla norma.

Quanto ai criteri seguiti dal suddetto gruppo l'ispettore tecnico ha fatto presente che le risorse sono state assegnate alle unità scolastiche, e non al singolo allievo, per successive redistribuzioni interne attraverso il gruppo H della scuola privilegiando la scuola materna ed elementare ed evitando il frazionamento delle cattedre su scuole diverse.

Sono state tenute, inoltre, in considerazione l'eventuale presenza di assistenti, la permanenza scolastica degli allievi (tempo scuola), il numero degli allievi per classe e le necessità degli allievi portatori di handicap sensoriali.

Come già precisato la migliore utilizzazione dei docenti di sostegno nelle istituzioni scolastiche è stata rimessa ai gruppi H operanti nelle stesse istituzioni sulla base di progetti suscettibili peraltro di verifica e di ulteriore messa a punto nel corso dell'anno in relazione al profilo dinamico e funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24.2.1995.

Dalla relazione ispettiva risulta infine che l'Ufficio scolastico provinciale d'intesa con l'Azienda sanitaria locale sta proseguendo l'obiettivo di migliorare la qualità degli interventi didattici ed assistenziali.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SCANTAMBURLO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano il Giornale del 15 aprile 1997 riporta in forma specifica e articolata la notizia di un progetto urbanistico di amplissime dimensioni che prevederebbe

nell'area del Gran Sasso d'Italia la possibilità di edificare su oltre centotrentamila metri quadrati, allo scopo di «valorizzare e riqualificare» l'area di Campo Imperatore e alcune località limitrofe;

trattasi di un comprensorio turistico situato nel centro dei centocinquantomila chilometri quadrati del parco nazionale del Gran Sasso, che ha mantenuto negli scorsi decenni e fino ad ora un carattere di straordinaria integrità naturale, con caratteri di eccezionale fascino, grazie al fatto che sono stati impediti scempi e devastazioni urbanistiche —:

se corrisponda a verità la notizia che starebbe per essere approvato definitivamente il «progetto speciale territoriale dell'area di particolare complessità Scindarella — Monte Cristo del massiccio del Gran Sasso», il quale prevederebbe «strutture alberghiere e residenziali, commerciali e direzionali», parcheggi e impianti anche nelle zone in quota oltre i mille metri e tra l'altro, senza il preventivo studio di impatto ambientale e la preventiva richiesta alla soprintendenza;

nel caso in cui quanto suesposto corrispondesse a verità, quali provvedimenti urgenti intenda assumere affinché, pur nella comprensibile valorizzazione turistica, non venga dilapidato un patrimonio naturale di valore nazionale. (4-09342).

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto concernente il progetto urbanistico nell'area Gran Sasso si riferisce quanto segue.

L'argomento — riportato anche da alcuni organi di stampa — concernente il «progetto urbanistico del Gran Sasso» è in realtà riferito al «Progetto speciale territoriale dell'area di particolare complessità Scindarella-Montecristo del Massiccio del Gran Sasso» adottato dalla Giunta Regionale d'Abruzzo, con deliberazione 6437 del 28 dicembre 1995, in aderenza a quanto prescritto dal Piano Regionale Paesistico.

Il progetto può essere distinto in due parti 1) unificazione dei bacini sciistici Scindarella/Campo Imperatore con Monte-

cristo/Fossa di Paganica, attualmente non collegati direttamente con sciovie, ma insistenti sullo stesso naturale percorso scioviario; 2) interventi di riqualificazione e riassetto urbanistico dell'area di Fonte Cerreto/Assergi, ove insistono diversi fabbricati di notevoli dimensioni lasciati in stato di abbandono dalla Soc. Cogefar al termine della costruzione della galleria del Gran Sasso d'Italia.

Tale progetto è stato deliberato dall'Amministrazione Comunale di l'Aquila, con atto consiliare n. 19 del 19 febbraio 1997.

Le osservazioni formulate dal Comune di l'Aquila subordinano l'approvazione del progetto e dei relativi sub progetti alle preventive attività di verifica di compatibilità ambientale.

A questo proposito si rappresenta che le opere in argomento non rientrano tra le categorie sottoposte a procedura Via di competenza statale.

Pertanto, in base al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale», l'intervento in questione potrebbe essere eventualmente soggetto a procedura Via di competenza regionale qualora il progetto interessi anche parzialmente aree naturali protette, così come definito nella legge 394/91.

Risulta infatti che tale progetto si trova nel suo percorso procedurale previsto per l'approvazione all'articolo 6 della legge regionale n. 18 del 18 aprile 1993 «Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo».

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

SIGNORINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

in data 21 dicembre 1994, il consiglio comunale di Cologna Veneta (VR) ha approvato l'adozione del nuovo stemma comunale;

in data 12 luglio 1995, il segretario generale dell'ufficio araldico bocciava senza appello il suddetto nuovo stemma come « ..errore araldico insanabile. Uno scudo non è un marsupio che può accogliere altro scudo con i suoi ornamenti... »;

in data 20 dicembre 1994, un componente della commissione consiliare incaricata della stesura grafica dello stemma, il curatore del museo civico di Cologna Veneta aveva espresso forti perplessità sulla procedura adottata per la scelta;

negli ultimi mesi del 1994, durante i lavori di ristrutturazione del Palazzo Pretorio, sede degli uffici comunali, era stato decorato sul pavimento del salone lo stemma (che sarebbe stato successivamente approvato in consiglio comunale e bocciato poi dall'ufficio araldico);

i lavori di restauro di cui sopra furono eseguiti, pur in un immobile storico e quindi vincolato, senza alcuna autorizzazione della sovrintendenza ai beni architettonici e la decorazione dello stemma fu fatta senza la necessaria approvazione —;

se siano state disattese nell'intera procedura le norme esistenti in materia di stemmi comunali e di ristrutturazione di immobili vincolati e quindi sussistano ipotesi di reato;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria. (4-03569)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue.*

Il Comune di Cologna Veneta (Verona) con deliberazione consiliare 21 dicembre 1994 aveva adottato un nuovo stemma comunale, che era stato poi inviato all'Ufficio Araldico della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la relativa concessione con decreto del Presidente della Repubblica.

Detto stemma, così come approvato dal consiglio comunale, non era ammissibile ai sensi del vigente Regolamento Araldico (R.D. 7 giugno 1943, n. 652, articolo 5) in quanto ornamenti esterni risultanti da an-

tiche immagini araldiche non possono essere introdotte all'interno dello scudo. Tale indebita operazione infatti viola le regole del blasone.

Nel caso del Comune di Cologna Veneta tali ornamenti esterni sono i due Santi Felice e Fortunato, a cavallo, che sorreggono lo stemma. Non è stata mai negata l'importanza della presenza dei due Santi; tuttavia questi non possono essere posti all'interno dello stemma.

All'interno dello stemma deve essere rappresentato il ponte di tre archi sul fiume Adige, con l'impalcato convesso, con il parapetto formato da undici balaustre, sostenente la cimasa munita di tre mele cotogne e con l'acqua fluente sotto i tre archi e « in punta ».

Solo questa è l'immagine araldica ammissibile ai sensi del Regolamento Araldico.

Si fa comunque presente che il Comune di Cologna Veneta, a seguito delle osservazioni formulate dall'Ufficio Araldico della Presidenza del Consiglio dei Ministri nulla ha più comunicato al suddetto Ufficio.

Per quanto concerne infine i lavori relativi al restauro ed alla ristrutturazione interna dell'edificio denominato « Pretorio », si fa presente che i medesimi sono stati autorizzati dalla Soprintendenza in data 21.12.1985 e che sono state impartite dai tecnici dell'Ufficio delle variazioni ritenute compatibili con i valori del complesso.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Enrico Micheli.

SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:*

il quotidiano Italia Oggi, nel numero del 10 maggio 1996, ha pubblicato il testo di un decreto-legge che il Governo allora in carica aveva in animo di approvare;

con detto decreto si intendeva incrementare di circa un terzo l'indennità giudiziaria (ora indennità di amministra-

zione) di quarantamila dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali, dei tribunali militari, che già percepiscono un trattamento economico accessorio di gran lunga più elevato dei dipendenti di altri ministeri;

all'onere finanziario, quantificato in circa 1.102 miliardi di lire, si sarebbe fatto fronte mediante un aumento dei diritti di cancelleria ed in particolare dei diritti di copia;

con un meccanismo normativo dovrebbero beneficiare di un incremento dell'indennità di amministrazione anche tutti i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri;

dai dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, e pubblicati sulla stampa nazionale, appare evidente la forte sperequazione esistente tra le indennità di amministrazione dei singoli ministeri e ciò comporta — a parità di qualifica — enormi divari nella retribuzione complessiva dei dipendenti ministeriali;

tale situazione ha creato grande demotivazione e frustrazione negli addetti, con conseguenti disagi per gli utenti dei servizi pubblici;

gli adeguamenti economici dei dipendenti pubblici sono demandati, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 29 del 1993, alla contrattazione con le organizzazioni sindacali per una visione d'insieme che non prescinda da una giustizia retributiva, che non può, quindi, discendere da « legghine » di favore che avvantaggiano alcuni rispetto ad altri;

gli indirizzi di una seria, coerente politica economica dovrebbero essere rivolti a limitare le spese ingiustificate e non ad imporre ancora pesanti balzelli per gli utenti dei servizi pubblici come quelli scaturenti dal ventilato aumento dei diritti di cancelleria —;

se quanto sopra esposto corrisponda al vero e, in caso affermativo, se si intenda

rinunciare alla proposizione di un siffatto provvedimento legislativo;

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per perequare, mediante la contrattazione con le organizzazioni sindacali, le indennità di amministrazione dei singoli ministeri al fine di eliminare i divari ora esistenti, evidenziati, peraltro, anche nel conto annuale del Tesoro.(4-00932)

RISPOSTA. — L'Onorevole interrogante chiede se corrisponda a vero quanto pubblicato nel numero del 10 maggio 1996 dal quotidiano Italia Oggi relativamente al fatto che il Governo allora in carica aveva in animo di approvare un decreto-legge con il quale si intendeva incrementare, di circa un terzo, l'indennità giudiziaria (ora indennità di amministrazione) spettante al personale del Ministero di Grazia e Giustizia, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, dei Tribunali amministrativi regionali e dei Tribunali militari, fronteggiando il conseguente onere, quantificato in circa 1.102 miliardi, con l'aumento dei diritti di cancelleria e copia nonché di elevare le attuali misure dell'analoga indennità fruita dal personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, aumentando così la forte sperequazione retributiva in atto esistente tra i dipendenti ministeriali.

Nello stesso contesto si chiede inoltre quali iniziative s'intendono intraprendere per perequare, mediante la contrattazione con le organizzazioni sindacali, le misure dell'indennità di amministrazione dei singoli ministeri, come si desume dal conto annuale del Ministero del tesoro.

Al riguardo, si rammenta che nella presente legislatura il Ministero di grazia e giustizia aveva sottoposto all'esame collegiale del Governo uno schema di decreto-legge in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle Magistrature speciali, nonché del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quello dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, con il quale venivano elevate le misure della retribuzione accessoria fissa e continuativa fruita dal personale in servizio presso le amministrazioni

stesse e quindi, dell'indennità giudiziaria, (legge 221/1988 e 51/1989), dell'indennità di presidenza (articolo 31 legge 400/1988) e della speciale indennità non pensionabile (articolo 43, comma 2 legge 121/1981).

L'esame collegiale di tale provvedimento, tuttavia, ha condotto alla determinazione di rimettere la decisione al Governo successivo, in considerazione della complessità e della delicatezza della materia, anche sotto il profilo economico-finanziario.

La questione è stata quindi approfondita dall'attuale esecutivo con la presentazione di un apposito disegno di legge recante « Norme in materia di personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia e delle magistrature speciali », poi approvato dalle Camere e diventato legge 10 ottobre 1996, n. 525.

In particolare, le disposizioni sancite da tale legge sono rivolte oltre che ad eliminare un contenzioso di rilevante entità, a sanare la grave sperequazione retributiva in atto esistente tra i destinatari del beneficio, in quanto il meccanismo di adeguamento triennale automatico vigente per i magistrati, di cui all'articolo 3 della legge 27/1981, ha operato solo per i dipendenti destinatari di pronunce giurisdizionali favorevoli passate in giudicato.

Per quanto riguarda, invece, la perequazione delle misure delle indennità di amministrazione si ritiene che tale obiettivo debba necessariamente essere realizzato, nel vigente sistema normativo, in sede di contrattazione collettiva e nell'ambito delle disponibilità preordinate dalle leggi finanziarie per i rinnovi contrattuali.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Franco Bassanini.

STEFANI, CAPARINI, CHIAPPORI, BARRAL e COVRE. — Ai Ministri del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

il Cira Spa (Centro italiano di ricerche aerospaziali) è una società consortile

tra le 22 maggiori industrie aerospaziali italiane e il consorzio Asi (Agenzia per lo sviluppo industriale) della regione Campania;

il Cira è vigilato dal Murst e dal Ministero del tesoro, attraverso il comitato tecnico scientifico e il Cofi;

il Cira ha il compito di: a) realizzare per conto del Murst impianti specialistici di altissimo livello destinati alla ricerca del campo aerospaziale, previsti dal programma di ricerca aerospaziale Prora, secondo quanto disposto dalla legge n. 184 del 1989; b) gestire detti impianti, formare il personale addetto al loro funzionamento e manutenzione e il personale addetto alla conduzione di prove, condurre ricerche nel campo aerospaziale. Per questa attività con la legge n. 46 del 1991 lo Stato prevede l'erogazione di una somma annuale di 40 miliardi a titolo di contributo alle spese di gestione;

la legge n. 184 del 1989 è finanziata per l'ammontare di 750 miliardi di lire con i fondi della legge n. 64 del 1986, recante « disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno » e prevede che gli impianti che restano di proprietà dello Stato siano progettati e realizzati dal Cira e valutati per la rispondenza agli obiettivi scientifici da un comitato tecnico scientifico nominato dal Murst;

per la realizzazione degli impianti è prevista una spesa di seicento miliardi, ma l'articolo 3 della citata legge n. 184 del 1989 dà incarico al Cira, previo parere del comitato tecnico scientifico, di mantenere i progetti adeguati alle esigenze evolutive del settore, compensando gli esborsi tra un impianto e un altro e comunque assicurando che i maggiori oneri derivanti non superino il 25 per cento della cifra stanziata di 600 miliardi (pari a 150 miliardi);

l'articolo 9 del decreto-legge n. 321 del 1996 dispone che il 25 per cento del limite di spesa di cui sopra sia destinato alla realizzazione di un parco a tema di

interesse divulgativo e ricreativo, da realizzarsi sull'area del Cira e ad attività educazionali nel campo spaziale e aeronautico indirizzate ai giovani —:

se non ritenga che a seguito di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, il programma Prora venga inutilmente compromesso a seguito del cambio di destinazione dei fondi previsti per il suo completamento;

quali siano le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Governo a « integrare le finalità e gli obiettivi dell'Asi e del Cira », nonché come e quando tale decisione sia stata assunta;

se non reputi opportuno che per la realizzazione di quanto proposto non sia più consono l'utilizzo dei fondi previsti per i parchi tecnologici del sud, anziché i fondi destinati al completamento degli impianti Prora del Cira;

quale organismo abbia valutato l'opportunità e le sinergie con gli scopi istitutivi del Cira del « parco ludico a tema », previsto dal citato articolo 9 del decreto-legge n. 321 del 1996;

quali siano « le intese di cooperazione internazionale » nel settore aerospaziale che hanno indotto alla emanazione del citato articolo 9 del decreto-legge n. 321 del 1996;

quali siano i motivi per cui il Murst abbia firmato l'ennesima reiterazione del decreto concernente « disposizioni urgenti per le attività produttive », nonostante il suo organo consultivo (Cts) abbia dato parere contrario alla iniziativa in esame;

infine, il motivo per cui sia stata prevista la costituzione, entro il 30 giugno 1996, del consorzio incaricato della realizzazione del progetto, senza attendere la conversione in legge del decreto-legge n. 321 del 1996. (4-01438)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto con il quale l'On.le interrogante chiede di chiarire le*

ragioni per cui all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 sia stata prevista la destinazione di somme pari a circa 150 miliardi per la realizzazione di un parco a tema di interesse divulgativo e ricreativo da realizzarsi sull'area del CIRA e ad attività educazionali nel campo spaziale e aeronautico indirizzate ai giovani, si rappresenta che l'iniziativa, così come prevista nel detto decreto-legge, sia stata del tutto accantonata.

Infatti in sede di conversione in legge dell'8.8.96 n. 421 del detto decreto-legge n. 321/96, il 1° comma dell'articolo 9 è stato soppresso.

Il CIRA in attuazione di un decreto-legge precedente (decreto-legge n. 532 del 18.12.1995), all'epoca vigente, aveva predisposto il richiesto progetto; successivamente, vigente, il 1° comma dell'articolo 9 del decreto-legge 321/96 aveva altresì costituito, d'intesa con l'ASI, la Regione Campania e il Consorzio CORONA, un Consorzio incaricato della realizzazione del progetto.

È di tutta evidenza che dopo la caducazione del già citato 1° comma dell'articolo 9 decreto-legge 321/96 ogni iniziativa intrapresa in proposito è venuta meno.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica: Tognon.

STORACE. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la normativa vigente, ed in particolare l'articolo 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, stabilisce, anche in riferimento alla normativa comunitaria, le « quote » che nel complesso della programmazione radiotelevisiva devono essere riservate da ciascuna emittente, pubblica e privata, in favore delle opere nazionali e comunitarie;

negli anni passati sono intercorsi contatti tra la Rai e la società, italiana, denominata Iri-International Recording Italy srl, per l'acquisto di alcune opere cinematografiche italiane prodotte da quest'ultima, al fine di utilizzarle nella programmazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

tali contatti non hanno però portato all'acquisto di alcuna opera;

in relazione a varie presunte irregolarità e violazioni di norme che sarebbero emerse in occasione o in riferimento a tali contatti, è stato instaurato un procedimento penale per iniziativa dalla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma, rubricato sotto il n. 863554/96 I, ed in relazione ad esso sarebbero stati compiuti vari atti istruttori e d'indagine;

sussiste uno specifico interesse pubblico a conoscere tempestivamente quali siano le risultanze alle quali è pervenuta, o perverrà, questa inchiesta, affinché si faccia chiarezza circa i possibili dubbi relativi sia al ruolo della Rai nel caso specifico, sia all'atteggiamento complessivo dell'azienda in rapporto all'effettiva osservanza della « riserva » in favore di opere nazionali e comunitarie —

in quale fase si trovi il procedimento penale indicato in premessa;

se sia possibile, nel rispetto delle norme di legge che tutelano le esigenze di segretezza e di riservatezza del procedimento penale, conoscere le risultanze cui siano eventualmente già pervenute le indagini. (4-07561)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso gli uffici giudiziari interessati, si comunica che la Procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Roma, in data 8 maggio 1997, ha trasmesso gli atti del procedimento cui si fa riferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale della medesima sede.

Tale ultimo ufficio ha riferito di aver conseguentemente effettuato iscrizione a registro generale, unificando ad altri atti, nei confronti di ignoti in ordine al reato di cui alla legge 6 agosto 1990 n. 223.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 11 gennaio 1997, con protocollo n. 203/97, l'Unione generale del lavoro inviava al Ministero dell'interno una lettera relativa alla mancanza dei mezzi di protezione;

nella lettera si legge testualmente: da più parti d'Italia viene segnalata l'impossibilità di svolgere i prescritti addestramenti professionali degli allievi vigili volontari ausiliari del 155° corso e successivi, in servizio presso alcuni comandi provinciali dei vigili del fuoco a causa della mancanza di mezzi di protezione quali elmi, cinture di sicurezza, nome, eccetera; con la nota Cissal 180 del 29 novembre 1996 è stato già rappresentato che ai suddetti allievi non venivano impartite neppure le prescritte lezioni di educazione fisica e di ginnastica finalizzata, assolutamente indispensabili per la loro formulazione e sicurezza; gli allievi — ormai da alcuni anni — non possono svolgere neanche gli addestramenti natatori; gli allievi vigili volontari ausiliari continueranno ad essere posti in congedo senza aver avuto la possibilità di effettuare i prescritti addestramenti ginnici, natatori e professionali; molti di essi, con ogni probabilità, vorranno presentare la domanda per essere richiamati in servizio in qualità di vigili volontari;

è al riguardo di tutta evidenza l'inerzia e l'inefficienza degli organi preposti, che non risulta abbiano assunto allo stato attuale fattive iniziative per risolvere il problema sopra esposto e che, anzi, sembrano colpevolmente inerti di fronte all'esigenza di tutelare gli interessi generali sopra evidenziati —

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione e di accertare i motivi per i quali non vengano impartite neppure le lezioni di educazione fisica e di ginnastica finalizzata;

se non ritengano opportuno inviare un'ispezione al fine di accertare se corrisponda al vero che alcuni comandi provinciali dei vigili del fuoco siano nell'impossibilità di svolgere i prescritti addestramenti professionali degli allievi vigili volontari ausiliari del 155° corso e successivi, a causa della mancanza dei mezzi di protezione. (4-13077)

RISPOSTA. — *Quest'Amministrazione ha sempre provveduto a fornire la completa dotazione di vestiario ed equipaggiamento agli allievi vigili volontari ausiliari.*

In tale equipaggiamento sono compresi anche i capi di protezione antinfortunistici come gli elmi, cinturoni di sicurezza, completi Nomex.

Analogamente, sono state sempre soddisfatte le esigenze relative al materia le ginnico, il quale viene utilizzato dai vigili ausiliari durante i regolari corsi di addestramento presso le Scuole Centrali Antincendi.

Tale equipaggiamento ginnico, costituendo dotazione individuale, segue i vigili ausiliari anche presso i Comandi di assegnazione ove gli stessi completano il restante periodo di leva.

Per quanto riguarda l'addestramento natatorio, quest'ultimo non viene contemplato nei programmi addestrativi in quanto non potrebbe essere efficacemente svolto nei due mesi di permanenza dei vigili ausiliari presso le Scuole Centrali Antincendi.

Il programma di addestramento degli allievi vigili volontari ausiliari non prevede lo svolgimento di lezioni di ginnastica finalizzata presso i Comandi provinciali, in quanto presso questi ultimi non figurano istruttori ginnici.

Tuttavia, ciò non può essere considerato, dal punto di vista tecnico, un impedimento ad un proficuo impiego del personale ausiliario nei compiti di istituto, neppure in vista degli eventuali richiami, dopo il servizio militare, per il servizio discontinuo, considerata l'analitica previsione, nel programma stesso, dell'insegnamento di tutte le materie teoriche e pratiche.

Il Ministro dell'interno: Giorgio Napolitano.

STUCCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel lontano 1967, presso la II sezione civile del tribunale di Bergamo, in data 6 aprile, veniva calendarizzata la prima udienza relativa alla causa Locati e Scarpellini/Scarpellini, relativa ad una disputa sulla suddivisione della proprietà di un bene immobile sito nel comune di Verdelino (Bergamo);

da allora si sono succedute a ripetizione più di 80 udienze che, quasi tutte immediatamente aggiornate o rinviata a data successiva, non hanno ancora permesso di arrivare ad una sentenza definitiva;

in un Paese che si vuole definire « civile » non appare tollerabile che i cittadini debbano aspettare trenta anni per ottenere un pronunciamento definitivo dagli organi della giustizia —:

se sia a conoscenza del fatto in oggetto;

se non ritenga opportuno avviare un'ispezione per verificare l'iter della questione in oggetto;

se non ritenga che, tra le cause che hanno portato alla situazione descritta in premessa possa avere particolare rilievo la grave carenza di organico degli uffici giudiziari di Bergamo, problema oramai incancrenito su cui il Ministero si è più volte impegnato ad intervenire, senza successivamente mantenere gli impegni assunti. (4-05202)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni acquisite presso la competente autorità giudiziaria, si comunica quanto segue.*

La causa civile Scarpellini contro Locati e Scarpellini è stata iscritta nel ruolo generale del Tribunale di Bergamo nell'anno 1967 ed è ancora pendente. Essa è stata rinviata per ben 32 volte su concorde richiesta dei difensori, anche in relazione a trattative tra le parti ai fini di una bonaria composizione.

La causa è stata discussa nell'udienza collegiale del 17 gennaio 1980 e decisa con sentenza parziale che ha riconosciuto l'esistenza di una società di fatto fra l'attore ed il marito della convenuta Locati. Essa è stata quindi rimessa in istruttoria per gli incombeni relativi alla divisione dei beni ed al rendiconto della gestione aziendale.

È stata quindi disposta consulenza tecnica d'ufficio per la valutazione economica della società di fatto e sono stati concessi vari rinvii su sollecitazione delle parti.

La causa, discussa nell'udienza del 21 settembre 1995, è stata rimessa in istruttoria per la riconvocazione a chiarimenti del consulente tecnico e per la predisposizione del progetto di divisione dell'immobile comune.

Nell'ambito della trattazione istruttoria si è quindi provveduto a disporre un supplemento di perizia in conformità alla deliberazione collegiale.

Considerate la situazione di carenza di organico del Tribunale, la complessità della vicenda e le ragioni sottese ai ripetuti rinvii, occorre ritenere, sulla base di concordi valutazioni delle articolazioni ministeriali interessate, che la dilatazione dei tempi processuali non sia addebitabile a negligenza dei magistrati ma a difficoltà oggettive ed a contingenze non evitabili.

D'altro canto, la lentezza del processo in esame costituisce espressione di un più generale problema che coinvolge numerosissimi uffici giudiziari e che si confida possa essere affrontato razionalmente nell'ambito della normativa delegata, in attuazione della legge che ha istituito il giudice unico di primo grado. Tale normativa — infatti — consentirà la piena utilizzazione e la perequata distribuzione delle risorse disponibili.

*Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.*

STUCCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

nelle varie province sono attualmente in fase di predisposizione gli interventi di riorganizzazione e di razionalizzazione delle strutture scolastiche presenti sul territorio;

in provincia di Bergamo il provveditorato agli studi, nell'ambito di questa operazione, sta valutando la possibilità di cancellare l'attuale presidenza delle scuole medie di Stezzano, accorpandola a quella del limitrofo comune di Azzano San Paolo;

tale scelta, se pure rientra nell'ambito dei poteri discrezionali del provveditorato, non appare logicamente sostenibile se si considera che il comune di Stezzano, oltre ad avere più abitanti, ha una popolazione scolastica ben superiore a quella di Azzano San Paolo —:

quali siano i criteri utilizzati nell'intervento di razionalizzazione delle strutture scolastiche della provincia di Bergamo;

quali siano le particolari motivazioni che impedirebbero di mantenere la presidenza delle scuole medie nel comune di Stezzano. (4-08994)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 il Provveditore agli Studi di Bergamo ha disposto, con il parere favorevole del Consiglio Scolastico Provinciale, la trasformazione della scuola media di Stezzano, sottodimensionata perché funzionante con 9 classi per 211 studenti, in sezione staccata della scuola di Azzano San Paolo.

Tale provvedimento è stato adottato anche nella considerazione che il bacino d'utenza della scuola media coincide con quello della scuola elementare, che in tal modo non più di due sezioni staccate dipendono da un'unica presidenza (Stezzano e Grassobbio) e infine che la posizione Geografica della scuola di Azzano S. Paolo è centrale rispetto alle altre.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

VALDUCCI, PAROLI e TORTOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sono stati predisposti dal Ministro per le politiche agricole già dal mese di marzo due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzati alla corretta applicazione nel nostro Paese della direttiva comunitaria 79/409 e riguardanti in particolare: *a)* la modificazione dell'elenco delle specie cacciabili; *b)* criteri per l'applicazione del prelievo in deroga;

entrambi i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stati rimessi al Ministro dell'ambiente per il necessario concerto previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992;

in data 21 marzo 1997, con parere favorevole dei due ministeri, è stato deliberato solo il decreto inerente la modificazione dell'elenco delle specie cacciabili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1997;

con il suddetto decreto sono state escluse otto specie dall'elenco delle specie cacciabili: passero, passero mattugia, passera oltremontana, colino della Virginia, storno, corvo, taccola, francolino di monte e pittima reale;

il secondo decreto concernente la definizione dei criteri per l'applicazione del prelievo in deroga non è stato ancora firmato dal ministero dell'ambiente nonostante l'esigenza da più parti sollevata di una contestualità di deliberazione dei due decreti anche perché entrambi i decreti, integrandosi tra loro, rappresentano un atto dovuto e complessivo di applicazione corretta della già citata direttiva comunitaria;

la mancata firma del secondo decreto assume una particolare gravità poiché il secondo decreto insieme al primo già pubblicato avrebbe interrotto la procedura di infrazione aperta dall'Unione europea, nei confronti del nostro Paese, per l'inadeguatezza attuativa delle disposizioni comunitarie in materia; avrebbe soddisfatto alla indicazione della sentenza 272/96 della

Corte costituzionale; avrebbe applicato correttamente lo strumento della deroga prevista dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE peraltro già recepita dagli altri Paesi membri dell'Unione europea e senza per questo aver creato i motivi di contenzioso sorti in Italia a causa della manifesta opposizione del Ministro dell'ambiente;

le organizzazioni professionali agricole più volte e in più occasioni hanno sottolineato l'esigenza di una rapida decretazione in materia a tutela dei raccolti e delle produzioni agricole;

il secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri intende rendere più organica e precisa l'attuazione della legge n. 157 del 1992 che si muove sui binari di una concreta azione di salvaguardia ambientale e faunistica in piena sintonia con le altre legislazioni europee e le direttive comunitarie;

in data 9 maggio, in un comunicato stampa congiunto, il Ministro dell'ambiente e il Ministro per le politiche agricole hanno dichiarato di aver concordato di voler condurre a rapida conclusione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia, l'*iter* di approvazione di un atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle deroghe al divieto di caccia previste dalla direttiva comunitaria sulla tutela degli uccelli selvatici;

si sono svolti diversi incontri presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con i Ministeri competenti i cui esiti sono da registrarsi in senso negativo per la palese opposizione manifestata anche in quella sede dal Ministro Ronchi di non volere procedere alla firma del secondo decreto;

appare paradossale che un ministro della Repubblica per motivazioni dichiaratamente di parte non intenda sottoscrivere un atto dovuto peraltro di interesse internazionale;

dodici regioni hanno già indicato nelle loro leggi regionali la volontà di completare l'*iter* di recepimento della direttiva sopra richiamata —:

se non ritenga urgente assumere direttamente l'iniziativa al fine di risolvere il contenzioso in atto procedendo alla pubblicazione del secondo decreto evitando così l'espandersi di un conflitto che potrebbe aver risultati negativi non solo in campo nazionale ma soprattutto sul versante internazionale. (4-11405)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto viene sollecitata l'emanazione del decreto concernente i criteri per l'applicazione del prelievo in deroga di cui alla Direttiva Comunitaria 409/79 articolo 9. A tale proposito si riferisce che il Consiglio dei Ministri con DPCM del 27.9.97 ha stabilito che le deroghe di cui all'articolo 9 paragrafo 1 lettere a e b si intendono già regolate dalla legge 11.2.92, n. 157, agli articolo 2 comma 3 e 19 che non consentono il prelievo venatorio. Per quanto riguarda la lettera c), il predetto DPCM ha statuito che è lo Stato che deve disciplinare l'ammissibilità delle deroghe che possono essere adottate dalle Regioni d'intesa con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole. Tali deroghe sono subordinate a precise e puntuali condizioni, che escludono per alcune specie quali il passero, il fringuello, la peppola ed il corvo una vera e propria attività venatoria.*

Si deve in proposito ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272/1996, risolvendo un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Umbra ha riconosciuto la competenza dello Stato per quel che concerne le predette deroghe.

Si aggiunge che con l'emanazione del DPCM si è posto rimedio anche alla procedura di infrazione in corso concernente la cattura ai fini di richiamo della specie passer italiae e passer montanus.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

VASCON, CHINCARINI, FORMENTI, STUCCHI, PAROLO, SANTANDREA, CIAPUSCI, ANGHINONI, GNAGA, FONGARO, GIANCARLO GIORGETTI, APOLLONI, LUCIANO DUSSIN, BAGLIANI, COVRE,

RIZZI, BAMPO, LEMBO, DOZZO e ORESTE ROSSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sono stati predisposti dal Ministro per le politiche agricole già dal mese di marzo due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzati alla corretta applicazione nel nostro Paese della direttiva comunitaria n. 94/09 e riguardanti in particolare: a) modificazione dell'elenco delle specie cacciabili; b) criteri per l'applicazione del prelievo in deroga;

entrambi i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stati rimessi al Ministro dell'ambiente per il necessario concerto previsto dall'articolo 18, comma 3 della legge n. 157 del 1992;

in data 21 marzo 1997, con parere favorevole dei due ministeri, è stato deliberato solo il decreto inerente la modificazione dell'elenco delle specie cacciabili, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 aprile 1997;

il suddetto decreto esclude otto specie dall'elenco di quelle cacciabili: passero mattugia, passera oltremontana, passero, colino della Verginia, taccola francolino di monte e pettina reale, corvo, e storno;

il secondo decreto, che definisce i modi di applicazione del prelievo in deroga, non è stato ancora firmato. Tale mancata firma assume un'evidente gravità in quanto quest'ultimo insieme al primo è motivo della procedura di infrazione aperta dall'Unione europea nei confronti del nostro Paese per l'inadeguatezza attuativa delle disposizioni comunitarie in materia;

le organizzazioni professionali agricole hanno più volte sottolineato la necessità di una più rapida decretazione sulla materia a tutela della produzione agricola e dei raccolti —:

se non ritenga urgente assumere direttamente l'iniziativa per risolvere il contenzioso in atto procedendo alla pubblicazione del secondo decreto evitando così l'espandersi di un conflitto che porterebbe

a risultati negativi non solo in campo nazionale ma soprattutto sul versante internazionale. (4-11616)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto viene sollecitata l'emanazione del decreto concernente i criteri per l'applicazione del prelievo in deroga di cui alla Direttiva Comunitaria 409/79 articolo 9. A tale proposito si riferisce che il Consiglio dei Ministri con DPCM del 27.9.97 ha stabilito che le deroghe di cui all'articolo 9 paragrafo 1 lettere a e b si intendono già regolate dalla legge 11.2.92, n. 157, agli articolo 2 comma 3 e 19 che non consentono il prelievo venatorio. Per quanto riguarda la lettera c), il predetto DPCM ha statuito che è lo Stato che deve disciplinare l'ammissibilità delle deroghe che possono essere adottate dalle Regioni d'intesa con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole. Tali deroghe sono subordinate a precise e puntuali condizioni che escludono per alcune specie quali il passero, il fringuello, la peppola ed il corvo una vera e propria attività venatoria.*

Si deve in proposito ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272/1996, risolvendo un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Umbra ha riconosciuto la competenza dello Stato per quel che concerne le predette deroghe.

*Si aggiunge che con l'emanazione del DPCM si è posto rimedio anche alla procedura di infrazione in corso concernente la cattura ai fini di richiamo della specie *passer italiae* e *passer montanus*.*

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

VIGNALI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il decreto ministeriale n. 47 del 20 gennaio 1997, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica, recentemente trasmesso ai provveditorati agli studi, fissa ancora in modo eccessivamente rigido i criteri e numeri per la formazione delle classi;

il provveditorato agli studi di Como intende applicarlo in maniera letterale, senza le opportune flessibilità, per altro previste nel decreto stesso, previste per l'adeguamento alle particolari situazioni sul territorio nazionale;

il medesimo territorio scolastico di pertinenza del provveditorato di Como è già stato fortemente penalizzato negli scorsi anni scolastici;

il territorio di Como è costituito da decine di piccoli comuni, i cui bilanci non consentono improvvise variazioni per assicurare almeno il diritto all'istruzione obbligatoria —:

se non ritenga opportuno:

a) invitare i provveditorati agli studi ad una applicazione graduale dei criteri prefissati, tale da assicurare una migliore e più omogenea offerta formativa sul territorio di loro competenza;

b) introdurre il concetto di una applicazione programmata almeno nel triennio (periodo previsionale degli organici provinciali, come fissato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662), tale da consentire anche ai comuni una migliore programmazione sia in ordine ai capitoli spesa che alla realizzazione di poli formativi integranti istituti di ordine e grado diversi;

c) procedere alla progressiva riduzione del numero di alunni per classe, come del resto previsto sempre nella legge 23 dicembre 1997, n. 662, articolo 1.

(4-07345)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto si comunica che il Provveditore agli Studi di Como, nel predisporre il piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 si è attenuto a quanto disposto dal relativo D.I. n. 176 del 15.3.1997 e dai D.I. n. 177 e 178 rispettivamente sui criteri e parametri per la formazione delle classi e sulla determinazione degli organici, che sono stati consolidati per 3 anni a partire dal 1997/98, ed ha tenuto inoltre conto dell'ordine di prio-*

rità degli interventi da adottare indicato, con parere vincolante, dal Consiglio Scolastico Provinciale.

Il citato D.I. n. 176 in particolare contiene, per ciascuna provincia, valori indicativi sul numero degli istituti da aggregare o fondere e di sedi scolastiche da sopprimere, consentendo limitati scostamenti dagli obiettivi indicati ed interventi compensativi tra i diversi gradi di scuole.

Per le soppressioni di insediamenti scolastici, in particolare, è prevista, inoltre, la graduale attuazione dei provvedimenti nell'arco del triennio 1997/1999.

In tal senso la soppressione del Circolo didattico di Argegno, e la corrispondente formazione di un istituto comprensivo, ha consentito il mantenimento dell'autonomia per l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato « Leonardo da Vinci » di Como che, malgrado sia sottodimensionato, è ben insediato sul territorio, con indirizzi specifici e rispondenti alle effettive esigenze locali.

La soppressione della scuola media di Torno e del Circolo didattico di Bellagio hanno consentito la realizzazione di un altro Istituto comprensivo sempre in quest'ultimo Comune.

Il plesso di Laglio, a seguito della sospensiva pronunciata dal TAR Lombardia, non è stato più soppresso.

Riguardo, infine, alla riduzione del numero massimo di alunni consentito per classe, nella scuola secondaria, per l'anno scolastico in corso, è stato previsto nella misura di 28 (anziché 29) e di 27 per l'anno prossimo, e, per la media di 1° grado, di 25.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

VITALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la professoressa Silvana Dell'Anna è da nove anni docente di educazione fisica presso il liceo classico « Lilla » di Francavilla Fontana;

nell'anno scolastico 1995-1996 nell'organico di diritto del predetto liceo vi

erano due cattedre ordinarie ed una cattedra orario;

a partire dal 1° settembre 1996 veniva collocata a riposo la professoressa Anna Maria Carolla, titolare di una delle due cattedre orarie, e di tanto veniva notificato il provveditore agli studi di Brindisi;

il predetto, a seguito di tanto, trasferiva a domanda presso il citato liceo la professoressa Marcellina Primiceri, proveniente dall'Ips commerciale di Brindisi;

la professoressa Dell'Anna, ritenendosi lesa dal suddetto trasferimento, presentava esposto al provveditore in data 22 agosto 1996, sostenendo l'illegittimità con la quale una delle due cattedre ordinarie era stata trasformata in cattedra orario, con conseguente assegnazione a lei di una cattedra orario anziché ordinaria;

il provveditore replicava con nota del 16 settembre 1996, n. 15898, affermando che nell'istituto erano previste due cattedre orario e che « l'assegnazione delle cattedre è di competenza del capo d'istituto... »;

sulla base di tanto il preside del liceo classico « Lilla » assegnava la professoressa Dell'Anna alla cattedra di educazione fisica femminile e la professoressa Primiceri a quella maschile;

il provveditore, con nuova comunicazione del 7 ottobre 1996, n. 1187, modificava il precedente parere;

la nota 1151 di protocollo del 27 settembre 1996 è stata palesemente falsificata in quella n. 1187 di protocollo del 7 ottobre 1996, mediante aggiunta di « mas. »(chile);

la circostanza, personalmente dal sottoscritto comunicata al provveditore, suscitava lo sgomento dello stesso per quanto accaduto; che per altro non ha allo stato assunto provvedimenti nei riguardi del funzionario responsabile —:

se sia legittima la trasformazione della seconda cattedra ordinaria in cattedra oraria;

se abbia ben operato il provveditore di Brindisi che, sostituendosi al preside dell'istituto, ha direttamente assegnato la professoressa Dell'Anna sulla cattedra orario maschile, con ciò contraddicendo se stesso, oltre che la norma;

se sia regolare la manomissione sul foglio del 23 settembre 1996 che, protocollato una prima volta il 27 settembre 1996 al n. 1151, non aveva alcuna indicazione, mentre protocollato il 7 ottobre 1996 al n. 1187, risultava manomesso;

in caso di accertate irregolarità e/o violazioni di legge, quali provvedimenti si intendano prendere al riguardo. (4-07326)

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare in oggetto, alla quale si risponde su delega della presidenza del Consiglio dei Ministri, il provveditore agli Studi di Brindisi ha precisato quanto segue.*

Nell'anno scolastico 1995/1996 presso il liceo-ginnasio « Lilla » di Francavilla Fontana per l'insegnamento dell'educazione fisica il relativo organico era costituito da n. 2 cattedre ordinarie « femminili » assegnate alle docenti Carolla e Incalza e da una cattedra orario « maschile » (14 ore + 4 ITIS « Fermi » Francavilla Fontana) assegnata alla docente Dell'Anna.

Per l'anno scolastico 1996/1997 nell'organico di diritto di detto liceo ginnasio è stata prevista una cattedra ordinaria femminile, una cattedra orario femminile (n. 16 ore + 2 presso la sezione staccata di Ceglie Messapica del liceo « Lilla ») e una cattedra orario maschile (n. 14 ore + n. 4 presso l'istituto tecnico commerciale di Mesagne).

A seguito delle dimissioni dal servizio dall'1.9.1996 della professoressa Carolla sulla cattedra orario femminile è stata trasferita la prof. ssa Primiceri Marcellina.

Avverso detto trasferimento è stato proposto esposto dalla professoressa Dell'Anna Silvana, la quale riteneva di avere diritto ad essere assegnata dal Preside alla predetta cattedra orario.

Tale richiesta non poteva essere soddisfatta trattandosi di trasferimenti su cattedre orario strutturate su più scuole non ricadenti pertanto sotto i poteri di organizzazione didattica di un solo capo d'istituto.

In sede di determinazione dell'organico di fatto si è reso necessario ristrutturare la cattedra orario maschile che si è trasformata in cattedra orario composta da n. 14 ore presso il liceo ginnasio Francavilla Fontana e n. 4 ore presso la sezione staccata del medesimo liceo in Ceglie Messapica.

Poiché le scuole facenti parte della cattedra orario maschile, così modificate, erano le medesime di quelle facenti parte della cattedra orario femminile l'ufficio scolastico provinciale ha ritenuto di dover specificare la natura delle cattedre (maschile e femminile) per evitare spostamenti dei docenti dall'una all'altra ad opera del capo d'istituto.

Il Provveditore agli Studi ha anche fatto presente di aver esaminato attentamente la questione, appena venutone a conoscenza, e di non aver riscontrato alcun elemento che potesse far ipotizzare interessi al riguardo da parte del personale dell'ufficio scolastico provinciale il quale ha operato al solo fine di evitare ulteriori equivoci.

In tal senso peraltro sono stati forniti dal medesimo Provveditore agli Studi chiarimenti alla S.V. Onorevole.

Si fa presente infine che la problematica in parola è oggetto di ricorso al TAR Puglia di Lecce il quale non risulta abbia ancora adottato decisioni in merito.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.